

# GAMAX FUNDS FCP

Fondo Comune di Investimento  
Mobiliare di Diritto Lussemburghese

## Prospetto

Publicato mediante deposito presso  
l'Archivio Prospetti della CONSOB in  
data 16 aprile 2026



Società di Gestione

**mediolanum**  
INTERNATIONAL FUNDS

Collocatore Unico

**mediolanum** BANCA

**PROSPETTO**  
**DI GAMAX FUNDS FCP**

**Edizione 16 aprile 2026**

## **Struttura organizzativa di G A M A X F U N D S F C P**

### **Società di Gestione, gestore degli investimenti e cash manager**

Mediolanum International Funds Limited

No. 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E04, Irlanda

### **Consiglio di Amministrazione della società di gestione**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Karen Zachary, Amministratore indipendente

#### **Membri del Consiglio di Amministrazione**

Martin Nolan, Amministratore indipendente

Carin Bryans, Amministratrice indipendente

Furio Pietribiasi, Amministratore delegato, Mediolanum International Funds Limited

Corrado Bocca, Amministratore non esecutivo

Edoardo Fontana Rava, Banca Mediolanum S.p.A.

Christophe Jaubert, Chief Investment Officer, Mediolanum International Funds Limited

Michael Hodson, Amministratore indipendente

Fiona Frick, Amministratrice indipendente

#### **Banca depositaria e agente amministrativo centrale**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo

#### **Agente per i trasferimenti e conservatore del registro**

Moventum S.C.A.,

6, rue Eugène Ruppert L-2453, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

#### **Revisore contabile indipendente**

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014

Luxembourg, Granducato di Lussemburgo

#### **Soggetto incaricato dei pagamenti in Lussemburgo**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo

#### **Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia**

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan,

Italia

#### **Agente di vendita in Italia**

Banca Mediolanum S.p.A., Via Ennio Doris, 15, 20079 Basiglio – Milano 3 - (MI), Italia

## INDICE

Pagina

1.	GAMAX FUNDS, FCP .....	1
2.	Obiettivo e politica d'investimento di GAMAX FUNDS .....	2
3.	Investimento in GAMAX FUNDS .....	3
3.1.	Classi di Quote .....	3
3.2.	Emissione di Quote.....	3
3.3.	Rimborso di quote.....	5
3.4.	Riacquisto di quote da parte della Società di Gestione .....	5
3.5.	Conversione di quote .....	6
3.6.	Gestione della liquidità.....	6
4.	Esercizio finanziario e distribuzioni.....	7
5.	Imposte e costi.....	8
6.	Informazioni generali .....	12
6.1.	Società di Gestione.....	12
6.2.	Gestore degli investimenti .....	12
6.3.	Portfolio manager .....	12
6.4.	Cash manager .....	13
6.5.	Banca depositaria, agente amministrativo centrale, agente per i trasferimenti e conservatore del registro .....	13
6.6.	Agenti di vendita .....	15
6.7.	Condizioni Contrattuali.....	16
6.8.	Limiti di investimento .....	16
6.9.	Valore Patrimoniale Netto.....	27
6.10.	Accordi soft dollar .....	31
6.11.	Gestione congiunta del patrimonio .....	31
6.12.	Durata e liquidazione di GAMAX FUNDS .....	31
6.13.	Fusione.....	32
6.14.	Informazioni ai sottoscrittori e reclami dei sottoscrittori .....	32
6.15.	Misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo .....	34
6.16.	Protezione dei dati .....	36
6.17.	Prevenzione dell'attività di market timing e late trading .....	36
6.18.	Performance.....	37
6.19.	Avvisi generali sui rischi .....	37
6.20.	Scambio automatico di informazioni nel settore fiscale .....	37
6.21.	Rischi specifici relativi all'utilizzo di derivati, operazioni di prestito titoli e total return swaps.....	39
6.22.	Rischi specifici dovuti ai nuovi obblighi fiscali in Germania di fornire la documentazione di supporto.....	43
6.23.	Tassazione degli investimenti in Germania .....	44
6.24.	Integrazione dei rischi di sostenibilità .....	44
6.25.	Rischio di custodia .....	46
6.26.	Rischi relativi al CSDR .....	46
	GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC .....	47
	GAMAX FUNDS – MAXI-BOND .....	54
	GAMAX FUNDS – JUNIOR .....	61
	Appendice 1 - Informativa sulla privacy degli investitori .....	68

## **1. GAMAX FUNDS, FCP**

Gamax Funds FCP ("GAMAX FUNDS") è un cosiddetto "fondo a ombrello", ossia un fondo d'investimento con una struttura multicomparto. GAMAX FUNDS è stata creata come "fonds commun de placement", conformemente al diritto del Granducato di Lussemburgo, da GAMAX Management AG, soggetta alle disposizioni di cui al Capitolo 15 della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo (di seguito, la "Legge del 2010"). A decorrere dal 29 luglio 2019, GAMAX Management AG è stata sostituita da Mediolanum International Funds Limited (la "Società di gestione"). GAMAX FUNDS è iscritta nel Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo ("Registre de Commerce et des Sociétés") con il numero R.C.S. K 293.

GAMAX FUNDS è stata creata in conformità alla Parte I della Legge del Lussemburgo del 30 marzo 1988 relativa agli organismi d'investimento collettivo (e successive modifiche). A decorrere dal 10 giugno 2005, è stata modificata in modo da soddisfare le disposizioni della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002 nonché i requisiti della Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985. Dal 1° luglio 2011, GAMAX FUNDS è soggetta ai requisiti previsti dalla Parte I della Legge del 2010. All'interno di GAMAX FUNDS possono essere creati vari raggruppamenti di attività (ciascuno un "Fondo"). Attualmente sono presenti i Fondi descritti negli allegati al presente Prospetto. La Società di Gestione ha la facoltà di decidere in ogni momento di emettere Fondi aggiuntivi o di liquidare quelli esistenti. In tal caso si apportheranno le dovute modifiche al Prospetto di vendita e al documento contenente le informazioni chiave ("KID", come definito di seguito).

La totalità dei Fondi creati costituisce collettivamente GAMAX FUNDS. Le quote di GAMAX FUNDS vengono emesse per un Fondo specifico. Per ogni Fondo possono essere emesse varie classi di quote con caratteristiche differenti ("Classi" o "Classi di Quote").

A propria discrezione, la Società di Gestione ha facoltà di modificare le caratteristiche di una Classe di Quote secondo la descrizione fornita nella presente versione del Prospetto di GAMAX FUNDS o in quella del KID (secondo la definizione riportata di seguito).

Le quote dei Fondi sono quotate nella Borsa del Lussemburgo.

Ogni Fondo, incluse le sue Classi di Quote, è descritto dettagliatamente negli allegati al presente Prospetto. Per ogni Fondo, gli allegati riportano le seguenti informazioni:

- Nome del Fondo
- Valuta del Fondo
- Classi di Quote
- Politica di investimento e distribuzione
- Procedure di emissione, rimborso e conversione
- Commissioni di gestione e vendita e spese di costituzione

I titolari di quote di ciascuna Classe investono nelle attività di GAMAX FUNDS in qualità di titolari congiunti. Tale investimento riguarda le attività detenute dal Fondo allocate alla rispettiva Classe di Quote per la quale sono state emesse le rispettive quote. I diritti e i doveri dei sottoscrittori, della Società di Gestione e della banca depositaria sono disciplinati dalle Condizioni Contrattuali. Acquisendo le quote, il sottoscrittore accetta le Condizioni Contrattuali. I sottoscrittori non possono richiedere la chiusura o lo scioglimento di GAMAX FUNDS o di singoli Fondi. Le Condizioni Contrattuali non prevedono un'assemblea dei sottoscrittori.

## 2. Obiettivo e politica d'investimento di GAMAX FUNDS

La Società di Gestione investe il denaro dei singoli Fondi per l'investimento collettivo dei sottoscrittori di tali Fondi in titoli e in altre attività, secondo il principio della diversificazione del rischio.

La Società di Gestione stabilisce la politica relativa alla composizione del portafoglio di ogni singolo Fondo. Tale politica è pubblicata nell'allegato corrispondente.

Di norma i titoli devono essere quotati su una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, accessibile al pubblico e regolarmente operante.

Un Fondo può investire principalmente in strumenti finanziari derivati, tanto a fini d'investimento quanto anche ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o a fini di copertura, in ogni caso a condizione che vengano osservati i limiti d'investimento del Fondo nonché le norme e i limiti stabiliti dall'Autorità lussemburghese di vigilanza del settore finanziario (la "CSSF"). Le operazioni del Fondo in strumenti finanziari derivati possono avere come conseguenza un effetto leva per il Fondo e determinare posizioni speculative.

Gli strumenti finanziari derivati in cui un Fondo ha facoltà di investire o che può utilizzare a fini d'investimento includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap (ivi compresi total return swap, credit default swap e swap su tassi d'interesse), opzioni, operazioni a termine personalizzate e standard (contratti a termine e future), operazioni a termine relative a strumenti finanziari e opzioni per tali operazioni, warrant legati a strumenti finanziari ai sensi dell'Articolo 41 (1) (g) della Legge del 2010 (ivi compresi i certificati di investimento), titoli, panieri di titoli, valute, tassi d'interesse e indici. Tali strumenti possono presentare come sottostante posizioni lunghe o corte e possono eventualmente essere utilizzati anche per la copertura di posizioni lunghe e corte su singole operazioni. Nonostante la genericità di quanto sopra indicato, un Fondo ha facoltà di acquistare e sottoscrivere opzioni di acquisto e vendita (call e put) su titoli e panieri di titoli (ivi compresi gli straddle), indici di titoli e valute, nonché effettuare operazioni a termine relative a indici di tassi d'interesse, valute, azioni od obbligazioni e utilizzare le opzioni su tali operazioni a termine (ivi compresi gli straddle). Ogni Fondo ha inoltre la facoltà di stipulare contratti swap, ivi compresi quelli relativi a tassi d'interesse, tassi di cambio, indici di titoli, titoli specifici, panieri di titoli e/o indici tracker che rispecchino il rendimento di un paniere di indici dinamico (il "paniere di indici") e/o fondi negoziati in borsa (exchange-traded fund, ETF) e/o organismi di investimento collettivo monitorati da un'autorità di regolamentazione, non hanno una data di scadenza e sono soggetti a leva finanziaria (fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo) e/o sono privi di leva finanziaria. Inoltre, ciascun Fondo ha facoltà di acquistare opzioni su contratti swap relativi a valute, tassi d'interesse, titoli, panieri di titoli o indici di titoli.

Ogni Fondo può detenere disponibilità liquide a titolo accessorio. Le attività del Fondo sono soggette ai normali rischi di mercato e non può essere data alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi d'investimento del Fondo

Laddove lo si ritenga opportuno, per quanto concerne le rispettive aree d'investimento, in conformità alle Condizioni Contrattuali il consiglio di amministrazione della Società di Gestione (il "**Consiglio di Amministrazione**") ha facoltà di decidere di costituire un pool di attività per due o più Fondi e di gestire e investire congiuntamente in tale pool, totalmente o parzialmente. Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda alla Sezione 6.11.

La Società di Gestione gestisce il patrimonio di GAMAX FUNDS in conformità alle norme stabilite nel paragrafo "Limiti di investimento".

### **3. Investimento in GAMAX FUNDS**

#### **3.1. Classi di Quote**

##### Quote A

Al momento dell'emissione è dovuto un premio di emissione, come descritto nel paragrafo "Emissione". Il rimborso avviene senza l'applicazione di alcuno sconto di rimborso.

La Società di Gestione offre piani di risparmio per le quote A di ogni singolo Fondo. Per questa attività la Società di Gestione esige diritti amministrativi annuali pari a EUR 19. Valgono comunque le disposizioni generali relative a emissioni e rimborsi di quote, descritte in dettaglio nel presente Prospetto di vendita.

##### Quote I

Al momento dell'emissione non matura alcun premio di emissione. Il rimborso avviene senza l'applicazione di alcuno sconto di rimborso. L'acquisizione di Quote I è limitata agli investitori istituzionali ai sensi della Legge del 2010. L'importo minimo di investimento iniziale per le Classi di Quote I è pari a EUR 1.000.000. Tuttavia, la Società di Gestione si riserva la facoltà di derogare al suddetto importo minimo. Non è stato stabilito un importo minimo d'investimento per le sottoscrizioni successive.

#### **3.2. Emissione di Quote**

L'emissione di Quote avviene al prezzo di emissione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto per Quota (secondo la definizione riportata di seguito) della Classe di Quote pertinente di un Fondo, se previsto, più un premio di emissione (fino a un massimo indicato nel relativo allegato) a favore della Società di Gestione ovvero delle società di distribuzione. Il premio di emissione applicabile a ogni emissione è specificato nel relativo certificato di sottoscrizione. Se in un paese in cui vengono vendute le Quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di emissione aumenta di conseguenza.

Le società di distribuzione possono acquistare o vendere Quote per proprio conto. Queste operazioni vengono eseguite ai prezzi di emissione e rimborso applicabili.

Le richieste di sottoscrizione pervenute entro le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) di un giorno di valutazione presso la Società di Gestione o l'agente per i trasferimenti e conservatore del registro vengono evase al prezzo di emissione applicabile nel giorno di valutazione successivo. Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) vengono evase al prezzo di emissione applicabile nel giorno di valutazione successivo. La Società di Gestione ha facoltà di rifiutare l'investimento nel caso in cui non riceva tutta la documentazione considerata necessaria ai fini dell'apertura del conto. Le quote verranno trasferite nell'importo appropriato subito dopo l'emissione tramite il rilascio di conferme di quote. Il prezzo di emissione è dovuto dopo due giorni lavorativi bancari dal rispettivo giorno di valutazione.

Se dopo 15 giorni lavorativi bancari dall'accredito dell'importo dell'investimento su uno dei conti dei soggetti incaricati dei pagamenti alla Società di Gestione non perviene alcuna richiesta di sottoscrizione, l'importo viene rimborsato.

Le Quote dei Fondi vengono emesse esclusivamente come quote in forma nominativa, certificate da conferme scritte da parte della Società di Gestione. In caso di quote in forma nominativa, agli investitori vengono attribuite anche frazioni di quote.

L'iscrizione del nome del sottoscrittore nel registro dei sottoscrittori costituisce la prova della proprietà di tale sottoscrittore delle sue quote in forma nominativa. Le Quote in forma nominativa possono essere trasferite a terzi mediante dando opportune istruzioni all'agente per i trasferimenti e conservatore del registro.

La Società di Gestione si riserva il diritto di sospendere tale emissione di Quote in modo temporaneo o permanente. In tali casi, i pagamenti già versati saranno rimborsati immediatamente.

Le Quote possono essere acquisite dalla Società di Gestione, dall'agente per i trasferimenti e conservatore del registro o dagli agenti di vendita. Indipendentemente da un'eventuale vendita a terzi, per l'acquisto o il rimborso di quote gli investitori possono rivolgersi in qualsiasi momento direttamente alla Società di Gestione.

La Società di Gestione richiama l'attenzione dei sottoscrittori sul fatto che essi potranno far valere i propri diritti direttamente nei confronti di GAMAX FUNDS solo nel caso in cui siano iscritti nel registro dei sottoscrittori con il proprio nome. Nei casi in cui un sottoscrittore abbia investito in GAMAX FUNDS o in un Fondo avvalendosi di un intermediario che ha effettuato l'investimento a proprio nome ma su mandato del sottoscrittore, potrebbe non essere possibile far valere tutti i diritti del sottoscrittore nei confronti di GAMAX FUNDS direttamente tramite l'investitore. Si consiglia ai sottoscrittori di informarsi in merito ai propri diritti.

Le quote dei Fondi non possono essere acquisite da soggetti statunitensi né venduti agli stessi.

Per "soggetti statunitensi" si intendono le persone fisiche o giuridiche che, indipendentemente dalla fonte del loro reddito, (i) hanno la cittadinanza statunitense; (ii) hanno la propria residenza negli Stati Uniti; (iii) sono in possesso di una green card; (iv) hanno soggiornato negli Stati Uniti per un certo numero di giorni consecutivi negli ultimi tre anni soddisfacendo il cosiddetto "substantial presence test"; o (v) sono società, partnership o entità organizzate negli Stati Uniti d'America od operanti ai sensi delle legge degli Stati Uniti d'America o di una delle loro suddivisioni politiche, o sono attività o trust soggetti alle leggi federali in materia d'imposta sul reddito degli Stati Uniti d'America. In particolare, il termine include tutti i cittadini degli Stati Uniti d'America che rientrino nel campo d'applicazione della normativa FATCA ("Foreign Account Tax Compliance") promulgata a marzo 2010 nell'ambito della legge "Hiring Incentives to Restore Employment Act".

In virtù dell'entrata in vigore della normativa FATCA il 1° gennaio 2013, i sottoscrittori e i soggetti interessati all'acquisizione di quote sono tenuti a dimostrare di non essere soggetti statunitensi e che non stanno acquisendo quote di GAMAX FUNDS o di uno dei Fondi su istruzioni di soggetti statunitensi, né intendono rivenderle agli stessi, oppure, a seconda dei casi, di non rientrare nell'ambito di applicazione della normativa FATCA.

Le disposizioni FATCA stabiliscono l'obbligo di comunicazione all'Internal Revenue Service ("IRS"), l'autorità fiscale federale degli Stati Uniti, nel caso in cui un soggetto statunitense disponga direttamente o indirettamente di conti o entità giuridiche non statunitensi. L'omissione della comunicazione delle informazioni richieste può comportare l'imposizione di una ritenuta d'acconto pari al 30% sui redditi di origine statunitense (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui redditi lordi derivanti dalla vendita o da altre cessioni di attività che potrebbero costituire redditi da interessi o dividendi statunitensi.

In data 28 marzo 2014 il Granducato del Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ("IGA") mirato a semplificare per i fondi il rispetto delle disposizioni FATCA, come nella fattispecie, ed evitare la ritenuta d'acconto precedentemente descritta. Ai sensi dell'IGA, il fondo o la società di gestione deve trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni concernenti identità e investimenti degli investitori, nonché il reddito da essi conseguito. L'autorità fiscale lussemburghese inoltra automaticamente le suddette informazioni all'IRS.

Tuttavia non si tratta di un'operazione necessaria a meno che il fondo non si possa appellare a un'esenzione fiscale specifica o a una classificazione di "deemed-compliant" (presunta conformità) ai sensi dell'IGA. In questo contesto la Società di Gestione ipotizza che il Fondo ricada nella categoria "deemed-compliant" e pertanto impone determinate restrizioni specifiche concernenti gli investitori ammissibili. Di conseguenza, la Società di Gestione non è tenuta a inoltrare le informazioni sugli investitori alle autorità fiscali lussemburghesi.

Ferme restando eventuali disposizioni discordanti contenute nel presente Prospetto di vendita e nella misura consentita dal diritto lussemburghese, la Società di Gestione ha il diritto di:

- trattenere eventuali imposte o tributi simili che è legalmente tenuta a trattenere, ai sensi di legge o di altre normative, relativamente a tutte le quote di un Fondo;
- esigere da ogni sottoscrittore o titolare effettivo delle quote di fornire tempestivamente i suddetti dati personali che la Società di Gestione ritenga a propria discrezione necessari ai fini dell'osservanza di tutte le leggi e/o della determinazione immediata dell'ammontare da trattenere;
- inoltrare tutti i suddetti dati personali alle autorità fiscali o di vigilanza, come previsto ai sensi di legge o dalle suddette autorità;
- trattenere il pagamento di eventuali proventi di dividendi o rimborsi a un sottoscrittore fino a quando la Società di Gestione non disponga di informazioni sufficienti a determinare l'importo corretto da trattenere.

Si invitano tutti i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito al possibile impatto della normativa FATCA sull'investimento nel Fondo.

### **3.3. Rimborso di quote**

I sottoscrittori possono richiedere il rimborso delle proprie quote in qualsiasi momento alla Società di Gestione, all'agente per i trasferimenti e conservatore del registro, ai soggetti incaricati dei pagamenti o alle società di vendita.

L'importo minimo per il rimborso delle quote di ciascun Fondo è pari a EUR 500. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di accettare, a propria discrezione, richieste di rimborso per un importo inferiore a EUR 500. La Società di Gestione è inoltre tenuta a rimborsare le quote per conto del rispettivo Fondo al prezzo di rimborso applicabile. Le richieste di rimborso pervenute alla Società di Gestione o all'agente per i trasferimenti e conservatore del registro le registrazioni entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) di un giorno di valutazione sono evase al prezzo di rimborso del giorno di valutazione successivo. Le richieste di rimborso pervenute dopo le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) vengono evase al prezzo di rimborso applicabile il giorno di valutazione successivo. Il prezzo di rimborso corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote pertinente di un Fondo. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene mediante bonifico bancario entro sette giorni lavorativi bancari dal rispettivo giorno di valutazione. Il pagamento avviene esclusivamente su un conto a nome del sottoscrittore o su un conto di un rappresentante autorizzato del sottoscrittore. In caso di pagamenti non effettuati in euro, il sottoscrittore si farà carico di tutte le spese derivanti dalla conversione di valuta.

Nel caso in cui un sottoscrittore chiedi il rimborso di una parte o della totalità delle quote di un Fondo, i proventi del rimborso potranno essere totalmente o parzialmente reinvestiti in quote dello stesso Fondo o di un altro Fondo senza il pagamento di una commissione di emissione. A tal proposito, è obbligatorio presentare una richiesta in forma scritta alla Società di Gestione o a un soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre 90 giorni dalla vendita corrispondente.

In caso di un numero ingente di richieste di rimborso, la Società di Gestione, previo accordo della Banca depositaria, si riserva il diritto di rimborsare le quote al prezzo di rimborso applicabile solo dopo aver ceduto prontamente attività di importo corrispondente, tenendo tuttavia conto degli interessi di tutti i sottoscrittori.

Il prezzo di rimborso viene calcolato nella valuta di calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo.

### **3.4. Riacquisto di quote da parte della Società di Gestione**

La Società di Gestione ha la facoltà di imporre restrizioni, da lei ritenute necessarie, al fine di garantire che l'acquisto o il possesso di quote da parte di un sottoscrittore non comporti una violazione dei requisiti legali o normativi.

La Società di Gestione può inoltre imporre restrizioni ai sottoscrittori che, a suo parere, acquisiscono o possiedono quote in circostanze tali che potrebbero determinare un obbligo fiscale a carico del Fondo o che potrebbero procurare al Fondo un altro svantaggio che esso diversamente non subirebbe. In particolare, la Società di Gestione può escludere l'acquisizione o il possesso di quote (i) da parte di soggetti statunitensi (come definiti nel paragrafo 3.2), (ii) da parte di persone che non mettono a disposizione della Società di Gestione o di terzi da essa incaricati a tale scopo le informazioni richieste dalla Società di Gestione o dai terzi da essa incaricati a tale scopo, che sono necessarie ai fini dell'osservanza della normativa FATCA e di altre disposizioni legali statunitensi o (iii) da parte di qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente causare rischi finanziari al Fondo. La Società di Gestione è autorizzata a riacquistare quote detenute dai suddetti sottoscrittori al Valore Patrimoniale Netto applicabile, anche contrariamente alla loro volontà.

Nel caso in cui un sottoscrittore di quote risulti essere un soggetto statunitense, un istituto finanziario non partecipante o una società estera passiva con uno o più proprietari statunitensi, la Società di Gestione ha facoltà di richiedere ai diversi sottoscrittori di quote tutte le imposte o le penali da essa sostenute a causa della violazione delle norme FATCA e dell'IGA. Inoltre la Società di Gestione ha la facoltà di riacquistare le quote a propria discrezione.

### **3.5. Conversione di quote**

I sottoscrittori possono convertire, interamente o parzialmente, le proprie quote in quote della stessa Classe di un altro Fondo. Nell'arco di un anno solare vengono evase gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di ciascun sottoscrittore, tranne nelle circostanze riportate negli allegati. Ogni conversione aggiuntiva è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite a favore della Società di Gestione.

Le richieste di conversione devono essere inoltrate alla Società di Gestione, all'agente per i trasferimenti e conservatore del registro o a uno dei soggetti incaricati dei pagamenti o alle società di distribuzione, e possono essere soggette alle restrizioni riportate negli allegati.

Le richieste di conversione pervenute alla Società di Gestione o all'agente per i trasferimenti e conservatore del registro entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) di un giorno di valutazione sono evase al Valore Patrimoniale Netto del giorno di valutazione successivo. Le richieste di conversione pervenute dopo le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) sono evase al Valore Patrimoniale Netto del giorno di valutazione successivo.

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni che disciplinano il rimborso di quote.

### **3.6. Gestione della liquidità**

La Società di Gestione può, in relazione a tutti i Fondi, utilizzare gli strumenti di gestione della liquidità indicati di seguito per gestire il rischio di liquidità. Gli strumenti di gestione della liquidità consentono alla Società di Gestione di gestire in modo più efficace la liquidità dei Fondi, fronteggiare le pressioni sui rimborsi in condizioni di mercato avverse e tutelare gli interessi degli investitori dei Fondi.

#### **Applicazione di un limite ai rimborsi di Quote**

Qualora, in un determinato giorno di valutazione, le richieste di rimborso delle quote di un Fondo rappresentino complessivamente più del dieci per cento (10%) (la "Soglia di attivazione dei Limiti ai rimborsi") del valore patrimoniale netto del Fondo stesso, la Società di gestione potrà decidere che la parte di tali richieste (calcolata su base pro-quota) eccedente la Soglia di attivazione dei Limiti ai rimborsi sia differita al giorno di valutazione successivo o a quelli seguenti (il "Limite ai Rimborsi"), fino alla completa evasione della richiesta. Nel giorno di valutazione successivo o in quelli seguenti, le richieste di rimborso soggette al Limite ai rimborsi saranno soddisfatte con priorità rispetto alle richieste presentate con riferimento a tale giorno di valutazione. La decisione di attivare il Limite ai Rimborsi si applica uniformemente a tutti gli investitori che abbiano presentato richiesta di rimborso per il giorno di valutazione di riferimento.

La Società di gestione si riserva inoltre il diritto di posticipare il pagamento dei proventi di rimborso oltre il normale periodo entro il quale viene corrisposto il prezzo di rimborso conformemente alle disposizioni riportate nella precedente sezione 3.3 (Rimborso di quote).

#### **Misura antidiluitoria**

La Società di gestione si riserva il diritto di imporre una "misura antidiluitoria" rispetto a tutti i Fondi. Per "misura antidiluitoria" si intende un onere a carico di un sottoscrittore, corrisposto al Fondo al momento della sottoscrizione o del rimborso di azioni, finalizzato a compensare il Fondo stesso dei costi di liquidità sostenuti a causa dell'entità dell'operazione e a garantire che gli altri sottoscrittori non siano ingiustamente svantaggiati. Tale misura antidiluitoria rappresenterebbe una copertura degli spread di mercato (la differenza tra i prezzi ai quali le attività sono valutate e/o acquistate o vendute) e dei costi di transazione espliciti e impliciti; tra questi figurano le commissioni di transazione, le commissioni di intermediazione, gli oneri fiscali, nonché l'impatto dei vincoli di liquidità sulla valutazione delle attività e altri costi di negoziazione relativi all'acquisto o alla dismissione delle attività. La misura antidiluitoria sarà fissata a un massimo del 2% del valore patrimoniale netto del Fondo pertinente e potrà essere applicata nel caso di ricezione di richieste di sottoscrizione o rimborso nette superiori a una determinata soglia del valore patrimoniale netto di un Fondo, tra cui sottoscrizioni e/o rimborsi che debbano essere effettuati a seguito di richieste di conversione da un Fondo a un altro Fondo. La soglia è fissata al 5% del valore patrimoniale netto del Fondo pertinente, salvo diversamente specificato per un determinato Fondo o per più Fondi nei loro rispettivi allegati al presente Prospetto. La misura antidiluitoria, se applicata, sarà imposta al fine di preservare il valore delle attività sottostanti. Tale misura andrà ad aggiungersi al prezzo di emissione delle quote nel caso di richieste di sottoscrizione nette superiori alla soglia indicata e sarà dedotta dal prezzo al quale le quote saranno rimborsate nel caso di richieste di rimborso nette superiori alla soglia indicata (comprese le quote emesse o rimborsate a seguito di richieste di conversione). Tale eventuale misura antidiluitoria sopra specificata sarà imposta al fine di preservare il valore delle attività sottostanti e sarà versata sul conto del Fondo interessato.

#### **4. Esercizio finanziario e distribuzioni**

L'esercizio finanziario di GAMAX FUNDS corrisponde all'anno solare.

Ai sensi dell'Articolo 13 delle Condizioni Contrattuali, dopo la fine di ogni esercizio finanziario la Società di Gestione stabilisce l'importo della distribuzione annuale per il Fondo pertinente nonché la data di distribuzione annuale.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire il tasso di distribuzione dei dividendi, che può essere pari a zero a zero a seconda delle condizioni di mercato.

Inoltre, la Società di Gestione può decidere di effettuare distribuzioni intermedie. La politica di distribuzione, pubblicata nell'allegato, può differire per ogni Fondo.

Le distribuzioni possono essere effettuate solo nella misura in cui non facciano scendere il Valore Patrimoniale Netto di GAMAX FUNDS al di sotto dell'importo minimo previsto ai sensi di legge. Attualmente, tale importo minimo ammonta a un milione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000).

Gli eventuali diritti alla distribuzione cadono in prescrizione dopo cinque anni dalla data in cui è dovuto il pagamento. In tal caso le attività corrispondenti torneranno al rispettivo Fondo.

Le distribuzioni vengono effettuate mediante bonifico o assegno bancario.

## 5. Imposte e costi

Nel Granducato di Lussemburgo GAMAX FUNDS è tenuto al pagamento di una "taxe d'abonnement" da versare a cadenza trimestrale, pari allo 0,05% annuo del patrimonio netto evidenziato alla fine di ogni trimestre. Il reddito dei Fondi non è tassato in Lussemburgo. Tuttavia, è possibile che i Fondi siano soggetti a ritenute alla fonte nei paesi in cui viene investito il loro patrimonio.

Ai sensi della legislazione fiscale attualmente in vigore, in linea di massima i sottoscrittori nel Granducato del Lussemburgo non sono soggetti a nessuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito, sulle donazioni o sulle successioni, a ritenute alla fonte o ad altri tipi di imposte (sono esclusi i sottoscrittori domiciliati o residenti in Lussemburgo o aventi una sede o un rappresentante permanente in Lussemburgo).

### *Scambio di informazioni su meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica*

A seguito dell'adozione della legge del Lussemburgo del 25 marzo 2020 ("Legge DAC 6") che recepisce la Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, alcuni intermediari, e in alcuni casi alcuni contribuenti, dovranno comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi entro un determinato lasso di tempo determinate informazioni su meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica.

Un meccanismo transfrontaliero soggetto a obbligo di notifica comprende gli eventuali meccanismi che (i) interessino più Stati membri o uno Stato membro e uno Stato non membro e (ii) presentino almeno una caratteristica o una proprietà che segnali un'indicazione di rischio potenziale di evasione fiscale secondo quanto stabilito dalla Legge DAC 6 ("Elemento distintivo"). Un meccanismo transfrontaliero rientra nell'ambito di applicazione della Legge DAC 6 solo nel caso in cui la sua prima fase sia stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 o nel caso in cui uno dei seguenti eventi scatenanti (gli "Eventi scatenanti") si verifichi a decorrere dal 1° luglio 2020: il meccanismo è reso disponibile per l'attuazione, il meccanismo è pronto per essere attuato, la prima fase dell'attuazione del meccanismo risulta completata oppure viene offerto supporto, assistenza o consulenza per quanto riguarda la progettazione, la commercializzazione, l'organizzazione, la predisposizione all'attuazione o la gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto a obbligo di notifica.

Con effetto dal 1° gennaio 2021, la Legge DAC 6 impone ad alcuni soggetti coinvolti nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero che soddisfano i criteri generali UE ("Intermediari") di divulgare le informazioni alle autorità fiscali del Lussemburgo entro e non oltre trenta giorni dall'Evento scatenante. Le suddette informazioni comprendono i dettagli identificativi dell'Intermediario e del contribuente e, ove opportuno, i dati identificativi e finanziari del meccanismo transfrontaliero. In alcune circostanze, anziché all'Intermediario, l'obbligo di notifica può essere trasferito al contribuente interessato di un meccanismo transfrontaliero soggetto a obbligo di notifica.

Le informazioni fornite saranno scambiate in modo automatico dalle autorità fiscali del Lussemburgo con le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri dell'UE.

A seconda dei casi, la Società di Gestione può essere considerata un potenziale Intermediario, con l'obbligo di segnalare meccanismi transfrontalieri che soddisfano uno o più Elementi distintivi, e/o le operazioni contemplate nel presente Prospetto possono eventualmente essere classificate come meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica ai sensi della Legge DAC 6. In virtù di tali considerazioni, la Società di Gestione ha facoltà di intraprendere qualsiasi azione da essa ritenuta richiesta, necessaria, consigliabile, auspicabile od opportuna al fine di adempiere agli obblighi di notifica imposti agli Intermediari e/o ai contribuenti ai sensi della Legge DAC 6. La segnalazione tardiva, incompleta, inesatta o mancante è soggetta a una sanzione massima di 250.000 euro. I sottoscrittori, in qualità di contribuenti, sono eventualmente vincolati a un obbligo secondario di notificare eventuali meccanismi specifici.

Si informano i sottoscrittori che la direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2016 (o sarà abolita con effetto dal 1° gennaio 2017 in Austria) e che il 9 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (la "Direttiva DAC"), entrata in vigore il 1° gennaio 2016. L'obiettivo fondamentale e generale è quello di standardizzare il sistema di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale e di avviare l'adozione del Common Reporting Standard (Standard comune di rendicontazione, "CRS") all'interno dell'Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2016. Facilitando in tal modo lo scambio di informazioni, l'obiettivo è quello di fornire una tassazione più efficace dei redditi e dei patrimoni di persone fisiche in paesi diversi da quelli di residenza ai fini fiscali. Inoltre, il Lussemburgo ha sottoscritto l'Accordo Multilaterale OCSE sull'Autorità Competente (l'"Accordo Multilaterale") in materia di scambio automatico di informazioni ai sensi della normativa CRS dell'OCSE. In conformità a tale Accordo multilaterale, dal 1° gennaio 2016 il Lussemburgo ha stabilito di scambiare in modo automatico le informazioni relative ai conti finanziari con altre giurisdizioni partecipanti. La Legge del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 ("Legge CRS") ha recepito nel diritto nazionale l'Accordo Multilaterale e la Direttiva DAC, che introduce lo standard di rendicontazione CRS.

Ai sensi della Legge CRS, la Società di Gestione può essere obbligata, tra le altre cose, a comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi il nome, il recapito, lo/gli Stato/i membro/i di residenza, il numero di identificazione fiscale e la data e il luogo di nascita di ogni persona soggetta a obbligo di notifica e, in caso di "NFE passive", di ciascun soggetto controllante che abbia obbligo di notifica. Le autorità fiscali lussemburghesi provvederanno a trasmettere automaticamente tali informazioni al rispettivo Stato membro di residenza/giurisdizione partecipante.

La capacità della Società di Gestione di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge CRS dipende dalla collaborazione dei sottoscrittori dei Fondi, che di conseguenza sono tenuti a mettere a disposizione della Società di Gestione tutte le informazioni (in particolare riguardanti i titolari diretti o indiretti dei sottoscrittori) che, secondo il parere della Società di Gestione, siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi. Ogni sottoscrittore dichiara di essere pronto a fornire le suddette informazioni su richiesta.

Il sottoscrittore che manchi di esibire la documentazione richiesta sarà soggetto al pagamento di tutte le tasse e/o altre sanzioni imposte alla Società di Gestione e/o a GAMAX FUNDS in conseguenza della mancata presentazione, secondo quanto previsto dalla Legge CRS. In tali casi, la Società di Gestione può a sua discrezione riacquistare le quote di un Fondo detenute dal sottoscrittore interessato.

Non è da escludersi che altri sottoscrittori che abbiano adempiuto ai loro obblighi informativi siano anch'essi soggetti al pagamento di tasse e/o sanzioni a causa dell'omissione di un altro sottoscrittore, nonostante la Società di Gestione prenda ogni misura opportuna per acquisire le informazioni e le documentazioni al fine di adempiere ai suoi obblighi ed evitare questo tipo di tasse e/o sanzioni.

Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito ai possibili effetti della Legge CRS e alle conseguenze di un investimento in un Fondo.

Si invitano inoltre i potenziali investitori a informarsi e, se necessario, a richiedere consulenza in merito alle leggi e alle normative applicabili in caso di acquisto, proprietà e rimborso di quote.

A fronte della gestione di GAMAX FUNDS, la Società di Gestione riceve, a valere sulle attività del Fondo pertinente, una commissione fissa e una commissione di performance ("Commissione di performance"). Tali commissioni sono indicate separatamente per ciascun Fondo nel rispettivo allegato.

Inoltre, la Società di Gestione riceve una commissione di servizio pari allo 0,3% annuo per le quote A.

Il gestore degli investimenti riceve, a valere sulle attività del rispettivo Fondo, una commissione pari allo 0,02% annuo del patrimonio netto del Fondo interessato (più l'eventuale IVA applicabile).

Il cash manager riceve a valere sulle attività del rispettivo Fondo, una commissione pari allo 0,01% annuo del patrimonio netto del comparto interessato (più l'eventuale IVA applicabile).

La commissione di ciascun portfolio manager è a carico della Società di Gestione o del gestore degli investimenti (quest'ultimo viene rimborsato a sua volta dalla Società di Gestione a valere sulla remunerazione di quest'ultima) e non è a carico delle attività di un singolo Fondo. Ai portfolio manager non vengono rimborsati eventuali esborsi e spese a valere sulle attività dei singoli Fondi.

La commissione della Banca depositaria e dell'agente amministrativo centrale ("Commissione di servizio") può ammontare a un massimo dello 0,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto del rispettivo Fondo, con una commissione minima di EUR 31.000 su base annua a livello di Fondo e di EUR 93.000 su base annua a livello di GAMAX FUNDS.

Questa Commissione di servizio è dovuta mensilmente e non include le commissioni di transazione o le commissioni dei subdepositari o di fornitori di servizi analoghi. Gli eventuali esborsi in contanti o i costi dei progetti della Banca depositaria e dell'agente amministrativo centrale sostenuti in relazione a GAMAX FUNDS e che non sono inclusi in questa Commissione di servizio possono essere rimborsati o versati alla Banca depositaria o all'agente amministrativo centrale a valere sulle attività del rispettivo Fondo. L'importo effettivo versato a valere sulle attività di GAMAX FUNDS a favore della Banca depositaria e dell'agente amministrativo centrale è riportato nella relazione annuale di GAMAX FUNDS.

A fronte dei servizi erogati l'agente per i trasferimenti e conservatore del registro percepisce una commissione pari a un massimo dello 0,35% annuo (per le quote A) e dello 0,10% annuo (per le quote I) del patrimonio netto del rispettivo Fondo.

Le commissioni summenzionate vengono pagate a valere sulle attività del Fondo in questione. Fatta eccezione per la Commissione per aumento di valore a favore della società di gestione, tali commissioni vengono calcolate su base giornaliera e pagate ogni mese in via posticipata. Tutti i costi vengono imputati in primo luogo al reddito corrente, poi alle plusvalenze e infine alle attività del singolo Fondo.

Oltre ai costi sostenuti in relazione all'acquisto e alla cessione di attività dei Fondi, alle rispettive attività dei Fondi possono essere addebitati i seguenti esborsi e spese:

- a) Costi di contabilità e revisori contabili;
- b) Costi di consulenza legale;
- c) Commissioni, oneri, costi e spese ragionevoli di ciascun agente di collocamento, agente di strutturazione, soggetto incaricato dei pagamenti, banca corrispondente e altro agente di vendita;
- d) Commissioni addebitate da banche e operatori di borsa e per il finanziamento delle imprese, ivi compresi gli interessi per prestiti, il calcolo degli indici, l'assegnazione delle performance, il controllo dei rischi e le commissioni e i costi per servizi analoghi
- e) Imposte e oneri richiesti da qualsiasi autorità fiscale;
- f) Costi ed esborsi sostenuti in relazione alla quotazione in borsa e all'adempimento dei rispettivi requisiti;
- g) Commissioni della Banca depositaria e commissioni di trasferimento;
- h) Costi assicurativi;
- i) Tutti gli altri costi ed esborsi, ivi compresi i costi di emissione e di rimborso delle quote;

- j) Costi di preparazione, traduzione, stampa e/o invio delle Condizioni Contrattuali e di tutti gli altri documenti relativi a GAMAX FUNDS o al Fondo pertinente in tutte le lingue, tra cui documentazione, prospetti di vendita, KID (come definiti di seguito), documenti per la quotazione in borsa, importanti relazioni informative annuali e semestrali, relazioni speciali, conferme concernenti la sottoscrizione di quote e notifiche ai sottoscrittori che devono essere depositati presso tutte le autorità pubbliche responsabili per il Fondo o uno dei Fondi o la vendita del rispettivo Fondo (comprese le associazioni di operatori mobiliari locali) e i costi per la trasmissione dei summenzionati documenti ai sottoscrittori;
- k) Spese pubblicitarie in relazione alla vendita di quote o del/i Fondo/i;
- l) Costi di pubblicazione delle comunicazioni su quotidiani di ogni giurisdizione interessata;
- m) Tutti i costi relativi alla ristrutturazione del Fondo e/o dei rispettivi Fondi;
- n) Tutti i costi e gli esborsi sostenuti in relazione alle operazioni di prestito titoli da parte di un Fondo, ivi compresi (i) tutti i costi e gli esborsi amministrativi e/o operativi della Società di Gestione o della banca depositaria e (ii) tutte le commissioni, i costi e gli esborsi di eventuali agenti di prestito, broker, operatori, gestori terzi o altri agenti i cui servizi devono essere resi. Dopo la deduzione dei suddetti importi, il reddito percepito dall'investimento delle garanzie in contanti e l'altro reddito conseguito dalle operazioni di prestito titoli sono ripartiti tra il Fondo interessato e l'agente di prestito (più l'eventuale IVA applicabile). Questa ripartizione viene di volta in volta specificata per iscritto.
- o) Nel caso in cui la Società di Gestione o un gestore terzo negozi il rimborso di parte delle commissioni addebitate da broker od operatori in relazione all'acquisizione e/o alla cessione di titoli di un Fondo ("Rimborso di commissioni"), tale Rimborso di commissioni viene versato a favore del Fondo interessato. La Società di Gestione o il gestore terzo hanno diritto a un rimborso, da parte del Fondo pertinente, delle loro rispettive commissioni, costi ed esborsi, ragionevoli e documentati, che sono direttamente correlati alla trattativa relativa a un Rimborso di commissioni e al monitoraggio dei programmi istituiti al fine di raggiungere gli standard più elevati per l'esercizio del mandato, i servizi aggiuntivi e la ricerca sull'investimento eseguiti per i Fondi. Il suddetto importo da rimborsare non supererà in ogni caso il 50% della somma del Rimborso di commissioni. Di conseguenza, è possibile che la Società di Gestione o il gestore terzo in questione non abbia alcun diritto al rimborso di tutte o di una parte delle commissioni, dei costi e degli esborsi sostenuti in relazione al Rimborso di commissioni; e
- p) Tutti i compensi e i costi, le commissioni e gli esborsi adeguatamente documentati e sostenuti da un gestore terzo in relazione a servizi di calcolo dell'indice, assegnazione delle performance, controllo del rischio, misurazione della performance, analisi del rischio, ricerca e servizi corrispondenti eseguiti per un Fondo (i compensi, i costi, le commissioni e gli esborsi riportati al punto 5 (p) saranno pari allo 0,045% annuo del patrimonio netto del Fondo pertinente), più l'eventuale IVA applicabile in ogni caso.

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare parzialmente o totalmente e in via permanente o temporanea alle commissioni, alle spese e agli esborsi maturati in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

La relazione annuale certificata di GAMAX FUNDS contiene tutte le informazioni relative alla totalità dei costi sostenuti.

## **6. Informazioni generali**

### **6.1. Società di Gestione**

GAMAX FUNDS è gestita da Mediolanum International Funds Limited in regime di libera erogazione di servizi in conformità agli Articoli 119 e successivi della Legge del 2010. È stata costituita il 27 marzo 1997 come società per azioni di diritto irlandese e ha sede legale all'indirizzo No. 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E04, Irlanda. Dispone di un capitale azionario autorizzato di EUR 6.250.000 e un capitale in circolazione, emesso e interamente versato pari a EUR 165.203.

Nel caso in cui vengano nominati uno o più gestori degli investimenti e/o portfolio manager e/o cash manager, la Società di Gestione si impegna a garantire il coordinamento delle attività di questi gestori.

#### *Politica di remunerazione della Società di Gestione*

La Società di Gestione ha adottato una politica di remunerazione coerente con una gestione del rischio, prudente ed efficace, che non incoraggia né l'assunzione di rischi contraria ai profili di rischio del Fondo, né ostacola il rispetto dell'obbligo della Società di Gestione di operare nel migliore interesse del Fondo e dei suoi sottoscrittori.

Questa politica di remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e viene rivista almeno una volta all'anno. La politica di remunerazione si basa sul principio che la remunerazione debba essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, dei Fondi che essa gestisce e dei rispettivi sottoscrittori e prevede altresì misure tese a evitare i conflitti d'interessi.

Tra gli obiettivi della politica di remunerazione figurano tra l'altro i seguenti:

- (a) Promozione di un ambiente orientato alla performance,
- (b) Garanzia di un rapporto bilanciato tra retribuzione fissa e variabile che prende in considerazione l'importanza e la responsabilità del ruolo di ogni dipendente e che contribuisce all'incentivazione di linee di condotta e azioni adeguate, e
- (c) Garanzia e promozione di un comportamento efficace nei confronti del rischio.

I dettagli sull'attuale politica di remunerazione della Società di Gestione, che comprendono, tra l'altro, una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici e dei responsabili della concessione di tali retribuzioni e benefici, sono pubblicati su [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie) e vengono forniti a titolo gratuito agli investitori che ne fanno richiesta.

### **6.2. Gestore degli investimenti**

Inoltre, la Società di Gestione è il gestore degli investimenti ed è responsabile della gestione del patrimonio di tutti i Fondi in linea con gli obiettivi, la politica e i limiti di investimento applicabili al rispettivo Fondo.

### **6.3. Portfolio manager**

La Società di Gestione può delegare interamente o parzialmente, a uno o più portfolio manager, i propri diritti e doveri con riferimento all'investimento, alla vendita e al reinvestimento di tutte o di una parte delle attività di uno o più Fondi.

Per i Fondi multi-manager è consentito assegnare parti di attività a uno o più portfolio manager (i "Co-Portfolio Manager").

La Società di Gestione sarà responsabile della selezione e della nomina dei Co-Portfolio Manager per quanto riguarda un Fondo multi-manager al fine di delegare in modo completo o parziale l'adempimento giornaliero dei suoi obblighi di gestione degli investimenti e dei servizi di consulenza per gli investimenti relativamente ad alcune attività del Fondo. La Società di Gestione è responsabile del monitoraggio dei risultati complessivi del Fondo e del ribilanciamento dell'allocazione del portafoglio del Fondo. La Società di Gestione è tenuta a ripartire le attività del Fondo tra i Co-Portfolio Manager nelle proporzioni previste e ritenute, a propria discrezione, adeguate a raggiungere l'obiettivo del Fondo.

La Società di Gestione sarà inoltre responsabile del monitoraggio del sistema di gestione del rischio attuato a livello di ogni Co-Portfolio Manager e della conformità generale del Fondo ai limiti di investimento applicabili. La Società di Gestione monitorerà anche i risultati dei Co-Portfolio Manager in relazione al Fondo al fine di valutare l'eventuale necessità di apportare modifiche/effettuare sostituzioni. La Società di Gestione ha facoltà di nominare o sostituire i Co-Portfolio Manager in relazione al Fondo in qualsiasi momento e in conformità a eventuali regolamenti in vigore o periodi di preavviso applicabili.

I Co-Portfolio Manager possono essere sostituiti senza alcun preavviso ai sottoscrittori. L'elenco dei Co-Portfolio Manager e dei loro eventuali rispettivi subdelegati che gestiscono effettivamente il Fondo sarà messo a disposizione su richiesta e a titolo gratuito presso la sede legale della Società di Gestione e sulla pagina web di MIFL, all'indirizzo <https://www.mifl.ie/products/gamax-funds>, presso cui è consultabile l'elenco. L'elenco dei Co-Portfolio Manager che hanno agito in tale funzione per un Fondo multi-manager durante il periodo in rassegna è riportato nelle relazioni periodiche di GAMAX FUNDS.

#### **6.4. Cash manager**

Inoltre, la Società di Gestione amministrare ha la responsabilità di gestire le attività liquide accessorie dei Fondi con l'obiettivo di massimizzare gli utili derivanti da questa parte del portafoglio del Fondo interessato.

#### **6.5. Banca depositaria, agente amministrativo centrale, agente per i trasferimenti e conservatore del registro**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch opera in qualità di Banca depositaria del fondo (il "Depositario") in conformità al Contratto di Banca depositaria e Principale Soggetto Incaricato dei Pagamenti del 29 luglio 2019 stipulato tra la Società di Gestione, che opera per conto di GAMAX FUNDS, e il Depositario (il "Contratto di Banca Depositaria e Principale Soggetto Incaricato dei Pagamenti"), nonché alle disposizioni pertinenti della Direttiva OICVM.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch opera in qualità di filiale di CACEIS Bank, società per azioni (société anonyme) costituita ai sensi del diritto francese con un capitale sociale di 1.280.677.691,03 euro, sede legale presso 89-91, rue Gabriel Peri, 92120 Montrouge, Francia e iscritta nel registro del commercio e delle imprese francese con il codice 692 024 722 RCS Nanterre. CACEIS Bank è un istituto di credito autorizzato dalla Banca Centrale Europea ("BCE") e dalla "Autorité de contrôle prudentiel et de résolution" ("ACPR"). È inoltre autorizzata a svolgere, attraverso la propria filiale del Lussemburgo, attività bancarie e di amministrazione centrale in Lussemburgo.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch opera in qualità di agente amministrativo centrale del Fondo ("**Agente amministrativo centrale**"). L'attività dell'Agente amministrativo centrale può essere suddivisa in 2 funzioni principali: la funzione di calcolo e contabilità NAV e la funzione di comunicazione ai clienti.

La funzione di calcolo e contabilità del NAV è responsabile della corretta e completa registrazione delle operazioni per una tenuta adeguata dei libri contabili del Fondo in conformità agli obblighi di legge, normativi e contrattuali in vigore, nonché ai sensi dei rispettivi principi contabili. Risponde inoltre del calcolo e della produzione di NAV del fondo in conformità alla normativa vigente in materia.

La funzione di comunicazione ai clienti comprende la produzione e la consegna dei documenti riservati destinati agli investitori. Sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, l'Agente amministrativo centrale può delegare varie funzioni e mansioni ad altre entità qualificate e responsabili del loro svolgimento in conformità con la normativa vigente applicabile.

I sottoscrittori hanno facoltà di consultare su richiesta, presso la sede legale della Società di Gestione, il Contratto di Banca Depositaria e Principale Soggetto Incaricato dei Pagamenti per ottenere una migliore comprensione e conoscenza dei compiti e delle responsabilità limitate del Depositario e dell'Agente amministrativo centrale.

Il Depositario è stato incaricato della custodia e/o, a seconda dei casi, della tenuta dei registri e della verifica della proprietà delle attività dei Comparti ed è tenuto ad adempiere agli obblighi e ai doveri previsti dalla Parte I della Legge. In particolare, il Depositario è tenuto a garantire un monitoraggio efficace e corretto dei flussi di cassa del Fondo.

In conformità alla Normativa OICVM, il Depositario è tenuto a:

- (i) garantire che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo siano svolte in conformità con la legge nazionale in vigore e con la Normativa OICVM e le Condizioni Contrattuali di GAMAX FUNDS;
- (ii) garantire che il valore delle quote sia calcolato in conformità alla Normativa OICVM e alle Condizioni Contrattuali di GAMAX FUNDS;
- (iii) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, che opera per conto di GAMAX FUNDS, salvo eventuali conflitti con la Normativa OICVM o con le Condizioni Contrattuali di GAMAX FUNDS;
- (iv) garantire che nelle operazioni che coinvolgono le attività del Fondo, qualsiasi corrispettivo per il Fondo sia rimesso a quest'ultimo entro i consueti termini temporali; e
- (v) garantire che il reddito di un Fondo sia applicato in conformità alla Normativa OICVM e alle Condizioni Contrattuali di GAMAX FUNDS.

Il Depositario non è tenuto a delegare a nessuno gli obblighi e i doveri esposti dal punto (i) al punto (v) della presente clausola.

In conformità alle disposizioni della Direttiva OICVM, del Contratto di Banca Depositaria e Principale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, delle Condizioni Contrattuali e della normativa applicabile, il Depositario ha facoltà, a determinate condizioni, di affidare una parte o la totalità del patrimonio posto sotto la sua custodia e/o la tenuta di registri a banche corrispondenti o a depositari terzi nominati di volta in volta. Il Depositario continuerà a essere responsabile indipendentemente da tale delega, salvo diversamente specificato, ma soltanto entro i limiti previsti dalla Legge.

L'elenco dei suddetti banche corrispondenti/depositari terzi è disponibile sulla pagina web del Depositario (Environnement réglementaire – CACEIS). Una panoramica aggiornata dei depositari terzi è disponibile anche sul sito web della Società di Gestione [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie) o è consultabile a titolo gratuito presso la sede legale della Società di Gestione.

Tale elenco potrà essere aggiornato di volta in volta. Un elenco completo e aggiornato di tutte le banche corrispondenti/depositari terzi può essere ottenuto, a titolo gratuito e su richiesta, presso il Depositario e la Società di Gestione. Le informazioni aggiornate in merito all'identità del Depositario, alla descrizione dei suoi compiti e dei conflitti d'interesse che possono eventualmente delinearsi, alle funzioni di custodia delegate dal Depositario e ai conflitti d'interesse eventualmente derivanti da tale delega sono inoltre messe a disposizione degli investitori sul sito web del Depositario <https://www.caceis.com/fr/veille-reglementaire/>, sul sito Internet della Società di Gestione [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie) e su richiesta della Società di Gestione. Sono presenti molte situazioni in cui può eventualmente configurarsi un conflitto d'interessi, in particolare nel caso in cui il Depositario deleghi le proprie funzioni di custodia o il Depositario svolga anche altre mansioni per conto del Fondo, come ad esempio i servizi di agente amministrativo e di conservatore del registro e agente per i trasferimenti.

Al fine di tutelare gli interessi del Fondo e dei rispettivi sottoscrittori, nonché di rispettare le normative in vigore, il Depositario ha istituito una politica e procedure concepite per prevenire situazioni di conflitti d'interesse e monitorarle nel momento in cui si verificano, ossia con l'obiettivo di:

- a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitti d'interesse;
- b. registrare, gestire e monitorare situazioni di conflitti di interesse nei seguenti modi:
  - facendo affidamento sulle misure permanenti in vigore tese ad affrontare i conflitti d'interesse, come ad esempio il mantenimento di entità legali separate, la separazione delle mansioni, la separazione delle linee di segnalazione, gli elenchi di insider per i membri del personale; oppure
  - attuando una gestione dei singoli casi finalizzata a (i) adottare le misure preventive appropriate, come ad esempio la stesura di una nuova lista di controllo, la realizzazione di una nuova "muraglia cinese", la garanzia di esecuzione delle operazioni a condizioni di mercato e/o dell'invio di informazioni ai sottoscrittori interessati del Fondo o (ii) rifiutarsi di svolgere l'attività che innesca il conflitto d'interesse.

Il Depositario ha stabilito una separazione funzionale, gerarchica e/o contrattuale tra lo svolgimento delle proprie funzioni di depositario per OICVM e l'esecuzione di altre mansioni per conto del Fondo, in particolare i servizi di amministrazione e di conservatore del registro e agente per i trasferimenti.

La Società di Gestione e il Depositario hanno facoltà di risolvere il Contratto di Banca Depositaria e Principale Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualsiasi momento dando un preavviso di novanta (90) giorni in forma scritta. La Società di Gestione ha tuttavia facoltà di revocare il Depositario solo nel caso in cui entro due (2) mesi sia nominata una nuova Banca depositaria che assuma le funzioni e le responsabilità del Depositario. Dopo la sua revoca, il Depositario è obbligato a proseguire lo svolgimento delle proprie funzioni e l'adempimento delle proprie responsabilità fino al trasferimento dell'intero patrimonio dell/i Comparto/i alla nuova banca depositaria.

Il Depositario non dispone di alcun potere decisionale né alcun obbligo di consulenza in relazione agli investimenti del Fondo. Il Depositario è un fornitore di servizi del Fondo e non è responsabile della redazione del presente Prospetto e pertanto declina ogni responsabilità riguardo all'esattezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto o della validità della struttura e degli investimenti del Fondo.

Moventum S.C.A. svolge la funzione di agente per i trasferimenti e conservatore del registro. Tra le altre cose, conserva il registro dei nomi dei sottoscrittori e svolge le registrazioni, modifiche o eliminazioni necessarie a garantirne il regolare aggiornamento e la manutenzione ed evade altresì le richieste d'acquisto, rimborso e conversione. Moventum S.C.A. è una società in accomandita per azioni (partnership limited by shares) di diritto lussemburghese con sede legale presso 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

## **6.6. Agenti di vendita**

La Società di Gestione agisce in qualità di Distributore globale del Fondo e ha facoltà di nominare uno o più agenti di vendita per la distribuzione a proprio nome di Quote di una o più Classi di uno o più Fondi. La Società di Gestione ha nominato Banca Mediolanum S.p.A. agente di vendita per la distribuzione e la commercializzazione delle quote di tutti i Fondi in Italia. I nomi di alcune Classi di Quote possono comprendere il nominativo dell'agente di vendita pertinente e determinate Classi di Quote possono essere distribuite esclusivamente con il marchio o il logo dell'agente di vendita interessato. Ad eccezione dei casi in cui l'agente di vendita sia stato nominato in un'altra capacità in relazione al Fondo, l'unico rapporto tra l'agente di vendita e il Fondo sarà quello di agente per la vendita delle Quote di Classi/Fondi specifici alla propria clientela. È eventualmente possibile emettere Schede informative sulle Classi separate relative a una o più Classi distribuite da un agente di vendita eventualmente riportando il marchio/il logo dell'agente di vendita interessato.

Gli agenti di vendita incaricati hanno la facoltà di stipulare contratti con terze parti in qualità di sub-agenti di vendita per la distribuzione e la commercializzazione delle quote dei Fondi. Nel caso in cui uno degli agenti di vendita indicati non disponga di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza competente per l'effettivo esercizio della funzione di soggetto incaricato dei pagamenti, l'agente di vendita interessato non potrà accettare il denaro degli investitori o le attività di altri clienti, né acquisire la facoltà di alienare tali attività. La Società di Gestione si riserva il diritto di nominare ulteriori agenti di vendita.

#### **6.7. Condizioni Contrattuali**

Le Condizioni Contrattuali di GAMAX FUNDS sono pubblicate nel Mémorial del 21 luglio 1992. Le Condizioni Contrattuali sono state modificate l'ultima volta con effetto dal 2 gennaio 2020 e una segnalazione della corrispondente modifica è stata pubblicata in data 2 gennaio 2020 sulla piattaforma elettronica di RCS, conosciuta come "Recueil électronique des sociétés et associations", ("RESA"). Le eventuali modifiche alle Condizioni Contrattuali saranno depositate presso il registro delle imprese tenuto presso il Tribunale distrettuale del Lussemburgo e l'avviso relativo a tale deposito sarà pubblicato in RESA. La versione corrente delle Condizioni Contrattuali è stata depositata presso il Tribunale distrettuale del Lussemburgo. È possibile reperire copie delle Condizioni Contrattuali anche presso la Società di Gestione e la Banca depositaria, nonché presso i soggetti incaricati dei pagamenti, le società di vendita e i facility agent.

Le Condizioni Contrattuali regolano i rapporti contrattuali tra la Società di Gestione, la Banca depositaria e i sottoscrittori.

La Società di Gestione, con l'autorizzazione della Banca depositaria, può modificare le Condizioni Contrattuali. Tali modifiche verranno pubblicate in RESA e acquisiranno efficacia nel giorno della loro sottoscrizione, salvo disposizione contraria. La Società di Gestione potrà predisporre ulteriori pubblicazioni in giornali di sua scelta.

#### **6.8. Limiti di investimento**

Gli obiettivi e la politica d'investimento specifica di un Fondo vengono stabiliti sulla base delle linee guida generali contenute nel Prospetto di vendita.

Si applicano le definizioni riportate di seguito.

"Paese terzo" indica un paese europeo che non sia membro dell'Unione Europea, nonché un paese delle Americhe, dell'Africa, dell'Asia o dell'Australia e Oceania.

"Strumenti del Mercato Monetario" indica strumenti di norma negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.

"Mercato regolamentato" ha il significato stabilito nella Direttiva 2004/39/CE.

"Legge del 17 dicembre 2010" indica la Legge del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi di investimento collettivo e successive modifiche.

"OIC" indica un organismo di investimento collettivo.

"OICVM" indica un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari soggetto alla Direttiva 2009/65/CE.

"Valori Mobiliari":

- azioni di società e altri titoli a essi equivalenti ("Azioni")
- obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato ("Titoli di debito")

- tutti gli altri titoli negoziabili che conferiscono il diritto di acquisire tali Valori Mobiliari tramite sottoscrizione o scambio, all'infuori delle operazioni di finanziamento tramite titoli specificate nella successiva Sezione 6.8.5.
- Con "fattori di sostenibilità" si intendono le questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, il rispetto dei diritti umani e il contrasto della corruzione e delle tangenti.

La politica d'investimento di un Fondo è soggetta alle disposizioni e ai limiti di investimento indicati di seguito.

**6.8.1. Gli investimenti di GAMAX FUNDS possono essere costituiti dalle attività indicate di seguito.**

A causa della politica d'investimento specifica di un Fondo, è possibile che alcune delle opportunità d'investimento riportate di seguito non siano applicabili a determinati Fondi. Ove opportuno, tale circostanza è indicata nel Prospetto di vendita e nel rispettivo KID (secondo la definizione riportata di seguito).

- a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati su un Mercato regolamentato;
- b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati su un altro Mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea, che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di un Paese terzo o negoziati su un altro Mercato regolamentato ivi regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalle Condizioni Contrattuali;
- d) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di recente emissione purché le condizioni d'emissione richiedano l'obbligo di presentare una richiesta d'ammissione alla contrattazione su un Mercato regolamentato ai sensi dei punti da (a) a (c) e che l'ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
- e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC ai sensi dell'Articolo 1(2)(a) e (b) della Direttiva 2009/65/CE, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo, purché:
  - tali altri OIC siano stati autorizzati ai sensi di disposizioni di legge che li sottopongono a un livello di vigilanza equivalente, secondo il parere della CSSF, a quello previsto dal diritto comunitario e purché la collaborazione tra autorità sia sufficientemente garantita;
  - il livello di protezione dei sottoscrittori degli altri OIC sia equivalente a quello previsto per i sottoscrittori di un OICVM e in particolare che le regole in materia di separazione patrimoniale, concessione e assunzione di prestiti e vendite allo scoperto dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario siano in linea con i requisiti della Direttiva 2009/65/CEE;
  - l'attività degli altri OIC sia illustrata in relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e passività, del reddito e delle operazioni nel corso del periodo di riferimento; e
  - non oltre il 10% delle attività dell'OICVM o dell'altro OIC, di cui sia contemplata l'acquisizione, può essere investito, in conformità alle loro rispettive Condizioni Contrattuali o ai loro documenti costitutivi, in quote di altri OICVM o di altri OIC;
- f) depositi presso istituti di credito rimborsabili a vista o con diritto di prelievo, con scadenza massima di 12 mesi, purché l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, nel caso in cui l'istituto di credito abbia sede legale in un Paese terzo, a condizione che sia soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;

- g) strumenti finanziari derivati (in particolare opzioni, future e swap), ivi compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un Mercato regolamentato di cui alle lettere da (a) a (c) o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC), purché:
- il sottostante consista di strumenti di cui ai punti da (a) a (h), indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
  - le controparti di operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF; e
  - i derivati OTC siano soggetti a una valutazione giornaliera affidabile e verificabile e, su iniziativa del rispettivo Fondo, possano essere in qualsiasi momento venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione al loro valore di mercato; e
- h) Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato, rientranti nell'ambito della precedente definizione, nel caso in cui l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano a loro volta regolamentati al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, e purché siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno degli stati membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale a cui appartenga almeno uno Stato membro;
  - emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati sui Mercati regolamentati di cui alle lettere da (a) a (c);
  - emessi o garantiti da un istituto soggetto a supervisione prudenziale, in conformità ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che è soggetto e conforme a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno rigorose come quelle previste dal diritto comunitario; o
  - emessi da altri emittenti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché per gli investimenti in tali strumenti vengano applicate disposizioni di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo trattino e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno EUR 10.000.000, presenti e pubblici i bilanci annuali conformemente alle disposizioni della Quarta Direttiva 78/660/CEE, oppure sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società composto da una o più società quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo ovvero sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di credito bancaria.

#### **6.8.2. Un Fondo può inoltre:**

- a) investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli riportati nel paragrafo 6.8.1;
- b) detenere attività liquide accessorie per un importo massimo pari al 10% del rispettivo patrimonio netto. In alcune circostanze eccezionali, tali attività possono anche ammontare a una percentuale superiore al 10% se e nella misura in cui ciò risulti essere necessario nell'interesse dei sottoscrittori;
- c) ottenere prestiti a breve termine fino a un importo equivalente al 10% del rispettivo patrimonio netto. Le operazioni di copertura in relazione alla vendita di opzioni o all'acquisto o alla vendita di contratti a termine e future non sono considerati una forma di assunzione di prestito ai sensi del presente limite di investimento; e
- d) acquisire valute in relazione a operazioni back-to-back.

### **6.8.3. Nell'investire le proprie attività, un Fondo osserverà inoltre i limiti di investimento indicati di seguito.**

a) Un Fondo non può investire oltre il 10% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso organismo. Un Fondo non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in depositi costituiti presso lo stesso organismo. L'esposizione al rischio di insolvenza della controparte di operazioni in derivati OTC di un Fondo non può superare il 10% del suo patrimonio netto, nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito di cui al punto 6.8.1 (f). In altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del Fondo in questione.

b) Il valore complessivo dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario degli organismi emittenti in ciascuno dei quali un Fondo investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non può superare il 40% del valore del suo patrimonio netto. Questo limite non si applica ai depositi costituiti e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.

Fermi restando i limiti massimi di cui al punto (a), un Fondo non può combinare diversi elementi riportati di seguito laddove ciò porterebbe a un investimento pari a oltre il 20% del suo patrimonio in un unico organismo:

- investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da quell'organismo;
- depositi effettuati presso tale organismo; o
- esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC perfezionate con tale organismo.

c) Il limite massimo riportato al punto (a), par. 1, è pari a un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea, dai rispettivi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più stati membri dell'Unione Europea.

d) Il limite massimo di cui al punto (a) par. 1 è pari a un massimo del 25% nel caso in cui le obbligazioni siano emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e soggetto per legge a vigilanza prudenziale speciale tesa a tutelare gli obbligazionisti. In particolare, i proventi risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, conformemente alle disposizioni di legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire in misura sufficiente i debiti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, sarebbero utilizzati a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Quando un Fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di cui al paragrafo precedente, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del Valore Patrimoniale Netto dell'OICVM.

e) I valori mobiliari e gli strumenti dei mercati monetari di cui ai punti (c) e (d) non sono calcolati nella determinazione della soglia del 40% di cui al precedente punto (b).

Non è consentito accumulare i limiti indicati ai punti da (a) a (d) e pertanto gli investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati effettuati presso tale organismo in conformità ai punti da (a) a (d) non possono complessivamente superare il 35% del patrimonio netto del rispettivo Fondo.

Le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, come definito nella Direttiva 83/349/CEE o in conformità alle norme contabili internazionali riconosciute in materia di bilancio, sono considerate come un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai punti da (a) a (e).

Un Fondo può complessivamente investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso gruppo di società.

- f) Fermi restando i limiti esposti ai successivi punti da (k) a (m), i limiti riportati nei punti da (a) a (e) ammontano a un massimo del 20% per l'investimento in Azioni o Titoli di debito emessi dallo stesso organismo quando, ai sensi delle Condizioni Contrattuali o dei documenti costitutivi, l'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è replicare la composizione di un determinato indice azionario o di titoli di debito riconosciuto dalla CSSF, in virtù di quanto riportato di seguito:
- la sua composizione è sufficientemente diversificata;
  - l'indice rappresenta un parametro di riferimento adeguato per il mercato a cui fa riferimento; e
  - è pubblicato in modo appropriato.
- g) Il limite riportato al punto (f) è pari al 35% laddove tale condizione risulti giustificata da condizioni di mercato straordinarie, in particolare nei Mercati regolamentati dove certi Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario sono fortemente dominanti. Un investimento fino al suddetto limite è possibile solo presso un unico emittente.
- h) **Ferme restando le disposizioni di cui ai punti da (a) a (e), un Fondo ha facoltà, secondo il principio della diversificazione del rischio, di investire fino al 100% del proprio patrimonio in diversi Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dalle sue autorità locali, da un Paese OCSE o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più Stati membri dell'Unione europea, purché (i) tali titoli provengano da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una singola emissione non costituiscano oltre il 30% del patrimonio netto del Fondo.**
- i) Un Fondo ha facoltà di acquisire quote di OICVM e/o altri OIC di cui al par. 6.8.1 (e) purché non oltre il 20% del suo patrimonio netto sia investito in quote di un singolo OICVM o un altro OIC.
- Nell'applicazione di questo limite d'investimento, ogni comparto di un fondo multicomparto ai sensi dell'Articolo 181 della Legge del 2010 deve essere considerato come un emittente indipendente, purché venga applicato il principio di responsabilità individuale di ogni comparto nei confronti di terzi.
- j) Agli investimenti effettuati in quote di altri OIC diversi dagli OICVM non è consentito superare complessivamente il 30% del patrimonio netto di un Fondo.
- Laddove un Fondo abbia acquisito le quote di un OICVM e/o di altri OIC, le attività del rispettivo OICVM o di tali altri OIC non possono essere combinate ai fini dei limiti di cui ai punti da (a) a (e).
- Se un Fondo investe in quote di altri OICVM e/o altri OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione o da un'altra società a cui la società di gestione sia legata da gestione o controllo comune oppure tramite una holding diretta o indiretta, la società di gestione o altra società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso con riferimento all'investimento del Fondo nelle quote di detto altro OICVM e/o altro OIC.
- k) La Società di Gestione non ha facoltà di acquisire Azioni con diritto di voto in nessuno degli OICVM da essa gestiti in una misura tale da consentirle di esercitare complessivamente un'influenza sostanziale sulla gestione di un organismo emittente.
- l) Inoltre, un Fondo non può acquisire:
- oltre il 10% delle Azioni senza diritto di voto di un singolo organismo emittente;
  - oltre il 10% dei Titoli di debito di un singolo organismo emittente;

- oltre il 25% delle quote di un singolo OICVM e/o altro OIC;
- oltre il 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di un singolo organismo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino possono non essere rispettati al momento dell'acquisizione se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo dei Titoli di debito o degli Strumenti del Mercato Monetario o l'importo netto dei titoli in circolazione.

- m) Le disposizioni di cui ai precedenti punti (k) e (l) non trovano applicazione per quanto concerne:
  - aa) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue autorità locali;
  - bb) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da un Paese terzo;
  - cc) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da un organismo pubblico internazionale a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea;
  - dd) Azioni di società costituite ai sensi di legge di un paese che non è uno Stato membro dell'Unione Europea, purché (i) tale società investa il proprio patrimonio principalmente in Valori Mobiliari di emittenti del suddetto paese; (ii) ai sensi della legge di tale paese, la partecipazione del Fondo al capitale della suddetta società rappresenti l'unico modo possibile per acquisire Valori Mobiliari di emittenti di tale paese; (iii) nell'ambito del proprio investimento patrimoniale, tale società rispetti i limiti d'investimento di cui ai punti da (a) a (e) e da (i) a (l)
- n) A nessun Fondo è consentito acquisire metalli preziosi o certificati ad essi relativi.
- o) A nessun Fondo è consentito investire in immobili, sebbene siano consentiti investimenti in Valori Mobiliari garantiti da immobili o pagamenti di interessi derivanti da questi ultimi o investimenti in Valori Mobiliari emessi da società che investono in immobili e pagamenti di interessi derivanti da questi ultimi.
- p) Non è consentito concedere prestiti o garanzie a terze parti a discapito delle attività di un Fondo, sebbene il suddetto limite d'investimento non impedisca ad alcun Fondo di investire il proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati di cui al par. 6.8.1 (e), (g) e (h).
- q) Non è consentito effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari di cui al par. 6.8.1. (e), (g) e (h).

#### **6.8.4. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Prospetto:**

- a) i Fondi non sono tenuti a rispettare i limiti d'investimento riportati nei par. da 6.8.1 a 6.8.3 nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione connessi ai Valori Mobiliari o agli Strumenti del Mercato Monetario che fanno parte del loro patrimonio;
- b) fermo restando l'obbligo di osservare il principio della diversificazione del rischio, i Fondi recentemente autorizzati hanno facoltà di derogare alle disposizioni del par. 6.8.3 da (a) a (j) per i sei mesi successivi a decorrere dalla data di autorizzazione;
- c) nel caso in cui, per motivi che esulano dal controllo del Fondo interessato o a causa di diritti di sottoscrizione si violino le suddette disposizioni, un Fondo è obbligato ad adoperarsi in qualsiasi modo possibile al fine di risolvere la situazione nell'ambito delle proprie operazioni di vendita tenendo conto degli interessi dei propri sottoscrittori;
- d) nel caso in cui un emittente costituisca un'entità giuridica composta da diversi comparti e il patrimonio di un comparto sia utilizzato esclusivamente per far fronte ai crediti degli investitori del suddetto comparto, nonché dei creditori le cui pretese si riferiscano alla costituzione, alla durata o alla liquidazione del comparto, ogni comparto è considerato un emittente indipendente ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla diversificazione del rischio di cui al par. 6.8.3 da (a) a (g) e al par. 6.8.3 da (i) e (j).

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato a prevedere limiti d'investimento aggiuntivi nella misura in cui ciò risulti essere necessario per soddisfare le disposizioni di legge e amministrative nei paesi in cui le quote del Fondo vengono offerte o vendute.

#### **6.8.5. Operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap**

##### a) Disposizioni generali

Secondo la versione del presente Prospetto, la Società di Gestione è autorizzata a perfezionare operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap per conto di un Fondo, a condizione che ciò sia espressamente menzionato nella parte dell'allegato riferita ai Fondi.

A parte le operazioni di prestito titoli e i total return swap, la Società di Gestione non effettua operazioni di finanziamento tramite titoli per conto dei Fondi ai sensi dell'Art. 3 (11) del Regolamento (UE) 2015/2365 ("SFTR"). Nel caso in cui in futuro la Società di Gestione decidesse di ricorrere a ulteriori strumenti di finanziamento tramite titoli, il presente Prospetto sarà modificato di conseguenza.

##### b) Operazioni di prestito titoli

In conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 6.8, in materia di politica di investimento, la Società di Gestione può perfezionare operazioni di prestito titoli per un determinato Fondo, a condizione che ciò sia espressamente menzionato nella parte dell'allegato riferita ai Fondi. La Società di Gestione può concludere operazioni di prestito titoli per conto del rispettivo Fondo nel quadro dei principi d'investimento allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio. In particolare, tali operazioni di prestito titoli non dovrebbero dare luogo a variazioni dell'obiettivo d'investimento del Fondo interessato, né comportare ulteriori rischi di considerevole entità rispetto al profilo di rischio del Fondo in questione.

Le operazioni di prestito titoli consistono in operazioni in virtù delle quali il prestatore trasferisce titoli, con l'obbligo per il mutuatario di restituire titoli equivalenti in una data successiva o su richiesta del prestatore; per la controparte che trasferisce i titoli si tratta di un'operazione di concessione di prestito di titoli e per la controparte a cui vengono trasferiti si tratta di un'operazione di assunzione di prestito titoli.

Poiché le operazioni di prestito titoli consistono in un trasferimento della proprietà di titoli al mutuatario, tali titoli non saranno più soggetti alla custodia e alla vigilanza della Banca depositaria.

La Società di Gestione può effettuare operazioni di prestito titoli per conto di un Fondo soltanto in relazione a Valori Mobiliari ai sensi della Legge del 2010 che siano conformi alla politica e ai limiti d'investimento del rispettivo Fondo.

In circostanze normali e se non diversamente indicato nella parte dell'allegato riferita al Fondo, in generale è previsto che la quota effettiva del patrimonio di un Fondo che può essere oggetto di operazioni di prestito titoli non superi in alcun momento il 60% del patrimonio netto del Fondo in questione. Tuttavia, la Società di Gestione non prevede che l'esposizione di un Fondo a operazioni di prestito titoli supererà il 20% del patrimonio netto del Fondo stesso. La quota effettiva dipende da svariati fattori, come ad esempio il valore dei titoli in questione che sono detenuti dal Fondo interessato e la domanda di mercato relativa a tali titoli in un determinato momento. La Società di Gestione si accerterà che il volume delle operazioni di prestito titoli di un Fondo rimanga a un livello appropriato e che il Fondo sia autorizzato a esigere la restituzione dei Valori Mobiliari concessi in prestito con modalità che le consentano di ottemperare in qualsiasi momento ai suoi obblighi di rimborso.

I Valori Mobiliari presi in prestito da un Fondo non possono essere alienati durante il periodo in cui sono in possesso del Fondo, a meno che siano sufficientemente garantiti da strumenti finanziari che consentano al Fondo di restituire i Valori Mobiliari presi in prestito alla scadenza del contratto.

Con riferimento all'esecuzione di un'operazione in titoli, un Fondo può agire in qualità di mutuatario nelle seguenti circostanze: (i) nell'arco di un periodo in cui i Valori Mobiliari siano stati trasmessi per il rinnovo della registrazione; (ii) nel caso in cui i Valori Mobiliari siano stati concessi, ma non rimborsati tempestivamente; o (iii) al fine di evitare la mancata esecuzione laddove la Banca depositaria non adempia al rispettivo obbligo di consegna.

Tutti i proventi derivanti da commissioni relative al programma di prestito titoli saranno ripartiti fra il Fondo interessato e l'Agente per il prestito titoli nelle proporzioni (eventualmente maggiorate dell'IVA) che si potranno di volta in volta concordare per iscritto e pubblicare nella relazione annuale di GAMAX FUNDS. Tutti i costi o le spese derivanti dal programma di prestito titoli, incluse le commissioni del fiduciario della Banca depositaria, saranno a carico del relativo Fondo, dell'Agente per il prestito titoli e di eventuali subagenti dallo stesso nominati, nelle medesime proporzioni eventualmente di volta in volta concordate per iscritto e riportate nella relazione annuale di GAMAX FUNDS. Del reddito lordo generato da operazioni di prestito titoli, il 90% è attribuito al Fondo partecipante e il 10% all'agente di prestito titoli. La Società di Gestione non percepisce alcun reddito dalle operazioni di prestito titoli.

Le controparti delle operazioni di prestito titoli devono essere istituti finanziari di prim'ordine e regolamentati di qualsiasi forma giuridica, devono avere un rating minimo di qualità investment grade, devono essere specializzati in questo tipo di operazioni e devono avere sede sociale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme prudenziali riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.

Per le operazioni di prestito titoli eseguite, i Fondi partecipanti ricevono garanzie in contanti o non in contanti che al contempo sono conformi alla legislazione lussemburghese in vigore e soddisfano i requisiti descritti nel successivo capitolo "Garanzie e reinvestimento delle garanzie".

Per le operazioni di prestito titoli e in derivati OTC, il rischio d'insolvenza della controparte deve essere considerato nel calcolo dei limiti del rischio della controparte di cui al paragrafo 6.8.3. Il rischio di controparte può essere ignorato se il valore delle garanzie valutato con sconti adeguati è superiore all'importo che è esposto al rischio della controparte.

#### c) Total return swap

Conformemente alle norme sulla politica d'investimento di cui al paragrafo 6.8, la Società di Gestione può ricorrere a total return swap per un determinato Fondo a condizione che ciò sia esplicitamente menzionato nella parte dell'allegato riferita ai Fondi. La Società di Gestione può stipulare total return swap per conto del rispettivo Fondo nel quadro dei principi d'investimento allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio. In particolare, tali total return swap non dovrebbero dare luogo a variazioni dell'obiettivo d'investimento del Fondo interessato, né comportare ulteriori rischi di considerevole entità rispetto al profilo di rischio del Fondo in questione.

Un total return swap è un contratto derivato OTC nel quale un soggetto detto pagatore del rendimento totale trasferisce la performance economica al destinatario del rendimento totale, inclusi interessi e reddito da commissioni, utili e perdite derivanti da oscillazioni dei prezzi, e perdite su crediti subite dall'obbligazione di riferimento. In cambio, il destinatario del rendimento totale effettua un pagamento anticipato o pagamenti periodici a rate fisse o variabili al destinatario del rendimento totale.

La Società di Gestione può stipulare total return swap per conto di un Fondo solo in riferimento a Valori Mobiliari ai sensi della Legge del 2010 che siano conformi alla politica e ai limiti d'investimento del rispettivo Fondo.

In circostanze normali e salvo diversamente indicato nella parte dell'allegato riferita al Fondo in generale è previsto che la Società di Gestione non investa in total return swap oltre il 20% del patrimonio netto di un Fondo. In circostanze speciali tale quota può essere incrementata fino a un massimo del 100% del patrimonio netto del rispettivo Fondo.

Le attività oggetto di total return swap vengono custodite dalla rispettiva controparte. Il Fondo riceve almeno l'80% del reddito lordo derivante da total return swap. Tutto il reddito proveniente da total return swap, al netto delle spese, tra cui in particolar modo i costi delle operazioni e le commissioni per garanzie collaterali pagate alla controparte dello swap, vengono trasferiti al

rispettivo Fondo. Il valore massimo pari al 20% del reddito lordo derivante da total return swap verrà attribuito alla rispettiva controparte e a ogni agente coinvolto in total return swap. Per i total return swap privi di copertura, normalmente tali commissioni di transazione vengono pagati nella forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso o variabile. Per i total return swap con copertura, il Fondo effettua un pagamento anticipato del valore nominale del total return swap, normalmente senza ulteriori pagamenti periodici. Un total return swap con copertura parziale combina le caratteristiche e i profili di spesa dei total return swap con e senza copertura in proporzione adeguata. I costi della garanzia collaterale dipendono solitamente dalla valutazione di mercato del rispettivo strumento, nonché dall'ammontare e dalla frequenza di scambio della garanzia collaterale. Le informazioni relative alle spese e commissioni applicate a tale riguardo per ciascun Fondo, all'identità delle entità a cui sono state pagate tali spese e commissioni e alla loro eventuale relazione con la Società di Gestione sono riportate nelle relazioni annuali e semestrali. La Società di Gestione non percepisce introiti dai total return swap.

Le controparti non sono affiliate del gestore degli investimenti.

La Società di Gestione esegue operazioni di total return swap per un Fondo solo tramite istituti finanziari di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo di qualità investment grade, specializzati nell'ambito di questo tipo di operazioni e con sede legale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme prudenziali riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.

Ai fini dei total return swap, la Società di Gestione ricorrerà esclusivamente ai servizi di agenti che siano istituti finanziari di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo di qualità investment grade, specializzati nell'ambito di questo tipo di operazioni e con sede legale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme prudenziali riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.

Per le operazioni in total return swap eseguite, i Fondi partecipanti possono ricevere garanzie in contanti o non in contanti che al contempo sono conformi alla legislazione lussemburghese in vigore e soddisfano i requisiti descritti nel successivo capitolo "Garanzie e reinvestimento delle garanzie".

Nel caso in cui un Fondo investa in total return swap o strumenti finanziari derivati comparabili, nel rispettivo allegato al presente Prospetto di vendita saranno fornite le seguenti informazioni aggiuntive:

- aa) informazioni sulla strategia sottostante e sulla composizione del portafoglio o dell'indice d'investimento;
- bb) informazioni sulle controparti delle suddette operazioni;
- cc) (se pertinente) informazioni sull'entità della discrezionalità concessa alla controparte in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio del Fondo o del derivato sottostante, così come informazioni sull'eventuale necessità di approvazione della controparte per le operazioni che riguardano il portafoglio del rispettivo Fondo;
- dd) (se pertinente) il nome della controparte in qualità di gestore degli investimenti.

d) Informazioni riportate nella relazione finanziaria

Nella relazione annuale di Gamax Funds saranno riportate le seguenti informazioni:

- esposizione di ogni Fondo ottenuta mediante tecniche di gestione efficiente del portafoglio e total return swap;
- identità delle controparti delle suddette tecniche di gestione efficiente del portafoglio e total return swap;
- rapporto delle suddette controparti con la Società di Gestione, il Portfolio manager

interessato o il Depositario;

- tipo e importo delle garanzie ricevute dai Fondi per ridurre l'esposizione al rischio della controparte;
- ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio e dai total return swap per l'intero periodo di riferimento, con i costi operativi diretti e indiretti e le commissioni sostenute;
- identità delle entità a cui vengono versati tali costi e commissioni; e
- altre eventuali informazioni richieste dal regolamento SFTR;

#### **6.8.6. Derivati**

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati nei par. da 6.8.1 a 6.8.4 e nel rispettivo allegato al presente Prospetto, è possibile acquistare strumenti finanziari derivati (come ad esempio future, contratti a termine, opzioni e swap) a fini d'investimento, gestione efficiente del portafoglio e/o di copertura (in relazione ai rischi di cambio, di tasso d'interesse e di prezzo, nonché per la copertura di altri rischi). Inoltre, occorre rispettare le disposizioni del paragrafo 6.8.8 relative alle procedure di gestione del rischio nel caso dei derivati.

#### **6.8.7. Garanzie e reinvestimento di garanzie**

Con riferimento alle operazioni in derivati OTC, alle operazioni di prestito titoli e ai total return swap, la Società di Gestione ha facoltà di ottenere garanzie nell'ambito della strategia definita in questo paragrafo mirata a ridurre il rischio della controparte. Il seguente paragrafo definisce la strategia applicata dalla Società di Gestione per i diversi Fondi e tesa alla gestione delle garanzie. Possono essere considerate garanzie ai sensi di questo paragrafo tutte le attività ricevute dalla Società di Gestione in relazione a operazioni in derivati OTC, operazioni di prestito titoli e total return swap.

##### Disposizioni generali

Le garanzie ottenute dalla Società di Gestione per il rispettivo Fondo possono essere utilizzate per ridurre il rischio della controparte a cui è esposta la Società di Gestione, se quest'ultima soddisfa i requisiti elencati nelle circolari emanate dalla CSSF, in particolare per quanto concerne la liquidità, la valutazione, la qualità in termini di solvibilità degli emittenti, la correlazione, i rischi in relazione alla gestione delle garanzie e la capacità di far valere le garanzie. In particolare, le garanzie devono soddisfare i requisiti indicati di seguito.

- (i) Tutte le garanzie accettate, diverse dai contanti, devono essere altamente liquide e negoziate su un Mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale a prezzi trasparenti in modo da consentirne la vendita con breve preavviso a un prezzo prossimo alla valutazione effettuata prima della vendita.
- (ii) È necessario valutare le garanzie accettate su base giornaliera; le attività che presentano un'elevata volatilità dei prezzi possono essere accettate come garanzie solo nel caso in cui si applichino strategie di deprezzamento (note come "strategie haircut").
- (iii) L'emittente delle garanzie deve presentare un elevato rating creditizio.

- (iv) Le garanzie accettate devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non strettamente correlata alla performance della controparte.
- (v) Le garanzie accettate devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima del 20% del Valore Patrimoniale Netto del rispettivo Fondo a un singolo emittente. Se un Fondo è esposto a diverse controparti, i vari panieri di garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% per un emittente. In deroga al requisito di diversificazione precedentemente specificato, un Fondo ha facoltà di fornire garanzie in modo completo attraverso diversi Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario che vengano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, uno o più sue autorità locali, uno Stato terzo od organismi pubblici internazionali di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell'Unione Europea. Tale Fondo è tenuto a detenere titoli di almeno sei differenti emissioni, laddove i titoli derivanti da un'unica emissione non possono costituire oltre il 30% del patrimonio netto del Fondo. I seguenti Stati membri, autorità locali od organismi pubblici internazionali possono essere accettati da un Fondo per oltre il 20 del suo patrimonio netto: Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Belgio, Regno Unito.
- (vi) La gestione del rischio deve identificare, gestire e mitigare i rischi associati alla gestione delle garanzie, come ad esempio i rischi operativi e legali.
- (vii) In caso di trasferimento del titolo di proprietà, le garanzie ricevute devono essere custodite dalla Banca depositaria. Altri tipi di accordi di garanzie possono prevedere che le garanzie siano custodite da una terza parte soggetta a vigilanza prudenziale e non affiliata in alcun modo al fornitore della garanzia. Le garanzie concesse in forma diversa dai contanti non possono essere custodite dalla controparte a meno che non vengano separate adeguatamente dal suo patrimonio.
- (viii) La Società di Gestione deve essere sempre in grado di realizzare le garanzie accettate senza alcun riferimento o approvazione della controparte.

Generalmente, la garanzia deve essere fornita in uno dei modi seguenti:

- (i) **Attività liquide**  
Le attività liquide comprendono non solo il denaro contante e i depositi bancari a breve termine, ma anche gli strumenti del mercato monetario come definiti nella Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 recante modalità di esecuzione della Direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni. Un'apertura di credito o una fideiussione a prima richiesta, concessa da un istituto di credito di prim'ordine non affiliato alla controparte è considerata equivalente ad attività liquide; o
- (ii) **Obbligazioni emesse o garantite da un paese membro dell'OCSE o da sue autorità locali o da istituti sovranazionali a livello UE, regionale o internazionale.**

Le garanzie in contanti possono esporre il Fondo a un rischio di credito per quanto riguarda il depositario delle suddette garanzie. Nel caso in cui sia presente un tale rischio, il Fondo deve tenere conto dell'Articolo 43 (1) della Legge del 2010 in materia di limiti di deposito.

Le garanzie ricevute non vengono reinvestite.

#### Entità delle garanzie

La Società di Gestione definirà l'entità necessaria delle garanzie per le operazioni in derivati OTC, le operazioni di prestito titoli e i total return swap per i diversi Fondi a seconda della natura e delle caratteristiche delle operazioni eseguite, dell'affidabilità e dell'identità delle controparti, ma anche delle rispettive condizioni di mercato.

L'entità minima delle garanzie in relazione a operazioni di prestito di titoli ammonta al 105% (in base al valore dei Valori Mobiliari sottostanti delle operazioni di prestito titoli).

Per i total return swap, l'entità minima richiesta della garanzia ammonta al 100% (in base al valore delle attività sottostanti dei total return swap).

Nel caso dei derivati OTC vengono richieste garanzie almeno pari ad almeno EUR 500.000 (in base all'entità delle garanzie) a condizione che il rischio massimo per la controparte indicato nel paragrafo 6.8.3 (a) sia rispettato anche senza garanzie. L'esposizione del rispettivo Fondo eccedente il valore massimo ammissibile del rischio di controparte è interamente coperta.

#### Politica di valutazione

Le garanzie ricevute vengono valutate secondo il principio del valore corrente (mark-to-market) in ogni giorno di valutazione sulla base del prezzo di mercato e tenendo conto di deprezzamenti adeguati, che vengono stabiliti dalla Società di Gestione in conformità alla sua strategia di deprezzamento (strategia di haircut). Se il valore della garanzia scende al di sotto dei requisiti di copertura, vengono utilizzati margini di variazione giornalieri adeguati.

#### Strategia di deprezzamento (strategia di haircut)

Le garanzie ricevute vengono valutate ogni giorno di valutazione applicando i prezzi di mercato disponibili, nonché considerando i deprezzamenti adeguati stabiliti dalla Società di Gestione per ogni tipo di attività del rispettivo Fondo sulla base della strategia di haircut adottata dalla Società di Gestione. Tale strategia tiene conto di diversi fattori in funzione delle garanzie ricevute, come il rating creditizio della controparte, la scadenza, la valuta e la volatilità dei prezzi delle attività.

Nell'ambito della strategia di deprezzamento vengono concessi i seguenti sconti:

Tipo di garanzie	Sconto
Patrimonio liquido	Fino al 10%
Titoli di stato	Fino al 10%

### **6.8.8. Procedura di gestione del rischio**

La Società di Gestione impiega per i Fondi una procedura di gestione del rischio in linea con la Legge del 2010 ed altre disposizioni applicabili, in particolare la Circolare CSSF 11/512. Mediante la procedura di gestione del rischio, la Società di Gestione identifica e misura il rischio di mercato, il rischio di liquidità e il rischio di controparte, inclusi i rischi operativi, i quali sono fondamentali per il rispettivo Fondo.

La procedura di gestione del rischio applicata in relazione a ogni singolo Fondo è descritta in dettaglio nel rispettivo allegato.

Nell'ambito della propria strategia di investimento, un Fondo può effettuare investimenti in derivati entro i limiti stabiliti al precedente paragrafo 6.8.3 (e), purché il rischio complessivo del sottostante non superi i limiti d'investimento di cui sopra al paragrafo 6.8.3 da (a) a (e). Se un Fondo investe in derivati basati su indici, tali investimenti non devono essere considerati ai fini dei limiti d'investimento di cui al precedente paragrafo 6.8.3 da (a) a (e).

Un derivato incorporato in un Valore mobiliare o in uno Strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al presente punto 6.

### **6.9. Valore Patrimoniale Netto**

Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote che viene espresso nella valuta di riferimento, la Banca Depositaria determina il valore del relativo Fondo e del patrimonio netto (attività meno passività) imputabile ai rispettivi Fondi e alle rispettive Classi di Quote in ogni giorno bancario del Lussemburgo (di seguito denominato "Giorno di valutazione") alle ore 12.00 e lo divide per il numero delle quote indicate di tale Classe ("Valore Patrimoniale Netto per Quota"). Il Valore Patrimoniale Netto complessivo di GAMAX FUNDS viene stabilito in euro e arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo successivo.

Le attività e le passività vengono suddivise come riportato di seguito.

- a) Il prezzo di emissione al momento dell'emissione delle quote di un Fondo viene accreditato al rispettivo Fondo nei registri contabili di GAMAX FUNDS. Le attività e passività del Fondo, nonché le entrate e le uscite riferibili a un Fondo, vengono attribuite allo stesso tenendo conto delle seguenti disposizioni.
- b) Le attività acquisite per effetto di un'altra attività già presente nel Fondo vengono accreditate a tale Fondo. Ad ogni rivalutazione di un investimento, la plusvalenza o la diminuzione del valore viene imputata al Fondo specifico.
- c) Nel caso in cui, in relazione a un patrimonio di un Fondo, GAMAX FUNDS si assuma qualsiasi tipo di passività, tale passività viene imputata al Fondo interessato.
- d) Nel caso in cui non sia possibile imputare un'attività o una passività a un Fondo specifico, queste vengono attribuite a tutti i Fondi in proporzione ai diversi valori patrimoniali netti dei singoli Fondi.
- e) In seguito alle distribuzioni ai sottoscrittori di un Fondo specifico o in seguito al pagamento delle spese dei sottoscrittori di un Fondo specifico, nonché all'accantonamento di tali costi, la quota del Fondo del Valore Patrimoniale Netto totale viene decurtata dell'importo della distribuzione o di tali costi.
- f) Nel caso in cui per un Fondo vengano emesse varie Classi di Quote, la percentuale di ogni Classe di Quote del patrimonio netto di tale Fondo viene specificata tenendo conto di emissioni, rimborsi, conversioni, distribuzioni e costi a carico delle singole Classi di Quote.

I singoli Fondi rispondono solo delle passività a essi attribuibili. Il patrimonio netto del Fondo viene calcolato in base ai principi riportati di seguito:

- a) Il valore delle disponibilità di cassa e bancarie, dei certificati di deposito e dei crediti esigibili, dei risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati non ancora percepiti corrisponde al rispettivo importo totale, a meno che non sia possibile corrispondere od ottenere in modo completo tale valore, nel qual caso il valore è determinato includendo uno sconto ragionevole al fine di ottenere il valore effettivo.
- b) Il valore delle attività quotate o negoziate in borsa viene calcolato in base al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente il Giorno di valutazione specifico. A tale riguardo, il prezzo di chiusura della borsa che di norma rappresenta il principale mercato di tale Valore mobiliare è utilizzato ai fini del calcolo. Se un Valore mobiliare o un'altra attività è quotato/a più borse, il prezzo di chiusura pertinente della borsa valori o del Mercato regolamentato che costituisce il mercato principale per questo tale attività.
- c) Il valore delle attività quotate su un Mercato regolamentato differente viene calcolato in base al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente il Giorno di valutazione specifico.
- d) Laddove un'attività non sia quotata o negoziata in borsa o in un altro Mercato regolamentato o nella misura in cui i prezzi di attività quotate o negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato di cui sopra non riflettano adeguatamente il valore di mercato effettivo delle attività corrispondenti in conformità alle disposizioni di cui ai punti (b) o (c), il valore di tali attività sarà calcolato sulla base del prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile e stimato in modo prudenziale.
- e) Il valore di liquidazione di future, contratti a termine e opzioni non negoziati in borsa o in altri mercati organizzati corrisponde al rispettivo valore di liquidazione netto determinato secondo le linee guida del Consiglio di Amministrazione in base all'applicazione coerente di tutti i vari tipi di contratti. Il valore di liquidazione di future, contratti a termine e opzioni negoziati in borsa o in altri mercati organizzati viene calcolato in base agli ultimi prezzi di liquidazione disponibili per tali contratti nelle borse o nei mercati organizzati in cui si trattano tali future, contratti a termine od opzioni del Fondo. Laddove non sia possibile liquidare future, contratti a termine od opzioni in un giorno per cui è specificato il Valore Patrimoniale Netto, la base di valutazione di tale contratto è indicata dal Consiglio di

Amministrazione in modo appropriato e ragionevole. Gli swap vengono valutati al rispettivo valore di mercato specifico tenendo conto dell'andamento del tasso d'interesse applicabile.

- f) In linea generale, il valore degli Strumenti del Mercato Monetario che non sono quotati in borsa o negoziati in un altro Mercato regolamentato e con una scadenza residua inferiore a 12 mesi e superiore a 90 giorni corrisponde al rispettivo valore nominale, maggiorato degli interessi maturati. Nei casi in cui sia specificato dal Consiglio di Amministrazione e a seconda della qualità dell'emittente, è eventualmente possibile calcolare il valore di tali Strumenti del Mercato Monetario in base al valore contabile residuo. Gli Strumenti del Mercato Monetario con una scadenza residua pari a un massimo di 90 giorni vengono definiti in base ai costi d'ammortamento, che corrisponde al valore di mercato indicativo.
- g) Tutti gli altri Valori Mobiliari e le altre attività vengono stimati al loro valore di mercato equo secondo quanto stabilito in buona fede e in base alle procedure stabilite dalla Società di Gestione.

Il valore di tutte le attività e passività che non sono espresse nella valuta del Fondo è convertito in tale valuta agli ultimi tassi di cambio disponibili presso la Banca depositaria. Se tali tassi non sono disponibili, il tasso di cambio viene determinato in fede e secondo la procedura stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

La Società di Gestione può, a propria discrezione, ammettere altri metodi di valutazione se lo dovesse ritenere opportuno nell'interesse di una valutazione adeguata di un'attività del Fondo.

- Se la Società di Gestione reputa che il valore delle quote calcolato in un determinato Giorno di valutazione non esprime il valore effettivo delle quote del Fondo, o se dal momento del calcolo del valore delle quote si sono verificate variazioni considerevoli che hanno interessato le borse e/o i mercati pertinenti, la Società di Gestione ha la facoltà di decidere di aggiornare il valore delle quote in quello stesso giorno. In tali circostanze, verranno onorate tutte le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute per tale Giorno di valutazione sulla base del valore delle quote, che sarà stato aggiornato secondo il principio di buona fede.

La Società di Gestione può sospendere temporaneamente il calcolo e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per quota di qualsiasi Classe di Quote di ogni Fondo e/o, laddove applicabile, l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di qualsiasi Classe di Quote di ogni Fondo nei seguenti casi:

- (a) qualora una borsa o un mercato regolamentato che fornisce il prezzo delle attività di un Fondo sia chiuso (ad eccezione delle festività ordinarie), oppure nel caso in cui le operazioni su tale borsa o mercato siano sospese, soggette a restrizioni o impossibili da eseguire in volumi tali da consentire la determinazione di prezzi equi;
- (b) qualora le fonti di informazione o di calcolo normalmente utilizzate per determinare il valore delle attività di un Fondo non siano disponibili;
- (c) durante un periodo in cui si verifichi un guasto o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione o dei supporti informatici normalmente impiegati per determinare il prezzo o il valore delle attività di un Fondo, o necessari per calcolare il valore patrimoniale netto per quota;
- (d) quando restrizioni sui cambi, sui trasferimenti di capitali o di altra natura impediscano l'esecuzione delle operazioni di un Fondo, oppure ne rendano impossibile l'esecuzione a tassi di cambio e condizioni normali;
- (e) quando restrizioni sui cambi, sui trasferimenti di capitali o di altra natura impediscano il rimpatrio delle attività di un Fondo ai fini del pagamento dei rimborsi di quote, oppure ne rendano impossibile il rimpatrio a tassi di cambio e condizioni normali;
- (f) quando il contesto legale, politico, economico, militare o monetario, o un evento di forza maggiore, impedisca alla Società di Gestione di gestire le attività di un Fondo in modo ordinario e/o renda impossibile la determinazione del loro valore in modo ragionevole;
- (g) in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto o dei diritti di emissione,

rimborso o conversione da parte del fondo o dei fondi di investimento in cui il Fondo investe;

(h) a seguito della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione a livello di un fondo master in cui il Fondo investe in qualità di fondo feeder;

(i) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi o i valori delle attività di un Fondo non possano essere accertati tempestivamente o accuratamente, o quando sia altrimenti impossibile alienare le attività del Fondo secondo le modalità consuete e/o senza pregiudicare in misura sostanziale gli interessi degli investitori;

(j) a seguito di un'eventuale decisione della Società di Gestione (i) di informare i sottoscrittori in merito alla cessazione e alla liquidazione di un Fondo o di una Classe di Quote e, (ii) più in generale, durante il processo di liquidazione di GAMAX FUNDS, di un Fondo o di una Classe di Quote;

(k) durante il processo di determinazione dei rapporti di concambio nel contesto di una fusione, di un conferimento di attività, di un frazionamento di attività o di azioni o di qualsiasi altra operazione di ristrutturazione;

(l) durante un periodo in cui la negoziazione delle quote di un Fondo o di una Classe di Quote presso qualsiasi borsa valori pertinente su cui tali quote sono quotate sia sospesa, limitata o chiusa; e

(m) in circostanze eccezionali, ogni qualvolta la Società di Gestione lo ritenga necessario al fine di evitare effetti negativi irreversibili su GAMAX FUNDS o su un Fondo, nel rispetto del principio di equo trattamento degli investitori e nel loro miglior interesse.

In presenza di circostanze eccezionali che potrebbero pregiudicare gli interessi degli investitori, ovvero qualora per un Fondo o una Classe di Quote pervengano consistenti richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di quote, la Società di Gestione si riserva il diritto di determinare il valore patrimoniale netto per quota di tale Fondo o Classe di Quote solo dopo che GAMAX FUNDS abbia completato i necessari investimenti o disinvestimenti in titoli o altre attività per il Fondo o la Classe di Quote in oggetto.

L'emissione, il rimborso e la conversione di quote di una qualsiasi Classe di Quote saranno sospesi anche durante un periodo in cui il valore patrimoniale netto di tale Classe di Quote non sia calcolato né pubblicato.

Qualsiasi decisione di sospendere il calcolo e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per quota e/o, ove applicabile, l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di una Classe di Quote, sarà pubblicata e/o comunicata agli investitori secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo e nelle altre giurisdizioni in cui le quote sono distribuite.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e/o, ove applicabile, della sottoscrizione, del rimborso e/o della conversione delle quote di un Fondo o di una Classe di Quote non avrà alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto e/o, ove applicabile, sulla sottoscrizione, sul rimborso e/o sulla conversione delle quote di qualsiasi altro Fondo o Classe di Quote.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno considerate come pervenute il primo giorno di valutazione successivo al termine del periodo di sospensione, a meno che gli investitori non abbiano revocato le proprie richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione tramite notifica scritta pervenuta all'Agente amministrativo centrale prima della fine del periodo di sospensione. In caso di errore nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o di violazione della politica d'investimento applicabile del comparto, la Società di Gestione darà applicazione alla Circolare CSSF 24/856 in materia di tutela dei sottoscrittori in caso d'errore del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e di correzione degli effetti derivanti dalla violazione delle norme d'investimento in vigore da parte degli organismi d'investimento collettivo e si atterrà alle procedure riportate nella suddetta circolare al fine di correggere tale errore e/o non conformità.

La circolare CSSF 24/856 fa riferimento in modo specifico al concetto di "intermediari finanziari" e sostiene che gli investitori finali (ovvero i beneficiari finali) ricorrano spesso ai servizi degli

intermediari finanziari per sottoscrivere le quote di un fondo. Di conseguenza, in linea generale, i suddetti investitori non sono compresi nel registro degli investitori tenuto dall'amministratore del Fondo poiché l'intermediario finanziario può utilizzare un conto collettivo.

Si fa presente agli investitori che i loro diritti possono essere eventualmente pregiudicati dal pagamento di un indennizzo in caso di errori di calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o di violazione delle regole d'investimento e/o di altri tipi di errori che si verifichino a livello di GAMAX FUNDS al momento della sottoscrizione delle quote tramite un intermediario finanziario e nel caso in cui l'investitore finale non sia iscritto nel registro. Si invitano gli investitori a richiedere una consulenza in merito ai propri diritti.

#### **6.10. Accordi soft dollar**

Ogni gestore terzo nominato in relazione al Fondo, compreso il gestore degli investimenti e ogni portfolio manager (ciascuno, un "Gestore") può stipulare cosiddetti "accordi soft dollar" con i broker. In base a tali accordi, terze parti erogano servizi commerciali specifici e vengono retribuite dai broker per tali servizi a valere sulle provvigioni che ricevono per le operazioni del Fondo. A condizione che il Gestore riceva un servizio ottimale, la remunerazione dei broker per le operazioni di portafoglio eseguite per il Fondo possono essere pagate dal Gestore pertinente al broker come commissione per servizi di ricerca e per servizi erogati in relazione all'esecuzione degli ordini.

Gli accordi soft dollar pertinenti del Fondo devono soddisfare le seguenti condizioni: (i) quando stipula accordi soft dollar, un Gestore agirà sempre nel miglior interesse del Fondo; (ii) i servizi eseguiti nell'ambito di accordi soft dollar devono essere direttamente correlati all'attività del Gestore; (iii) le provvigioni dei broker per le operazioni di portafoglio del Fondo vengono pagate dal Gestore solo a broker persone giuridiche; (iv) un Gestore deve presentare alla Società di Gestione relazioni sugli accordi soft dollar indicando il tipo di servizi ricevuti; (v) gli accordi soft dollar vengono riportati nelle relazioni periodiche.

#### **6.11. Gestione congiunta del patrimonio**

Nella misura in cui le politiche d'investimento dei Fondi lo consentano e ciò appaia ragionevole alla luce delle rispettive aree d'investimento, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a gestire congiuntamente le attività di alcuni Fondi ai fini di una gestione più efficiente degli stessi. Le attività corrispondenti vengono indicate di seguito come "pool di attività", indipendentemente dal fatto che la gestione congiunta abbia esclusivamente finalità amministrative interne. Tali pool di attività non rappresentano attività separate e non sono direttamente accessibili per gli investitori. A ciascun Fondo, le cui attività siano gestite congiuntamente, vengono assegnate le attività a cui ha diritto.

Se le attività di vari Fondi sono gestite congiuntamente, le attività che devono essere inizialmente imputate ai vari Fondi devono essere specificate in base alla valutazione originaria delle attività nel pool. I rapporti di partecipazione dei Fondi nei rispettivi pool di attività variano secondo i successivi afflussi e deflussi di liquidità.

Il diritto proporzionale dei vari Fondi alle attività gestite congiuntamente è correlato a tutti gli oggetti d'investimento del rispettivo pool di attività.

#### **6.12. Durata e liquidazione di GAMAX FUNDS**

GAMAX FUNDS è costituita a tempo indeterminato.

GAMAX FUNDS, così come ogni singolo Fondo, può essere tuttavia liquidata in ogni momento su decisione della Società di Gestione.

L'eventuale liquidazione di GAMAX FUNDS o di un altro Fondo deve essere pubblicata in RESA e anche sui giornali. A tale scopo, la Società di Gestione sceglierà, oltre a un giornale lussemburghese, i giornali dei paesi in cui è consentita la vendita al pubblico delle quote. L'emissione, il rimborso e la conversione di quote sono sospesi nel giorno della decisione della liquidazione di GAMAX FUNDS o dei singoli Fondi. Le attività saranno alienate e su istruzione

della Società di Gestione o, a seconda dei casi, dei liquidatori designati dalla Società di Gestione o dalla Banca depositaria in consultazione con l'autorità di vigilanza, la Banca depositaria distribuirà i proventi di liquidazione tra i sottoscrittori, al netto dei costi di liquidazione e delle commissioni.

I proventi di liquidazione, che al termine di una procedura di liquidazione non vengono reclamati dai sottoscrittori, verranno convertiti in euro, qualora ciò sia previsto dalla legge, e depositati dalla Banca depositaria, per conto dei sottoscrittori aventi diritto, presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo, dove tali importi decadranno, qualora non siano richiesti entro i termini di legge.

### **6.13. Fusione**

La Società di Gestione può decidere, conformemente alle disposizioni della legge del 2010, di effettuare una fusione, ai sensi dell'Articolo 1 n. 20 della legge del 2010, di GAMAX FUNDS o di uno dei Fondi, in virtù della quale GAMAX FUNDS o il Fondo pertinente possono partecipare come OICVM incorporato o incorporante.

#### **6.13.1. Fusione di GAMAX FUNDS**

La Società di Gestione può decidere di effettuare una fusione di GAMAX FUNDS come OICVM incorporato o incorporante con

- un altro OICVM lussemburghese o estero (il "nuovo OICVM") o
- un comparto di tale OICVM lussemburghese o estero

e, se necessario, di rinominare le quote di GAMAX FUNDS come quote del Nuovo OICVM ovvero del rispettivo comparto.

#### **6.13.2. Fusione di un Fondo**

La Società di Gestione può decidere di procedere alla fusione di un Fondo come OICVM incorporante o incorporato con

- un altro Fondo esistente o un altro comparto di un Nuovo OICVM (il "Nuovo comparto") o
- un nuovo OICVM

e, se necessario, di rinominare le quote del Fondo interessato come quote del Nuovo OICVM ovvero del Nuovo Comparto.

In caso di fusione di GAMAX FUNDS o di un Fondo, la Società di Gestione provvederà a comunicare l'intento di realizzare tale fusione ai sottoscrittori di GAMAX FUNDS ovvero del Fondo dandone la relativa comunicazione, ai sensi dell'Articolo 72 (2) della Legge del 2010, almeno 30 giorni prima del momento del calcolo del rapporto di cambio. Successivamente, ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010, ai sottoscrittori spetta il diritto, entro 30 giorni, di restituire le rispettive quote dell'OICVM incorporato al prezzo di rimborso pertinente senza ulteriori costi (a parte gli eventuali costi di disinvestimento) o eventualmente convertirle in quote di un altro OICVM caratterizzato da una politica d'investimento simile, gestito dalla Società di Gestione o da un'altra società a cui la Società di Gestione risulti affiliata tramite gestione o un controllo congiunti o attraverso una partecipazione sostanziale diretta o indiretta. Questo diritto acquista efficacia a decorrere dal momento in cui i sottoscrittori degli OICVM incorporanti e incorporati vengono informati in merito alla fusione prevista e scade cinque giorni bancari prima del calcolo del rapporto di cambio.

I costi legati alla fusione non sono a carico di GAMAX FUNDS, né di OICVM incorporati o incorporanti e neppure dei relativi sottoscrittori.

### **6.14. Informazioni ai sottoscrittori e reclami dei sottoscrittori**

Il Prospetto di vendita, KID (secondo la definizione riportata di seguito), le rispettive relazioni annuali e semestrali correnti e i principi della Società di Gestione concernenti la migliore

esecuzione, l'esercizio dei diritti di voto nonché l'esclusione di conflitti di interesse, sono disponibili presso la sede della Società di Gestione, presso la Banca depositaria, presso ogni soggetto incaricato dei pagamenti e presso le società di vendita e i facility agent.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e ai sensi del Regolamento UE 1286/2014 e successive modifiche, nonché del Regolamento delegato UE 2017/653 della Commissione e successive modifiche (collettivamente denominati "Regolamento sui PRIIP"), sarà pubblicato un documento contenente le informazioni chiave ("KID") per ogni Classe di Quote laddove tali classi siano a disposizione degli investitori al dettaglio all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE").

Nell'ambito dell'accezione del precedente paragrafo, con investitore al dettaglio si intende qualsiasi soggetto che rappresenti un cliente al dettaglio secondo la definizione fornita dall'articolo 4 (1), punto (11) della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") (di seguito definito "Investitore al dettaglio").

Agli Investitori al dettaglio e agli investitori professionali sarà fornito un KID nei casi in cui le azioni siano rese disponibili, offerte o vendute all'interno del SEE in tempo utile prima della loro sottoscrizione nel Fondo. Ai sensi del Regolamento sui PRIIP, gli investitori al dettaglio e professionali (i) ricevono i KID su un supporto durevole, diverso da un supporto cartaceo, o (ii) su [www.gamaxfunds.com](http://www.gamaxfunds.com). In quest'ultimo caso, è anche possibile ottenerlo a titolo gratuito su richiesta in formato cartaceo presso la sede legale della Società di Gestione. Il KID è disponibile per le Classi di Quote lanciate di tutti i Comparti.

Inoltre, sul sito [www.gamaxfunds.com](http://www.gamaxfunds.com) vengono messe a disposizione dei sottoscrittori le versioni aggiornate del KID, del Prospetto, delle relazioni annuali e semestrali, oltre ai dati relativi ai rendimenti e ai prezzi, ai dati di controllo e a ulteriori informazioni aggiornate sui Fondi.

Il Prospetto di vendita è valido solo insieme al relativo allegato e all'ultima relazione annuale, la cui data di riferimento non può essere trascorsa da più di 16 mesi. Se la data di riferimento della relazione annuale è trascorsa da più di otto mesi, all'acquirente deve essere consegnata anche una relazione semestrale. Le relazioni annuali e semestrali pertinenti (al 31 dicembre oppure, a seconda dei casi, al 30 giugno di ogni anno) sono disponibili anche presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria, ogni soggetto incaricato dei pagamenti e ogni società di vendita e facility agent.

Altre informazioni diverse da quelle contenute nei documenti, menzionate nel Prospetto di vendita, nel KID e nelle relazioni annuali e semestrali, accessibili al pubblico, non possono essere distribuite.

Nella misura prevista dalla legge, le informazioni ai sottoscrittori vengono pubblicate in RESA e anche nei giornali dei paesi in cui i Fondi sono autorizzati a vendere le proprie quote al pubblico.

Le copie delle Condizioni Contrattuali in vigore sono disponibili presso la sede della Società di Gestione e presso ogni soggetto incaricato dei pagamenti, società di vendita e facility agent, dove gli investitori hanno anche la possibilità di prendere visione dei contratti menzionati nel Prospetto di vendita e nel KID.

I prezzi di emissione e di rimborso sono disponibili in qualsiasi momento presso la sede della Società di Gestione, presso tutti i soggetti incaricati dei pagamenti e i facility agent. Inoltre, la Società di Gestione può provvedere a una pubblicazione adeguata dei prezzi delle quote servendosi di diversi mezzi di comunicazione (ad esempio, pubblicazioni sui giornali, sulle riviste di settore o su Internet) nei paesi in cui le quote di GAMAX FUNDS vengono vendute al pubblico.

I reclami dei sottoscrittori possono essere presentati alla Società di Gestione, alla Banca depositaria, all'agente per i trasferimenti e conservatore del registro, ai soggetti incaricati dei pagamenti, agli agenti di vendita o ai facility agent. I reclami presentati dai sottoscrittori vengono evasi in modo adeguato e tempestivo. Maggiori informazioni sul processo di evasione dei reclami possono essere ottenute dalla Società di Gestione.

## **6.15. Misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo**

Al fine di impedire l'utilizzo dei fondi ai fini del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo ("ML/FT"), la Società di Gestione garantisce la conformità alla di Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ("4<sup>a</sup> Direttiva AML") modificata dalla direttiva UE 2015/849 ("5<sup>a</sup> Direttiva AML"), collettivamente indicate con "Norme AML/CFT" (norme per il contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo).

Le leggi e i regolamenti del Lussemburgo in vigore in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT") comprendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo la legge del Lussemburgo del 12 novembre 2004 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e relativi emendamenti ("Legge del 2004"), il Regolamento del Granducato del 10 febbraio 2010 che fornisce dettagli in materia di disposizioni specifiche della Legge del 2004 e relativi emendamenti, il Regolamento CSSF n.12-02 del 14 dicembre 2012 in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e relativi emendamenti ("Regolamento CSSF 12-02") nonché le circolari CSSF specifiche in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e rispettivi emendamenti periodici (collettivamente indicati con "Norme AML/CFT del Lussemburgo").

Le Norme AML/CFT impongono, tra le altre cose, di determinare e verificare l'identità di un potenziale sottoscrittore e, a seconda dei casi, di qualsiasi soggetto che agisca per conto dei suddetti sottoscrittori e dei beneficiari effettivi. Si prevede la verifica dall'identità degli eventuali sottoscrittori sulla base di documenti, dati o informazioni acquisiti presso una fonte attendibile e indipendente e a seconda della forma giuridica dell'investitore (investitore singolo, società o altra categoria di investitori). È inoltre obbligatoria l'identificazione delle persone politicamente esposte ("PEP"), cioè persone fisiche che sono o sono state, in qualsiasi momento dell'anno precedente, investite di una funzione pubblica di rilievo, e i familiari stretti o i colleghi stretti delle suddette persone.

A titolo esemplificativo, a una persona fisica può essere richiesto di produrre una copia del passaporto o della carta d'identità debitamente autenticata da un'autorità pubblica, come un notaio, la polizia o l'ambasciatore del proprio paese di residenza, insieme alla documentazione comprovante l'indirizzo, risultante da due documenti originali autenticati comprovanti l'indirizzo, per esempio bollette o estratti conto bancari non precedenti agli ultimi tre mesi e la dichiarazione della propria occupazione, oltre alla data di nascita e alla residenza fiscale. Nel caso in cui gli investitori siano persone giuridiche, ai sensi di tali misure potrà essere richiesta la presentazione di una copia autenticata di un certificato di costituzione e di ogni mutamento della denominazione, l'atto costitutivo e lo statuto o documenti equivalenti e i nomi, qualifiche, data di nascita e indirizzo privato e lavorativo di tutti gli amministratori e i proprietari effettivi e dei firmatari autorizzati dell'investitore, che devono essere autenticati. Le modifiche ai registri degli investitori vengono apportate dall'Agente per i trasferimenti solo alla ricezione della documentazione giustificativa originale.

Le Norme AML/CFT nonché la Legge del 2004 impongono alla Società di Gestione di condurre un monitoraggio continuo del rapporto d'affari con i sottoscrittori dei Fondi e, di conseguenza, la Società di Gestione è anche tenuta a fornire periodicamente una documentazione aggiornata. La Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti o gli eventuali agenti di vendita hanno saltuariamente la facoltà di richiedere ai sottoscrittori la documentazione supplementare necessaria a stabilire e verificare l'identità e il profilo di questi ultimi nonché gli eventuali beneficiari effettivi, la natura e lo scopo previsto del rapporto d'affari e l'origine dei proventi della sottoscrizione. Il ritardo o la mancata fornitura della documentazione richiesta possono comportare il rinvio o la mancata esecuzione degli ordini o la trattenuta degli eventuali ricavi.

A seconda delle circostanze di ogni richiesta e in conformità alle Norme AML/CFT, possono essere eseguite misure semplificate di due diligence sulla clientela laddove la Società di Gestione abbia valutato un rischio ridotto di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo. In tal caso, è possibile adeguare le misure di due diligence sulla clientela in termini di tempi,

importi o tipologia delle informazioni da ricevere.

In caso di situazioni a rischio più elevato, la Società di Gestione applicherà misure rafforzate di due diligence sulla clientela in conformità con le Norme AML/CFT al fine di gestire e ridurre tali rischi in modo adeguato.

Nel caso in cui siano sottoscritte quote tramite un intermediario che agisca per conto dell'investitore, si applicano anche misure rafforzate di due diligence sulla clientela per il suddetto intermediario, in conformità all'Articolo 3 del Regolamento CSSF 12-02 ai termini dell'Articolo 3- 2(3) della Legge del 2004.

Ai sensi dell'articolo 3 (7) della Legge del 2004, è inoltre previsto l'obbligo di eseguire eventuali misure precauzionali concernenti le attività del Fondo. L'Articolo 39 (1a) del Regolamento CSSF 12-02 richiede inoltre che venga verificata l'identità di stati, entità e gruppi soggetti a misure restrittive/questioni finanziarie per quanto concerne i patrimoni gestiti e al fine di impedire che GAMAX FUNDS sia disponibile per i suddetti stati, entità o gruppi. I dettagli precedentemente specificati vengono forniti a titolo puramente esemplificativo e a tale riguardo la Società di Gestione, l'agente per i trasferimenti e l'agente di vendita, a seconda dei casi, si riservano rispettivamente il diritto di chiedere le informazioni necessarie all'atto della richiesta di quote di un Fondo per verificare l'identità degli investitori e, laddove necessario, il beneficiario effettivo di un investitore. In particolare, la Società di Gestione, l'agente per i trasferimenti e l'agente di vendita, a seconda dei casi, si riservano rispettivamente il diritto di eseguire eventuali procedure aggiuntive in relazione sia agli investitori nuovi che a quelli esistenti che vengano classificati come PEP o che passino a questa classificazione. L'identità dell'investitore deve essere verificata prima di instaurare il rapporto economico con lo stesso. In ogni caso, la prova di identità deve essere prodotta da tutti gli investitori al più presto possibile dopo il contatto iniziale. In caso di ritardo o di mancata produzione, da parte degli investitori o dei richiedenti, delle eventuali informazioni necessarie a fini della verifica, la Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti o l'agente di vendita, a seconda dei casi, hanno facoltà a propria discrezione di rifiutare la richiesta e gli importi di sottoscrizione e/o restituire tutti gli importi di sottoscrizione o riacquistare forzatamente le quote dei suddetti sottoscrittori e/o ritardare il pagamento dei proventi di riacquisto (non saranno pagati i proventi di riacquisto qualora il sottoscrittore ometta di produrre tali informazioni). Gli Amministratori, l'Agente per i trasferimenti, l'agente di vendita o il Gestore non saranno ritenuti responsabili nei confronti del richiedente o del sottoscrittore nel caso in cui non sia evasa la richiesta di quote o le quote siano riacquistate forzatamente o il versamento dei proventi del riacquisto subisca un ritardo nelle suddette circostanze. Nel caso in cui una richiesta sia respinta, la Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti e l'agente di vendita restituiranno, a seconda dei casi, l'importo della richiesta o il saldo della stessa in conformità con le leggi in vigore versandolo sul conto da cui è stato effettuato il pagamento, a spese e a rischio del richiedente. La Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti e l'agente di vendita, a seconda dei casi, hanno facoltà di rifiutare o rinviare il versamento dei proventi di rimborso laddove le informazioni richieste ai fini della verifica non siano state prodotte dai sottoscrittori. Il sottoscrittore richiedente il rimborso viene classificato come creditore chirografario del Fondo pertinente fino a quando la Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti o l'agente di vendita non abbiano accertato il pieno rispetto delle procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, a seguito delle quali saranno svincolati i proventi di rimborso.

Si consiglia pertanto ai sottoscrittori di accertarsi di presentare tempestivamente, all'atto della sottoscrizione delle quote dei Fondi, tutta la documentazione richiesta dalla Società di Gestione, dall'Agente per i trasferimenti, dall'agente di vendita o dal Gestore al fine di soddisfare le procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i requisiti fiscali o altri requisiti normativi. La Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti, l'agente di vendita e il Gestore si riservano il diritto di acquisire altre eventuali informazioni dagli investitori in modo da riuscire a monitorare il rapporto commerciale in essere con i suddetti investitori. La Società di Gestione, l'Agente per i trasferimenti, l'agente di vendita e il Gestore non possono affidarsi a terze parti per adempiere al suddetto obbligo, che rimane di loro esclusiva competenza.

## Regolamentazione dei beneficiari effettivi

L'Agente per i trasferimenti e la Società di Gestione hanno inoltre la facoltà di richiedere informazioni su tutti i beneficiari effettivi secondo quanto eventualmente previsto per l'istituzione e la tenuta del registro dei beneficiari effettivi di GAMAX FUND, in conformità alla 4ª Direttiva AML, come modificata dalla 5ª Direttiva.

Ai sensi della legge del Lussemburgo del 13 gennaio 2019 che stabilisce la realizzazione di un registro dei beneficiari effettivi ("Legge RBO"), l'Agente per i trasferimenti è soggetto all'obbligo di depositare presso il registro dei beneficiari effettivi ("RBO") informazioni specifiche in merito alle persone fisiche considerate beneficiari effettivi secondo la definizione di cui alla Legge del 2004.

L'Agente per i trasferimenti potrebbe essere tenuto a trasmettere determinate informazioni in merito ai rispettivi beneficiari effettivi come specificato in maggiore dettaglio nella Legge RBO e, a seconda dei casi, tutte o parte delle informazioni e della documentazione AML/CFT a specifiche autorità nazionali del Lussemburgo su richiesta (fra cui Commission de Surveillance du Secteur Financier, Commissariat aux Assurances, Cellule de Renseignement Financier, le autorità fiscali del Lussemburgo e altre autorità nazionali ai sensi di quanto stabilito dalla Legge RBO) e su richiesta motivata ad altri professionisti del settore finanziario soggetti alle Norme AML/CTF del Lussemburgo, secondo quanto previsto dalla Legge RBO.

Nel registro dei beneficiari effettivi del Lussemburgo alcune informazioni specifiche in merito ai beneficiari effettivi sono in linea di principio accessibili al pubblico. Ai sensi della Legge RBO, potrebbero essere imposte sanzioni penali all'Agente per i trasferimenti in caso di violazione degli obblighi di acquisizione e divulgazione delle informazioni richieste, ma anche agli eventuali beneficiari effettivi che non forniscano alla Società di Gestione e all'agente per i trasferimenti tutte le informazioni pertinenti.

### **6.16. Protezione dei dati**

La Società di Gestione, che agisce per conto di GAMAX FUNDS in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali con mezzi elettronici o di altro tipo in conformità alle Leggi in materia di protezione dei dati (secondo la definizione di cui all'informativa sulla privacy) e all'informativa sulla privacy allegata al presente documento come Appendice 1.

### **6.17. Prevenzione dell'attività di market timing e late trading**

Per **market timing** si intendono i metodi di arbitraggio mediante i quali l'investitore sottoscrive, riscatta o converte in modo sistematico quote dell'OIC in un breve lasso di tempo sfruttando ritardi temporali e/o imperfezioni o debolezze del sistema di calcolo del Valore Patrimoniale Netto dell'OIC.

La Società di Gestione di GAMAX FUNDS non consente pratiche associate al market timing, in quanto riducono l'aumento di valore di GAMAX FUNDS mediante un aumento dei costi e/o possono determinare una diluizione dei profitti. La Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare ordini di sottoscrizione o conversione presentati da un sottoscrittore di cui si sospetti che faccia ricorso a tali pratiche ed eventualmente di adottare le misure necessarie volte a proteggere gli altri investitori di GAMAX FUNDS.

Per **late trading** si intende l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuta dopo la scadenza del periodo di accettazione delle richieste (orario limite) del giorno in questione e la sua esecuzione a un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto per Quota.

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione sono effettuati in base a un Valore Patrimoniale Netto per Quota sconosciuto. Il periodo di accettazione delle richieste è indicato ai punti da 3.2 a 3.4.

## 6.18. Performance

Nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è riportata una panoramica del rispettivo Fondo. La performance passata non costituisce un'indicazione di una possibile performance futura.

## 6.19. Avvisi generali sui rischi

Le quote di GAMAX FUNDS sono titoli i cui prezzi sono determinati dalle oscillazioni giornaliere dei prezzi delle attività incluse in GAMAX FUNDS e pertanto possono aumentare o diminuire. **Di norma, dunque, non è in alcun modo garantito che gli obiettivi della politica d'investimento verranno raggiunti. Inoltre, non è possibile garantire che il sottoscrittore recuperi il valore del proprio investimento iniziale in caso di rimborso delle quote.**

L'investimento delle attività di GAMAX FUNDS in quote di fondi target è soggetto al rischio che il rimborso di quote sia soggetto a limitazioni; di conseguenza tali quote potrebbero essere meno liquide rispetto agli investimenti in altre attività

Nella misura in cui i fondi target siano comparti di un Fondo multicomparto, l'acquisizione di quote di fondi target potrebbe comportare un rischio aggiuntivo, se il fondo multicomparto è responsabile in toto delle passività di ogni comparto nei confronti di terzi.

Inoltre, in caso d'investimento delle rispettive attività di GAMAX FUNDS in quote di fondi target, sussiste il rischio che il valore delle quote di un fondo target sia stato calcolato in modo sbagliato. Ciò comporterebbe inevitabilmente conseguenze indesiderate per il calcolo del valore delle quote del rispettivo comparto che ha investito nel fondo target in questione.

Nella misura in cui i Fondi investano in quote di fondi target costituiti e/o gestiti da altre società, occorre tenere presente che potrebbero essere addebitate per questi fondi target provvigioni di vendita e di rimborso.

**La negoziazione di derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli a fini d'investimento, di una gestione efficiente del patrimonio dei comparti, nonché per una gestione delle scadenze e dei rischi, è associata a rischi nettamente superiori rispetto alle opportunità d'investimento tradizionali.**

**In osservanza del principio di diversificazione dei rischi e nel rispetto dei limiti di investimento di cui all'Articolo 5.3 (h) delle Condizioni Contrattuali, la Società di Gestione è autorizzata a investire per ogni Fondo fino al 100% del patrimonio netto del Fondo pertinente in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di varie emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, da sue autorità locali o da un paese membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che (i) tali titoli derivino da almeno sei emissioni differenti e (ii) i titoli di una singola emissione non rappresentino oltre il 30% del patrimonio netto del rispettivo Fondo.**

## 6.20. Scambio automatico di informazioni nel settore fiscale

GAMAX FUNDS è soggetto allo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) dell'OCSE (lo "Standard") ed è pertanto obbligato a scambiare automaticamente le informazioni fiscali ai sensi della Legge CRS.

Ai sensi delle disposizioni della Legge CRS, GAMAX FUNDS, rappresentato dalla Società di Gestione, sarà probabilmente considerato come un istituto finanziario soggetto all'obbligo di comunicare informazioni alle autorità lussemburghesi. In quanto tale, dal 30 giugno 2017 la Società di Gestione è tenuta, fermo restando eventuali norme sulla tutela della privacy applicabili, a fornire alle autorità fiscali lussemburghesi un rapporto annuale sui dati personali e sulle informazioni finanziarie relative ai sottoscrittori dei Fondi. Tali dati e informazioni sono costituiti da informazioni utilizzate, tra l'altro, per identificare le partecipazioni e i pagamenti effettuati a

(i) sottoscrittori specifici soggetti alle disposizioni della Legge CRS (noti come "persone con obbligo di notifica") e (ii) soggetti controllanti di alcune entità giuridiche che non sono istituti finanziari nei casi in cui i soggetti controllanti siano anche persone con obbligo di notifica. Il termine "soggetto controllante" è da intendersi in conformità alle Raccomandazioni FATF. Tali dati e informazioni, elencati in modo esaustivo nell'Allegato I della Legge CRS (le "informazioni da comunicare"), includono i Dati personali dei soggetti con obblighi di notifica.

La capacità della Società di Gestione di adempiere agli obblighi di notifica previsti dalla Legge CRS e in capo a GAMAX FUNDS dipende in modo determinante dal fatto che ciascun sottoscrittore fornisca alla Società di Gestione le informazioni da comunicare inclusa la necessaria documentazione di supporto. A tale riguardo, i sottoscrittori saranno informati del fatto che la Società di Gestione, quale entità responsabile del trattamento dei dati, utilizzerà le informazioni da comunicare per le finalità previste dalla Legge CRS. I sottoscrittori si impegnano a informare i propri soggetti controllanti che la Società di Gestione procederà al trattamento delle informazioni da comunicare.

Si informano inoltre i sottoscrittori che le informazioni da comunicare in merito alle persone soggette agli obblighi di notifica verranno trasmesse annualmente alle autorità fiscali lussemburghesi ai sensi della Legge CRS.

Si sottolinea espressamente che in alcuni casi potrebbe non essere necessario trasmettere il numero di identificazione fiscale o la data di nascita di una persona soggetta agli obblighi di notifica.

In particolare, si informano le persone soggette agli obblighi di notifica che alcune attività e processi da esse intrapresi saranno riportati sotto forma di certificazioni e che parte di queste informazioni serviranno da presupposto per il rapporto annuale da trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi. Entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette certificazioni, i sottoscrittori sono inoltre tenuti a informare la Società di Gestione dell'eventuale presenza di informazioni errate.

I sottoscrittori sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alla Società di Gestione eventuali modifiche relative alle informazioni che devono essere segnalate e a trasmettere la necessaria documentazione di supporto.

Il sottoscrittore che manchi di presentare alla Società di Gestione le informazioni da segnalare o la documentazione di supporto può essere ritenuto responsabile di eventuali tasse e/o sanzioni imposte alla Società di Gestione o a GAMAX FUNDS a causa di tale mancata presentazione della documentazione.

Ulteriori informazioni sull'obbligo della Società di Gestione di comunicazione dei dati alle autorità competenti sono disponibili su <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

## **6.21. Rischi specifici relativi all'utilizzo di derivati, operazioni di prestito titoli e total return swap**

La Società di Gestione ha la facoltà di utilizzare operazioni di prestito titoli, total return swap e derivati. La possibilità di utilizzare queste strategie d'investimento può essere limitata dalle condizioni di mercato o da restrizioni di legge e non può essere garantito che il ricorso a tali strategie determini il raggiungimento effettivo dello scopo perseguito.

L'utilizzo di strumenti derivati riduce il rischio economico relativo alle attività di un Fondo (copertura). Tuttavia, questo comporta allo stesso tempo che, in caso di performance positiva dell'attività coperta, tale Fondo non potrà più partecipare, o potrà farlo solo in misura limitata, a tale performance positiva.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari derivati vengano utilizzati per incrementare gli utili in relazione al perseguimento dell'obiettivo d'investimento, la Società di Gestione assume posizioni di rischio aggiuntive per il Fondo in questione e garantisce che i rischi risultanti siano adeguatamente identificati dal sistema di gestione del rischio della Società di Gestione.

Si informano gli investitori che i derivati possono essere associati ai rischi indicati di seguito.

- a) I diritti a tempo determinato acquisiti possono eventualmente decadere o subire una perdita di valore.
- b) Potrebbe non essere possibile determinare il rischio di perdita, il quale potrebbe essere persino superiore alle eventuali garanzie collaterali fornite.
- c) Nel caso di operazioni che comportino un rischio limitato o nullo, potrebbe non essere possibile eseguirle, oppure soltanto a un prezzo di mercato che comporti una perdita.
- d) Il rischio di perdita può eventualmente aumentare se le obbligazioni derivanti da tali operazioni o il corrispettivo da esigere siano denominati in valuta estera.

Nell'Articolo 5.1 (g) delle Condizioni Contrattuali si richiama inoltre a particolari forme d'investimento, in particolare a contratti di opzioni e a termine, che possono presentare rischi specifici.

In relazione all'utilizzo di derivati finanziari da parte dei Fondi, questi ultimi potrebbero sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, sussiste la possibilità che in un'operazione in derivati finanziari il Fondo sia tenuto a effettuare pagamenti aggiuntivi alla controparte dell'operazione.

Il coinvolgimento sul mercato dei future e delle opzioni e nelle operazioni in swap e su cambi è associato a rischi d'investimento e a costi delle operazioni a cui il Fondo pertinente non sarebbe soggetto, se queste strategie non fossero applicate. Tali rischi includono:

- a) il rischio che le previsioni sull'andamento futuro dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli e dei mercati dei cambi si possano eventualmente rivelare inesatte in un secondo momento;
- b) il rischio che la correlazione tra i prezzi dei contratti future e dei contratti di opzioni da un lato, e i movimenti dei prezzi dei titoli coperti o delle valute dall'altro potrebbe non essere completa e che pertanto in alcune circostanze la copertura totale non sia possibile;
- c) il rischio che non sia eventualmente disponibile un mercato secondario liquido per uno strumento specifico in un determinato momento, con la conseguenza che una posizione in derivati possa non essere economicamente neutralizzata (chiusa) in determinate circostanze, anche laddove ciò sarebbe ragionevole dal punto di vista della politica d'investimento;
- d) il rischio che l'oggetto degli strumenti finanziari derivati non possa essere venduto in un momento favorevole o che debba essere acquistato o venduto in un momento sfavorevole;
- e) il rischio che l'impiego di strumenti finanziari derivati possa eventualmente comportare una perdita, il cui importo può risultare imprevedibile in determinate circostanze e anche superare le eventuali garanzie collaterali fornite; e
- f) il rischio che una controparte possa diventare insolvente o inadempiente (rischio della controparte). Se per un Fondo vengono concluse operazioni in derivati OTC (ad es. future

non negoziati in borsa e opzioni, contratti a termine e swap, compresi total return swap), tali operazioni sono soggette a un elevato rischio di credito e di controparte, che la Società di Gestione cercherà di ridurre mediante la stipula di contratti per la costituzione e la gestione di garanzie.

La Società di Gestione può concludere operazioni per i rispettivi Fondi su mercati OTC che espongono i Fondi al rischio di insolvenza delle proprie controparti e al rischio legato alla capacità di queste ultime di soddisfare le Condizioni Contrattuali. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, il Fondo potrebbe subire ritardi nello sviluppo di posizioni e perdite ingenti (incluse perdite di valore degli investimenti effettuati nell'intervallo di tempo durante il quale il Fondo ha tentato di far valere i propri diritti), mancata realizzazione di utili durante questo periodo nonché spese risultanti dall'applicazione di tali diritti. Allo stesso modo, sussiste la possibilità che i contratti e gli strumenti finanziari derivati di cui sopra vengano risolti, ad esempio, a causa di fallimenti, azioni illecite aggiuntive o di una modifica della legislazione fiscale o contabile che incida sulle disposizioni in vigore al momento della stipula del contratto.

Le operazioni sui mercati OTC in genere sono soggette a minore regolamentazione e vigilanza dei governi rispetto alle operazioni che vengono stipulate sulle borse valori organizzate. Le operazioni in derivati OTC sono perfezionate direttamente con la controparte anziché su una borsa valori o con stanze di compensazione riconosciute. Le controparti delle operazioni in derivati OTC non godono della stessa protezione applicabile a quelle che effettuano negoziazioni sulle borse valori riconosciute, come ad esempio la garanzia di adempimento rilasciata a una stanza di compensazione.

Il rischio fondamentale nella stipula di operazioni in derivati OTC (come opzioni non negoziate in borsa, future, swap o contratti per differenza) è il rischio di inadempienza di una controparte divenuta insolvente o che non può effettuare pagamenti per altre ragioni o si rifiuta di adempiere ai suoi obblighi contrattuali derivanti dall'operazione OTC. I derivati OTC possono esporre un Fondo al rischio che la controparte non regoli l'operazione conformemente alle disposizioni o che il regolamento dell'operazione subisca ritardi a causa di una controversia relativa alle norme contrattuali (in buona fede o meno) o in conseguenza di insolvenza, fallimento o altri problemi di credito o di liquidità della controparte. Il rischio della controparte generalmente viene ridotto per mezzo del trasferimento o della costituzione in pegno di garanzie a favore del Fondo. Il valore delle garanzie, tuttavia, può subire fluttuazioni e una vendita pertanto potrebbe risultare difficoltosa. Pertanto non vi è alcuna certezza che il valore delle garanzie detenute sia sufficiente a coprire l'importo dovuto al Fondo.

La Società di Gestione può stipulare operazioni in derivati OTC compensate da stanze di compensazione riconosciute che agiscono in qualità di controparte centrale. La stanza di compensazione centrale è stata creata per ridurre il rischio della controparte e aumentare la liquidità rispetto alle operazioni in derivati OTC con compensazione bilaterale. Ciononostante, tali rischi non possono essere completamente evitati. La controparte centrale effettuerà richieste di margini nei confronti del broker, che a sua volta effettuerà richieste di margini nei confronti del Fondo. È presente un rischio di perdita associato ai depositi di margine di variazione e iniziale del Fondo in caso di inadempienza del broker con cui il Fondo ha una posizione aperta o qualora il margine non sia identificato o non sia segnalato in modo corretto al rispettivo Fondo, in particolare qualora il margine sia detenuto in un conto omnibus gestito dal broker presso la controparte centrale. Se il broker di compensazione diviene insolvente, il Fondo potrebbe non essere in grado di trasferire le sue posizioni a un altro broker di compensazione.

Il Regolamento (UE) 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (noto anche come European Market Infrastructure Regulation o EMIR) esige che determinati derivati OTC qualificati vengano sottoposti a compensazione presso controparti di compensazione centrali regolamentate e che alcuni dettagli vengano segnalati ai repertori di dati. Il Regolamento EMIR stabilisce inoltre i requisiti per procedure e misure idonee finalizzate alla misurazione, al monitoraggio e alla riduzione dei rischi operativi e dei rischi di credito associati ai derivati OTC non soggetti a compensazione obbligatoria.

Si informano gli investitori che le modifiche normative imposte dal Regolamento EMIR e le leggi applicabili che richiedono la compensazione centrale dei derivati OTC possono influire negativamente sulla possibilità del Fondo di attenersi alla sua politica d'investimento e raggiungere i suoi obiettivi d'investimento.

Gli investimenti in derivati OTC possono essere esposti al rischio di una valutazione discordante dei derivati, causata dai diversi metodi di valutazione ammessi. Anche se la Società di Gestione ha implementato metodi di valutazione idonei a determinare e verificare il valore di un derivato OTC, alcune operazioni sono complesse e una valutazione potrebbe essere fornita solo da un numero limitato di partecipanti al mercato, i quali possono fungere anche da controparti dell'operazione. Una valutazione errata o imprecisa può dare luogo a un'inesatta registrazione di profitti e perdite e a una identificazione non corretta dell'esposizione della controparte.

Contrariamente ai derivati negoziati in borsa, le cui condizioni generali sono standard, in linea di massima le condizioni di un'operazione in derivati OTC vengono stabilite nell'ambito di trattative con la controparte dello strumento finanziario. Sebbene questo tipo di accordo consenta effettivamente una maggiore flessibilità nell'adattare lo strumento alle esigenze delle parti, i derivati OTC possono comportare rischi più elevati rispetto ai derivati negoziati in borsa, poiché sussiste un rischio di perdita se il contratto viene ritenuto inefficace o erroneamente documentato. Può inoltre sussistere un rischio legale o di documentazione qualora le parti non concordino in merito alla corretta interpretazione delle Condizioni Contrattuali. Questi rischi vengono generalmente mitigati in una certa misura dall'utilizzo di contratti standard come quelli pubblicati dall'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

L'utilizzo di derivati OTC, operazioni di prestito titoli e total return swap può essere associato in particolare ai seguenti rischi specifici:

a. Rischio della controparte e rischi correlati alla gestione delle garanzie

Nella conclusione di operazioni di prestito di titoli e total return swap il rischio principale è l'insolvenza di una controparte che è diventata insolvente o che diversamente non è nella posizione o rifiuta di adempiere ai propri obblighi di restituire titoli o liquidità al Fondo in questione, come previsto dalle Condizioni Contrattuali dell'operazione. Il rischio della controparte può essere ridotto mediante il trasferimento o la costituzione in pegno di garanzie a favore del rispettivo Fondo. Tuttavia, le operazioni di prestito di titoli e di total return swap non possono essere totalmente garantite. Le commissioni e il reddito del rispettivo Fondo derivanti da operazioni di prestito di titoli e total return swap non possono essere garantiti. Inoltre, il valore delle garanzie tra più periodi di riponderazione può diminuire, oppure le garanzie possono essere specificate o monitorate in modo sbagliato. Nel caso in cui una controparte sia insolvente, il rispettivo Fondo potrebbe dover vendere le garanzie non in contanti che erano state acquistate a un prezzo di mercato precedentemente prevalente, situazione che potrebbe determinare una perdita del rispettivo Fondo. In tal caso, il Fondo potrebbe registrare una perdita dovuta, tra le altre cose, a una valutazione inesatta o a un monitoraggio inadeguato delle garanzie, ad andamenti sfavorevoli del mercato, al deterioramento del rating creditizio degli emittenti delle garanzie o all'illiquidità del mercato in cui sono negoziate le garanzie. Eventuali difficoltà nella realizzazione della garanzia possono ritardare o limitare la capacità del Fondo di ottemperare ai propri obblighi di rimborso.

La Società di Gestione identifica, monitora e mitiga i rischi associati alla gestione della garanzia in conformità alla propria politica di gestione del rischio.

La garanzia è soggetta al rischio di mercato. Sebbene la Società di Gestione tenti di ridurre tale rischio mediante l'applicazione di sconti di valutazione adeguati, la valutazione giornaliera delle garanzie e la richiesta di garanzie di alta qualità, un tale rischio non può essere totalmente evitato.

Lo scambio di garanzie comporta ulteriori rischi, come i rischi operativi relativi allo scambio effettivo, al trasferimento e alla registrazione delle garanzie. Le garanzie ricevute nel corso di un trasferimento di titolarità vengono custodite dalla Banca depositaria conformemente alle condizioni e alle disposizioni del Contratto di Banca Depositaria e Principale Soggetto

Incaricato dei Pagamenti. Le garanzie possono essere detenute anche da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale e non affiliato al fornitore delle garanzie. Il coinvolgimento di un terzo depositario può comportare ulteriori rischi operativi, di compensazione, di regolamento e della controparte.

b. Rischi operativi

Le operazioni di prestito di titoli e total return swap presentano anche rischi operativi, come mancata o tardiva esecuzione delle istruzioni oppure rischi legali relativamente alla documentazione alla base delle operazioni.

c. Conflitto di interessi

Per il Fondo in questione possono essere concluse operazioni di prestito di titoli e total return swap con altre società all'interno del gruppo della Società di Gestione. Le controparti appartenenti a questo gruppo, se del caso, assolvono ai propri obblighi derivanti dalle operazioni di prestito di titoli e total return swap con la consueta cura e diligenza che si applica negli scambi commerciali. La Società di Gestione seleziona inoltre le controparti e conclude la rispettiva operazione in conformità con i principi di migliore esecuzione, agendo al contempo nel migliore interesse del rispettivo Fondo e dei suoi investitori. Tuttavia, gli investitori devono essere informati del fatto che la Società di Gestione potrebbe essere esposta a conflitti d'interesse in considerazione del suo ruolo, dei propri interessi o degli interessi delle controparti dello stesso gruppo.

Inoltre devono essere considerati i seguenti rischi:

a) Rischio di liquidità

La liquidità si riferisce alla velocità e alla facilità con cui è possibile vendere o liquidare gli investimenti o chiudere una posizione. Per quanto riguarda le attività, il rischio di liquidità si riferisce all'incapacità di un Fondo di alienare investimenti entro un ragionevole periodo di tempo a un prezzo pari o prossimo al loro valore stimato. Per quanto concerne le passività, il rischio di liquidità si riferisce all'incapacità di un Fondo di raccogliere liquidità sufficiente a soddisfare una richiesta di rimborso a causa dell'impossibilità di alienare investimenti. In generale ogni Fondo effettua solo investimenti per i quali esiste un mercato liquido o che possono essere altrimenti venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento entro un ragionevole periodo di tempo. Tuttavia in determinate circostanze gli investimenti possono diventare meno liquidi o illiquidi a causa di una varietà di fattori, come ad esempio condizioni sfavorevoli riguardanti un determinato emittente, una determinata controparte o il mercato in genere, nonché limitazioni giuridiche, normative o contrattuali relative alla vendita di determinati strumenti. Inoltre, un Fondo ha facoltà di investire in strumenti finanziari OTC, che in genere tendono ad essere meno liquidi rispetto agli strumenti quotati e negoziati in borsa. Le quotazioni di strumenti meno liquidi o illiquidi possono essere più volatili rispetto a quelle degli strumenti liquidi e causare ampi divari tra i prezzi denaro e lettera. Eventuali difficoltà nell'alienazione di investimenti possono comportare una perdita per il Fondo e/o limitare la sua capacità di ottemperare a una richiesta di rimborso.

b) Leggi e normative

GAMAX FUNDS può essere soggetto a una serie di rischi legali e normativi, fra cui interpretazioni o applicazioni contraddittorie delle leggi; leggi incomplete, non chiare o emendate; restrizioni all'accesso del pubblico generale a regolamenti, pratiche e consuetudini; inadempienza o violazione delle leggi da parte delle controparti e di altri partecipanti al mercato; documenti delle operazioni incompleti o mancanti; assenza o inefficacia di indennizzi; tutela inadeguata degli investitori e scarsa applicazione delle leggi esistenti. Le difficoltà relative all'esercizio, alla protezione e all'applicazione delle leggi possono avere notevoli ripercussioni negative sul Fondo e sulla sua attività.

c) Rischio di custodia

Il rischio di custodia indica il rischio derivante dalla possibilità fondamentale che un Fondo possa essere totalmente o parzialmente privato dell'accesso ad attività detenute in

custodia in caso di insolvenza del depositario o del subdepositario o di operazioni negligenti, ingannevoli o fraudolente da parte degli stessi.

d) Rischi specifici associati alle operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito di titoli implicano numerosi rischi e non è possibile garantire che il perfezionamento di tali operazioni consenta di raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Il rischio fondamentale nella stipula di operazioni di prestito di titoli è il rischio d'insolvenza di una controparte divenuta insolvente o altrimenti non in grado di o non disposta a ottemperare ai suoi obblighi di restituzione dei titoli o della liquidità al Fondo interessato in conformità alle Condizioni Contrattuali dell'operazione. Il rischio della controparte in linea di massima viene ridotto mediante il trasferimento o la costituzione in pegno di garanzie a favore del Fondo. Tuttavia sussistono determinati rischi correlati alla gestione delle garanzie, incluse eventuali difficoltà nella vendita delle garanzie stesse e/o perdite registrate nel quadro della realizzazione delle garanzie.

Le operazioni di prestito di titoli comportano inoltre rischi di liquidità, dovute tra l'altro all'accumulo di liquidità o posizioni in valori mobiliari in operazioni di dimensione o durata eccessiva rispetto al profilo di liquidità del Fondo o a ritardi nel recupero di liquidità o titoli che erano stati pagati alla controparte. Tali circostanze possono ritardare o limitare la capacità del Fondo di ottemperare alle richieste di rimborso. Il Fondo può anche essere soggetto a rischi operativi, tra cui la mancata o ritardata esecuzione di istruzioni, oppure inadempienza o ritardi negli obblighi di consegna in relazione alla vendita di titoli, nonché a rischi legali in riferimento alla documentazione utilizzata in una tale operazione.

e) Rischi specifici associati a total return swap

Un total return swap è un contratto derivato OTC in virtù del quale un soggetto detto pagatore del rendimento totale trasferisce la performance economica al destinatario del rendimento totale, inclusi interessi e reddito da commissioni, utili e perdite derivanti da oscillazioni dei prezzi, e perdite su crediti subite dall'obbligazione di riferimento. In cambio, il destinatario del rendimento totale effettua un pagamento anticipato o pagamenti periodici a rate fisse o variabili al destinatario del rendimento totale. Pertanto un total return swap implica solitamente un mix di rischio di mercato, rischio di tasso d'interesse e rischio della controparte.

In circostanze di mercato insolite, la controparte potrebbe non avere fondi disponibili sufficienti a pagare gli importi alla scadenza a causa del regolamento periodico degli importi in sospeso e/o di richieste di margini periodiche in conformità al rispettivo accordo contrattuale. Inoltre ogni total return swap è un'operazione personalizzata riguardo a vari aspetti, tra cui obbligazione di riferimento, durata e Condizioni Contrattuali, inclusi la frequenza e le condizioni di regolamento. Questa assenza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni a cui un total return swap viene venduto, liquidato o chiuso. Pertanto ogni total return swap implica un certo rischio di liquidità.

Infine, come con un'operazione in derivati OTC, il total return swap, come ogni derivato OTC, è un contratto bilaterale con una controparte che per qualunque ragione potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi previsti dal total return swap. Ciascun contraente del total return swap è pertanto esposto a un rischio della controparte e, se il contratto comprende l'utilizzo di garanzie, anche al rischio legato alla gestione di tali garanzie.

## **6.22. Rischi specifici dovuti ai nuovi obblighi fiscali in Germania di fornire la documentazione di supporto**

La Società di Gestione è tenuta a fornire alle autorità fiscali tedesche, su richiesta, la documentazione di supporto a conferma dell'esattezza delle basi imponibili dichiarate. Nel caso in cui vengano riscontrati errori riferibili al passato, la correzione non verrà effettuata per il passato, ma verrà presa in considerazione nell'ambito della dichiarazione relativa all'esercizio finanziario in corso. La correzione può essere a carico o a vantaggio degli investitori che ricevono

una distribuzione nell'esercizio finanziario in corso o ai quali viene attribuito un importo di reinvestimento.

### **6.23. Tassazione degli investimenti in Germania**

Ai sottoscrittori si consiglia di mettersi al corrente delle conseguenze fiscali che possono eventualmente derivare dalla Legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti ("**InvStG**", *Investmentsteuergesetz*). Il nuovo sistema InvStG prevede che il Fondo, considerato come parte separata in termini monetari e di passività, è esso stesso un cosiddetto fondo d'investimento "non trasparente" in conformità alla legge InvStG. Di conseguenza, in Germania il Fondo interessato (con riferimento a determinati proventi tedeschi, come i dividendi) è soggetto a tassazione, così come i sottoscrittori relativamente a determinati proventi derivanti dal Fondo in questione.

### **6.24. Integrazione dei rischi di sostenibilità**

La Società di Gestione mantiene una politica di investimento responsabile che delinea il quadro e l'approccio adottati in materia di investimento responsabile nel suo processo decisionale di investimento. La Società di Gestione definisce "investimento responsabile":

(i) l'integrazione di considerazioni sulla sostenibilità, ivi compresi i fattori ambientali, sociali e di corporate governance (ESG); (ii) la gestione del rischio di sostenibilità (secondo la definizione riportata di seguito) e (iii) la proprietà attiva (ovvero il tentativo di indurre il cambiamento attraverso il voto per delega nelle società partecipate/nei fondi sottostanti) (insieme, i "Fattori ESG") nel processo decisionale di investimento. La Società di Gestione ritiene che l'integrazione dei Fattori ESG nel processo di gestione degli investimenti possa portare a rendimenti corretti per il rischio più sostenibili identificando società di alta qualità per l'investimento e/o portfolio manager (compresi gli organismi d'investimento collettivo da essi gestiti) e/o fondi sottostanti che perseguono un programma di investimenti ESG/sostenibili.

La valutazione dei Fattori ESG costituisce una parte importante del processo di due diligence attuato dalla Società di Gestione nella selezione e nel monitoraggio degli investimenti (compresi i fondi sottostanti) e nella valutazione e nella nomina/nel monitoraggio dei portfolio manager.

Se non diversamente specificato per uno o più Fondi particolari negli allegati dei Fondi al presente Prospetto, queste informazioni si applicano a tutti i Fondi. Ai fini del presente paragrafo:

- (i) Con "fattori di sostenibilità" si intendono le questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, il rispetto dei diritti umani e il contrasto della corruzione e delle tangenti.
- (ii) "Rischio di sostenibilità" indica eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che potrebbero avere, laddove si verificano, ricadute negative sostanziali effettive o potenziali sul valore degli investimenti effettuati dal Fondo in relazione al Comparto interessato.

Il suddetto rischio è legato principalmente a fenomeni correlati al clima derivanti da cambiamenti climatici, ovvero rischi fisici, o alla reazione della società ai cambiamenti climatici, ovvero i rischi di transizione, che possono eventualmente comportare perdite impreviste in grado di influire sugli investimenti e sulle condizioni finanziarie del Comparto interessato. Possono costituire Rischi di sostenibilità anche gli eventi sociali, come ad esempio disuguaglianze, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti nel capitale umano, prevenzione degli infortuni, variazioni del comportamento dei clienti, oppure carenze in termini di governance, come ad esempio violazioni significative e ricorrenti di accordi internazionali, casi di corruzione, qualità e sicurezza della produzione, pratiche di vendita, ecc.

Gli impatti derivanti dalla manifestazione dei rischi di sostenibilità possono essere numerosi e variare a seconda del rischio specifico, della regione, del settore e della classe di attività. In linea generale, laddove si manifesti un Rischio di sostenibilità correlato a un'attività, si può riscontrare una ricaduta negativa sul valore di quest'ultima, se non la sua totale perdita di valore.

### *Portfolio manager*

Nell'ambito del processo di due diligence attuato dalla Società di Gestione in relazione alla selezione di uno o più portfolio manager, la Società di Gestione ricorre a vari strumenti di screening, utilizzati separatamente o congiuntamente, per valutare i potenziali gestori terzi, fra i quali l'uso di ricerche e dati esterni (comprese le informazioni pubblicamente disponibili e i dati provenienti da fornitori di dati terzi) e il coinvolgimento diretto con i potenziali gestori terzi. La Società di Gestione comunica il suo approccio e i suoi requisiti ESG al/ai portfolio manager e ai potenziali gestori terzi nell'ambito del processo di selezione e del processo di monitoraggio continuo, allo scopo di garantire che essi si allineino a tale approccio e requisiti e si impegna con loro nell'intento specifico di guidare il cambiamento, in particolare con quelli che ottengono un basso punteggio nei vari parametri della Società di Gestione.

### *Investimenti*

Nel valutare il rischio di sostenibilità associato agli investimenti sottostanti, la Società di Gestione sta valutando il rischio che il valore di tali investimenti sottostanti possa risentire in modo fortemente negativo di un evento o di una condizione ambientale, sociale o di governance ("Evento ESG"). Un Evento ESG può influenzare fortemente il rendimento di un Fondo, in misura variabile a seconda del rischio specifico e della relativa classe di attività, e può compromettere il valore degli investimenti effettuati da un Fondo, compresa la perdita dell'intero importo investito. Il possibile insorgere di rischi di sostenibilità può influenzare un investimento specifico effettuato da un Fondo o avere un impatto più ampio su un settore economico, aree geografiche o paesi che, a loro volta, possono condizionare gli investimenti di un Fondo.

Di conseguenza, la Società di Gestione si impegna a gestire e mitigare i rischi di sostenibilità per quanto possibile, integrando tali rischi nel suo processo decisionale di investimento. La Società di Gestione esegue questa operazione attraverso processi sia quantitativi che qualitativi come riportato di seguito.

- (i) Prima di acquisire investimenti per conto di un Fondo, la Società di Gestione ricorre a vari strumenti di screening, utilizzati separatamente o congiuntamente, per definire l'universo d'investimento, fra i quali l'uso di ricerche e dati esterni (comprese le informazioni pubblicamente disponibili e i dati provenienti da fornitori di dati terzi), strumenti proprietari dei portfolio manager e la valutazione dei punti di forza e di debolezza degli impegni degli emittenti pertinenti condotta dalla Società di Gestione. Vengono presi in considerazione anche i Fattori ESG che la Società di Gestione ritiene possano influenzare positivamente o negativamente i rendimenti finanziari di un investimento. Sebbene nel processo decisionale d'investimento si tenga conto dei Fattori ESG, non vi sono esclusioni applicabili a tutti i Fondi sulla base di tali fattori, salvo diversamente indicato in relazione a un particolare Fondo o a più Fondi negli allegati dei Fondi acclusi al presente Prospetto. In termini di asset allocation, la Società di Gestione procede all'integrazione ESG adottando un approccio bottom-up e, in misura minore, top-down, in quanto non vuole escludere gli investimenti in aree in cui i Fattori ESG sono meno sviluppati (come i mercati emergenti).
- (ii) Nell'ambito del monitoraggio continuo degli investimenti, la Società di Gestione verifica regolarmente che i Fattori ESG siano considerati e applicati in tutti i Fondi al fine di garantire che continuino ad essere contemplati in conformità alla politica d'investimento responsabile della Società di Gestione. La Società di Gestione conserva la facoltà di disinvestire da, o impegnarsi con, società partecipate / portfolio manager all'atto di valutare i rischi negativi di sostenibilità o gli Eventi ESG.

Sebbene la Società di Gestione contempli i Fattori ESG nel processo decisionale d'investimento di tutti i Fondi, ciò non significa che le considerazioni relative a Fattori ESG/sostenibilità siano le uniche o principali valutazioni alla base delle decisioni d'investimento. Inoltre, data l'ampia varietà dei Fondi in gestione, ogni Fondo può adottare approcci diversi nel valutare e soppesare le questioni di sostenibilità all'interno del suo processo di investimento, in linea con l'obiettivo e le politiche di investimento di un particolare Fondo. Il probabile impatto sul rendimento di un

Fondo derivante da un forte calo potenziale o effettivo del valore di un investimento derivante da un Evento ESG sarà variabile e dipenderà da diversi fattori fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il tipo, la portata e/o la complessità dell'Evento ESG.

#### *Trasparenza degli effetti negativi sulla sostenibilità a livello di prodotto finanziario*

Questo Fondo non tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

#### *Regolamento sulla tassonomia*

Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.

Ulteriori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento della Società di Gestione sono disponibili sul sito web della Società di Gestione all'indirizzo [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie).

### **6.25. Rischio di custodia**

Le attività di GAMAX FUNDS e dei suoi Fondi sono tenute in custodia dal Depositario e da uno o più custodi terzi e/o da broker dealer nominati da GAMAX FUNDS. Con il presente documento, si informano gli investitori che non è consentito trattare i depositi in contanti e i depositi fiduciari come attività separate. Pertanto, potrebbero non risultare separate dalle attività proprie del Depositario, di eventuali custodi terzi, dell'altro custode/banca terza e/o di broker-dealer in caso di insolvenza o apertura di una procedura di fallimento, moratoria, liquidazione o riorganizzazione del Depositario, di eventuali custodi terzi, dell'altro custode/banca terza e/o di broker-dealer, a seconda dei casi. Fatti salvi gli specifici diritti preferenziali del depositante nelle procedure fallimentari stabilite dalla normativa nella giurisdizione del Depositario, di eventuali custodi terzi, dell'altro custode/banca terza e/o di broker-dealer, il credito di GAMAX FUNDS potrebbe non risultare privilegiato ed essere soltanto di pari rango rispetto a tutti gli altri creditori chirografari. GAMAX FUNDS e/o i suoi Fondi potrebbero non essere in grado di recuperare tutte le loro attività in modo completo.

### **6.26. Rischi relativi al CSDR**

Il 1° febbraio 2022 sono entrate in vigore nuove regole, previste dal regime di disciplina dei regolamenti introdotto dal Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), che mirano a ridurre il numero dei mancati regolamenti nei depositari centrali di titoli dell'Unione europea (come Euroclear e Clearstream). Queste misure includono l'introduzione di un nuovo regime di sanzioni pecuniarie in base al quale il partecipante al depositario centrale di titoli (CSD) pertinente che si renda responsabile di un mancato regolamento sarà tenuto a pagare una sanzione pecuniaria, a sua volta distribuita all'altro partecipante. Lo scopo è quello di creare un efficace deterrente per i partecipanti che causano mancati pagamenti. In alcune circostanze, tali sanzioni e relative spese saranno direttamente o indirettamente prelevate dal patrimonio di GAMAX FUNDS e dei suoi Fondi per conto dei quali è stata perfezionata l'operazione in questione, determinando un aumento dei costi operativi e di conformità a carico di GAMAX FUNDS e/o dei suoi Fondi.

**ALLEGATO**  
**GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC**

**Nome del Fondo**

GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC

**Valuta del Fondo**

Euro

**Classi di Quote**

Quote A e Quote I

**Politica di investimento e distribuzione**

Lo scopo della politica di investimento di GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC è quello di realizzare una ragionevole crescita di valore, nella valuta del Fondo, tenendo conto del rischio dell'investimento.

Il Fondo è un comparto multi-manager. L'obiettivo d'investimento del Fondo sarà perseguito selezionando Co-Portfolio Manager per gestire porzioni di attività del Fondo.

Le attività di GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC sono investite principalmente in azioni di imprese della regione Asia-Pacifico, compreso il Giappone e i paesi emergenti asiatici. Nell'ambito di questa politica d'investimento, il Fondo ha anche facoltà di effettuare investimenti nei mercati emergenti che tendono a mostrare tassi di crescita più elevati e i vantaggi dei mercati azionari potenzialmente sottovalutati.

Inoltre, il Fondo ha facoltà di detenere titoli a reddito fisso fino a un massimo del 10% del suo Valore Patrimoniale Netto, utilizzare strumenti di copertura, in particolare per coprire i rischi di cambio, e acquisire derivati a fini di investimento. Può inoltre investire in certificati, purché questi costituiscano Valori Mobiliari, ai sensi dell'Articolo 41 della Legge del 2010.

Non sono previste distribuzioni annuali per GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC.

Il Fondo può detenere temporaneamente fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in attività liquide accessorie, depositi vincolati e Strumenti del Mercato Monetario.

Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo.

GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC impiegherà operazioni di prestito titoli e total return swap come descritto in dettaglio nel paragrafo 6.8.5 ("Operazioni di prestito titoli e total return swap"). Le operazioni di prestito di titoli saranno utilizzate, per quanto riguarda i Valori Mobiliari ai sensi della Legge del 2010, conformemente alla politica d'investimento e ai limiti d'investimento del rispettivo Fondo. I total return swap saranno utilizzati relativamente ad azioni, panieri di azioni e indici azionari.

L'importo di capitale delle attività del Fondo che può essere soggetto a operazioni di prestito titoli può rappresentare fino a un massimo del 60% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo di capitale di tali operazioni non supererà il 35% del Valore Patrimoniale Netto. In determinate circostanze, tale percentuale potrebbe essere superiore.

Le operazioni di prestito titoli vengono utilizzate su base continuativa in determinate condizioni di mercato, a seconda della domanda del mercato di prestiti di titoli detenuti nel portafoglio del Fondo in qualsiasi momento e dei ricavi previsti dell'operazione. La domanda del mercato dipende dai titoli specifici e dal motivo per cui i mutuatari effettuano l'operazione, come ad esempio la copertura nei confronti del rischio di mercato, l'utilizzo come garanzia o il rispetto dei requisiti di liquidità previsti. La domanda del mercato è anche soggetta alla volatilità, alla stagionalità e alla liquidità dei titoli sottostanti nel portafoglio del Fondo. I ricavi variano a seconda del titolo specifico e della richiesta di assunzione in prestito dello stesso. L'esposizione massima

potrebbe essere raggiunta in presenza di una domanda elevata di molti titoli presenti nel portafoglio del Fondo. Tutti questi fattori possono subire variazioni e non possono essere previsti con esattezza. Le operazioni di prestito titoli da perfezionare mirano esclusivamente a generare capitale o reddito aggiuntivo. Pertanto, non vi sono restrizioni in termini di frequenza con cui il Fondo possa effettuare questo tipo di operazioni.

L'importo figurativo delle attività del Fondo investite in total return swap rappresenterà fino a un massimo del 65% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo figurativo di tali total return swap non superi il 35% del Valore Patrimoniale Netto. In determinate circostanze, tale percentuale potrebbe essere superiore.

I total return swap sono utilizzati su base continuativa per acquisire un'esposizione sintetica a breve termine a determinati titoli, settori o mercati ammissibili, i) in sostituzione dell'acquisizione di un'esposizione fisica o ii) per riequilibrare un ampio saldo di cassa temporaneo, come ad esempio il flusso di cassa, e in ogni caso in conformità con l'obiettivo e la politica d'investimento di questo Fondo e secondo quanto stabilito nel presente Allegato.

Fatto salvo quanto sopra, tuttavia, almeno il 50% del valore del Fondo viene investito in modo continuativo in partecipazioni azionarie ai sensi della legge InvStG.

### **Profilo di rischio**

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale a lungo termine. La politica d'investimento aggressiva corrisponde a un livello di rischio elevato.

### **Profilo dell'investitore tipo**

Il Fondo è adatto agli investitori a lungo termine disposti ad accettare un'elevata volatilità e rischi sostanziali di cambio, di credito, di prezzo, azionari e di mercato.

### **Avvisi speciali sui rischi**

**L'investimento in titoli dei mercati emergenti comporta diversi rischi. Questi dipendono, in modo particolare, dal processo di sviluppo economico estremamente rapido che interessa in parte questi paesi e a tale riguardo non esiste alcuna garanzia che tale processo di sviluppo proseguirà anche negli anni futuri.**

In questi mercati, rispetto ai paesi più sviluppati, il livello di regolamentazione è, in linea di massima, meno pronunciato. Di norma, i titoli dei mercati emergenti e in crescita presentano una liquidità notevolmente inferiore rispetto ai mercati principali. Questo aspetto potrebbe risultare sfavorevole per la determinazione del momento e del prezzo per l'acquisto o per la cessione dei titoli. Le società dei mercati emergenti non sono generalmente soggette a standard o a pratiche di contabilità, revisione dei conti, rendicontazione finanziaria o a principi di trasparenza equiparabili a quelli prevalenti nei mercati principali. Gli investimenti in mercati emergenti possono essere influenzati da cambiamenti sul piano politico, economico o di politica estera. La capacità di alcuni emittenti di effettuare i rimborsi di capitale e pagamenti di interessi potrebbe essere incerta e non sussiste alcuna garanzia che un determinato emittente non diventi insolvente. Anche le fluttuazioni valutarie possono incidere sui rendimenti previsti, dato che la conversione nella valuta del Fondo può risultare volatile e costituire una fonte di costi aggiuntivi.

### **Rischio di custodia nei mercati in crescita**

Gli investimenti nei mercati in crescita sono soggetti a un rischio elevato per quanto concerne i rapporti di proprietà e la custodia dei titoli.

I mercati in crescita richiedono, in genere, considerazioni specifiche dei rischi per via della mancanza di un sistema adeguato di cessione, determinazione dei prezzi e contabilità dei titoli, nonché considerazioni relative alla loro custodia e al loro sistema di tenuta dei registri.

**I potenziali investitori dovrebbero, pertanto, essere consapevoli rivolgersi al proprio consulente finanziario personale, laddove necessario. La Società di Gestione si impegna a ridurre al minimo questi rischi mediante il numero e la distribuzione degli investimenti delle attività del Fondo.**

### **Rischio di volatilità**

La volatilità del Fondo potrebbe risultare più elevata a causa della composizione del portafoglio e della sua concentrazione sui mercati in crescita ed emergenti.

La volatilità è la misura del relativo margine di fluttuazione e pertanto del rischio di cambio di un titolo in un determinato intervallo temporale. Viene misurata con l'ausilio di indici di dispersione statistica, come varianza o deviazione standard, sulla base di valori storici. Il rischio della volatilità si manifesta a causa di vari fattori, come ad esempio la liquidità del mercato, gli shock esterni e gli eventi economici o politici.

La volatilità storica non offre tuttavia alcuna garanzia in termini di livello della volatilità futura. Le informazioni al riguardo si basano esclusivamente su stime che potrebbero successivamente rivelarsi errate. Gli investitori corrono il rischio che la volatilità effettiva superi quella dichiarata.

### **Procedure di emissione, rimborso e conversione**

#### **1. Emissione**

Per le Quote A può essere addebitato un premio di emissione massimo pari al 3,0% del rispettivo Valore Patrimoniale Netto. Per le Quote I non viene addebitato alcun premio di emissione.

#### **2. Rimborso**

Il rimborso delle Quote A e I avviene al rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Quota di questa Classe.

#### **3. Conversione**

In ogni anno solare possono essere effettuate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di uno stesso sottoscrittore. Ogni conversione aggiuntiva effettuata nello stesso anno è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite.

### **Procedura di gestione del rischio**

Nell'ambito della procedura di gestione del rischio, il rischio complessivo di GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC derivante dagli strumenti finanziari derivati è misurato e controllato tramite l'approccio basato sugli impegni. Il rischio complessivo derivante dagli strumenti finanziari derivati viene calcolato in conformità con le linee guida CESR (CESR 10-788) del 28 luglio 2010. Il potenziale rischio complessivo degli strumenti finanziari derivati del Fondo, calcolato secondo l'approccio basato sugli impegni, è limitato al 100% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

In relazione al calcolo standard secondo l'approccio basato sugli impegni, la posizione in uno strumento finanziario derivato viene convertita nel valore di mercato o nel valore nominale di una posizione corrispondente nel sottostante di quel derivato. Laddove il potenziale rischio complessivo sia calcolato utilizzando l'approccio basato sugli impegni, il Fondo potrebbe beneficiare di operazioni di compensazione e di copertura.

Vengono monitorati anche altri rischi di mercato e della liquidità, i quali vengono riferiti al Consiglio di Amministrazione.

### **Commissioni di gestione e vendita**

La commissione di gestione fissa è pari all'1,5% annuo. La commissione di gestione fissa per le Quote I ammonta allo 0,9% annuo.

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea e in maniera parziale o totale, alle commissioni di gestione e vendita maturate in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

### **Commissione di performance**

La Società di Gestione accumula una commissione di performance relativamente a ogni Classe di Quote in circolazione nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo; tale commissione di performance è pari a una percentuale dell'importo di cui il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote (al netto di tutti i costi, ma prima della deduzione della commissione di performance applicabile e della rettifica per eventuali distribuzioni) supera il Valore Obiettivo della Performance nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo. Tale commissione di performance, laddove dovuta, sarà soggetta a un limite massimo dell'1% del patrimonio netto per quota della Classe di Quote interessata al termine del Periodo di Calcolo pertinente. In un determinato Periodo di Calcolo, il Valore Obiettivo della Performance per ogni Classe di Quote è definito come uguale all'high-water mark ("HWM") maggiorato del rispettivo hurdle rate ("Hurdle Rate") esclusivamente per tale Periodo di Calcolo.

Nel calcolare il Valore Obiettivo della Performance, potrebbero essere apportate anche alcune rettifiche relative a sottoscrizioni e rimborsi. Le rettifiche sono necessarie perché consentono alla commissione di performance di ricompensare il Gestore per i profitti conseguiti dal Fondo attribuibili alla Classe di Quote specifica (vale a dire il valore assoluto effettivo) nel Periodo di Calcolo interessato, anziché considerare incrementi artificiali della commissione di performance dovuti semplicemente a un Valore Patrimoniale Netto superiore derivante da nuove sottoscrizioni (ossia tali incrementi non dovrebbero essere presi in considerazione). I suddetti incrementi artificiali della commissione di performance si riscontrano soprattutto a breve distanza dal lancio di un nuovo Fondo in cui la dimensione dei flussi in entrata è rilevante rispetto al Valore Patrimoniale Netto del Fondo attribuibile alla Classe di Quote specifica. Eventuali rettifiche necessarie saranno apportate alla commissione di performance maturata al momento delle sottoscrizioni pertinenti.

Si fa notare agli investitori che la commissione di performance è calcolata a livello di Classe di Quote e non a livello di singolo investitore (per Quota).

L'HWM è descritto di seguito e le rispettive percentuali e l'Hurdle Rate sono riportati nella seguente tabella.

L'HWM di una Classe di Quote sarà inizialmente fissato al prezzo di offerta iniziale di tale Classe di Quote al momento della creazione della stessa. L'HWM iniziale rimarrà invariato fino ad avvenuta maturazione di una commissione di performance, che diverrà esigibile alla fine del successivo Periodo di Calcolo. Fino a tale cristallizzazione e pagamento di una commissione di performance, l'HWM verrà corretto in eccesso (ossia sulla sovraperformance del Valore obiettivo di performance). L'HWM corretto sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote al termine del Periodo di Calcolo interessato relativamente al quale una commissione di performance si è cristallizzata ed è diventata esigibile.

Laddove il Valore Patrimoniale Netto per Quota non superi il Valore obiettivo della performance nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo, non maturerà alcuna commissione di performance (anche nel caso in cui il Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote superi il Valore obiettivo della performance durante il Periodo di Calcolo) e l'HWM resterà invariato dal termine del Periodo di Calcolo precedente.

La commissione di performance viene calcolata nel primo Giorno di negoziazione di gennaio di ogni anno (la "Data di Calcolo"). Il Periodo di Calcolo corrisponde al periodo di 12 mesi

immediatamente precedente la Data di Calcolo (il "Periodo di Calcolo"). Il prezzo dell'offerta iniziale di una Classe di Quote al momento della creazione della Classe di Quote interessata sarà utilizzato come HWM ai fini del calcolo della commissione di performance nel primo Periodo di Calcolo per una Classe di Quote.

Per una nuova Classe di Quote, il primo Periodo di Calcolo avrà inizio nell'ultimo giorno del periodo dell'offerta iniziale della Classe di Quote interessata e si concluderà alla fine del Periodo di Calcolo successivo. Il periodo di riferimento della performance del Fondo corrisponde al suo ciclo di vita complessivo.

La commissione di performance matura giornalmente e si cristallizzerà e sarà dovuta annualmente in via posticipata alla fine di ogni Periodo di Calcolo. Per il calcolo della commissione di performance si prende in considerazione il Valore Patrimoniale Netto totale di ogni Classe di Quote.

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota di una Classe di Quote utilizzato ai fini della sottoscrizione o del rimborso potrebbe tenere conto, laddove applicabile, dell'importo maturato della commissione di performance. Per la determinazione degli eventuali importi maturati, il Periodo di Calcolo è definito come il periodo fino al giorno di valutazione a decorrere dalla Data di Calcolo precedente.

Nel caso in cui (i) un sottoscrittore chieda il rimborso durante un Periodo di Calcolo, (ii) il Fondo sia liquidato o (iii) il Fondo pertinente sia oggetto di fusione con un Nuovo OICVM o un Nuovo Comparto, l'eventuale commissione di performance maturata per le quote pertinenti fino al momento del loro rimborso, della liquidazione del Fondo o, se nel migliore interesse dei sottoscrittori, della fusione del Fondo, sarà dovuta su base proporzionale. Ai fini del calcolo della suddetta commissione di performance, l'Hurdle Rate riportato nella tabella sottostante sarà applicato su base proporzionale fino al momento del rimborso o della liquidazione o della fusione del Fondo durante il Periodo di Calcolo.

<b>Tipo di Comparto</b>	<b>Hurdle Rate*</b>	<b>Percentuale da applicare all'importo del Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote eccedente il Valore Obiettivo della Performance</b>
Azioni	5%	20%

\*Laddove al termine di un Periodo di Calcolo non sia dovuta alcuna commissione di performance, l'Hurdle Rate per il successivo Periodo di Calcolo sarà applicabile per tale Periodo di Calcolo solo alla percentuale indicata nella precedente tabella e non costituirà una percentuale cumulativa comprendente il precedente Periodo di Calcolo durante il quale non era dovuta alcuna commissione di performance. Ad esempio, se al termine del primo Periodo di Calcolo non è dovuta alcuna commissione di performance, l'Hurdle Rate del Periodo di Calcolo successivo resterà al 5% per quel Periodo di Calcolo su base proporzionale e non sarà un valore cumulativo per il primo e il secondo Periodo di Calcolo (cioè il 10%).

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea e in maniera parziale o totale, alla commissione di performance maturata in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

La commissione di performance viene calcolata dall'agente amministrativo centrale ed è dovuta ed esigibile a 10 giorni lavorativi dalla Data di Calcolo.

Di seguito è riportato un esempio della modalità di calcolo della commissione di performance.

Esempio illustrativo per calcoli della commissione di performance										
Data di riferimento	HWM	NAV per quota	Valore Obiettivo della Performance	NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance	Commissione di performance per quota	Numero di quote	Commissione di performance		NAV al lordo della commissione di performance	Commissione di performance dovuta divisa per il NAV al lordo della commissione di performance (fissata a un massimo dell'1%)
							Commissione di performance maturata a beneficio del Fondo	Commissione di performance dovuta		
Valori di apertura										
1-gen	€ 10,00	€ 10,00				10.000			100.000	
1 Commissione di performance maturata nel Fondo (performance positiva: NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)										
31-mar	€ 10,00	€ 10,20	€ 10,1233	€ 0,08	€ 0,015	10.000	€ 153	€ -	102.000	0,15%
2 Nessuna commissione di performance maturata nel Fondo (sottoperformance: nessun NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)										
30-giu	€ 10,00	€ 10,20	€ 10,2493	NAV eccedente	€ -	10.000	€ -	€ -	102.000	0,00%
3 Commissione di performance cristallizzata sulla massa gestita a fine anno (performance positiva: NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)										
31-dic	€ 10,00	€ 10,75	€ 10,5000	€ 0,25	€ 0,050	10.000	€ 500,00	€ -	107.500	0,47%

Il NAV è il al Valore Patrimoniale Netto al lordo della commissione di performance.

Questo esempio riguarda l'importo maturato e il pagamento della commissione di performance in diversi scenari di performance. I termini utilizzati sono definiti sopra e il Valore Patrimoniale Netto menzionato di seguito è il "Valore Patrimoniale Netto prima della detrazione della commissione di performance applicabile". Per questo esempio è stato preso in considerazione un comparto azionario il cui hurdle rate è pari al 5%.

Il Valore Obiettivo della Performance è calcolato aumentando l'HWM dell'hurdle rate di riferimento esclusivamente per tale specifico Periodo di Calcolo. Ad esempio, il 31 marzo il Valore Obiettivo della Performance è pari a EUR 10,1233, che è l'HWM maggiorato dell'hurdle rate del 5% (annuo) per 90 giorni dalla data di avvio (ossia il 1° gennaio) (EUR 10,1233 = EUR 10,0000 (HWM) +(EUR 10,0000 \*(5% (hurdle rate)/365\*90)).

1. Ipotizzando che il comparto sia lanciato il 1° gennaio, l'HWM corrisponde al NAV per Quota ed entrambi sono pari a EUR 10,00. Ipotizziamo altresì che vi siano 10.000 Quote e che il NAV (prima della detrazione della commissione di performance) del comparto sia pari a EUR 100.000.
2. Il 31 marzo, il primo scenario di cui sopra mostra una performance positiva. In questo caso, il NAV per Quota è pari a EUR 10,20. Poiché il NAV per Quota supera il Valore Obiettivo della Performance (EUR 10,1233), matura una commissione di performance che è pari all'importo del NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance (EUR 0,08 = EUR 10,20 - EUR 10,1233) moltiplicato per la percentuale della commissione di performance (20%) moltiplicata per il numero corrente di Quote in circolazione (10.000); ne consegue la maturazione di una commissione di performance pari a EUR 153.  
Se un Sottoscrittore chiedesse in questa fase il rimborso di 500 Quote, vi sarebbe una cristallizzazione della commissione di performance a EUR 0,08 per Quota, per un totale di EUR 38 (EUR 0,08 \* 20% \* 500 Quote) e tale commissione cristallizzata sarebbe pagata alla Società di Gestione alla data di rimborso.
3. Il 30 giugno, il secondo scenario di cui sopra mostra una sottoperformance. In questo caso, al 30 giugno il NAV per Quota è pari a EUR 10,20, lo stesso livello segnato il 31 marzo. Poiché il NAV per Quota è inferiore al Valore Obiettivo della Performance di EUR 10,2493 (ossia non vi è alcun NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance), in tale giorno non maturerà alcuna commissione di performance.

4. Il 31 dicembre, il terzo scenario sopra descritto mostra una cristallizzazione della commissione di performance alla fine del Periodo di Calcolo. In questo caso, il NAV per Quota è pari a EUR 10,75. Poiché il NAV per Quota supera il Valore Obiettivo della Performance (EUR 10,50), matura una commissione di performance che è pari all'importo del NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance (EUR 0,25 = EUR 10,75 - EUR 10,50) moltiplicato per la percentuale della commissione di performance (20%), moltiplicata per il numero corrente di Quote in circolazione (10.000); ne consegue la maturazione di una commissione di performance pari a EUR 500. Poiché il 31 dicembre è la fine del Periodo di Calcolo, la commissione di performance è cristallizzata ed è pagata dal comparto al Gestore. Dopo la cristallizzazione della commissione di performance a fine anno, l'HWM per il periodo successivo è fissato a EUR 10,70 (ottenuto da NAV per Quota (EUR 10,75) - Commissione di performance per Quota (EUR 0,05) = EUR 10,70). Questa commissione di performance pagata corrisponde allo 0,47% del NAV al 31 dicembre.

Come indicato sopra, una tale commissione di performance, se dovuta, sarà soggetta a un massimale dell'1% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Quote alla fine del Periodo di Calcolo pertinente. Sulla base di questo esempio, se a causa di un'ulteriore sovraperformance del fondo il saldo del calcolo della commissione di performance al 31 dicembre dovesse superare l'1% del Valore Patrimoniale Netto della Classe pertinente, la commissione di performance maturata e dovuta sarà soggetta a un tetto massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto alla fine del Periodo di Calcolo di riferimento, che è pari a EUR 1.075 (EUR 107.500 \* 1%).

Se alla Data di Calcolo il comparto non registrasse una buona performance, similmente al secondo scenario di cui sopra (ossia nel caso in cui il NAV per Quota sia inferiore al Valore Obiettivo della Performance), il comparto non maturerebbe e/o non pagherebbe alcuna commissione di performance.

***La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di performance, che le sarà corrisposta, soltanto nel caso in cui la differenza percentuale tra il Valore Patrimoniale Netto per Quota e il Valore Obiettivo della Performance sia un dato positivo nel giorno di valutazione pertinente alla fine del relativo Periodo di Calcolo.***

***Nel calcolo sono comprese le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, oltre alle minusvalenze nette realizzate e non realizzate nel giorno di valutazione pertinente alla fine del relativo Periodo di Calcolo. Di conseguenza, le commissioni di performance possono essere pagate su utili non realizzati e che potrebbero successivamente non essere mai realizzati.***

**ALLEGATO**  
**GAMAX FUNDS – MAXI-BOND**

**Nome del Fondo**

GAMAX FUNDS – MAXI-BOND

**Valuta del Fondo**

Euro

**Direttiva UE 2003/48/CE del 3 giugno 2003**

Si informano gli investitori che la Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi non trova più applicazione in Austria a decorrere dal 1° gennaio 2017 e in tutti gli altri Stati Membri dal 1° gennaio 2016.

**Classi di Quote**

Quote A e Quote I.

**Politica di investimento e distribuzione**

Lo scopo della politica di investimento di GAMAX FUNDS – MAXI BOND consiste nel realizzare una ragionevole crescita di valore, nella valuta del Fondo, tenendo conto del rischio dell'investimento.

Il Fondo è un comparto multi-manager. L'obiettivo d'investimento del Fondo sarà perseguito selezionando Co-Portfolio Manager per gestire porzioni di attività del Fondo.

Le attività di GAMAX FUNDS – MAXI-BOND sono investite principalmente in obbligazioni riconosciute a livello internazionale che promettono garanzia del capitale, liquidità e reddito stabile, in particolare attraverso l'investimento in titoli di Stato italiani. Le opportunità d'investimento sono principalmente costituite da Valori Mobiliari a tasso fisso e variabile e Strumenti del Mercato Monetario (ivi compresi depositi vincolati, certificati di deposito e strumenti con tassi d'interesse variabili). In conformità al paragrafo 6.8.3 (h), GAMAX FUNDS – MAXI-BOND ha facoltà di investire interamente in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dalle rispettive autorità locali, purché (i) tali titoli provengano da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una singola emissione non costituiscano oltre il 30% del patrimonio netto del Fondo.

GAMAX FUNDS – MAXI BOND non impiegherà operazioni di prestito titoli e total return swap come descritto in dettaglio nel paragrafo 6.8.5 ("Operazioni di prestito titoli e total return swap").

Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo. Può inoltre investire in certificati, purché questi costituiscano Valori Mobiliari, ai sensi dell'Articolo 41 della Legge del 2010. Possono essere utilizzati contratti di cambio e contratti di cambio a termine, nonché opzioni su valute e opzioni su depositi vincolati. Gli investimenti possono essere effettuati in qualsiasi valuta convertibile.

Nell'ambito di questa politica d'investimento, il Fondo ha anche facoltà di effettuare investimenti di importo non superiore al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto nei mercati emergenti, che tendono a mostrare tassi di crescita più elevati e i vantaggi di mercati azionari non ancora maturi.

Inoltre, il Fondo ha facoltà di acquisire derivati per fini d'investimento, come ad esempio i future o qualsiasi altro strumento derivato specifico.

Il Fondo può detenere temporaneamente fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in attività liquide accessorie.

Le distribuzioni annuali sono previste per le Quote A di GAMAX FUNDS – MAXI-BOND. Le Quote I di GAMAX FUNDS - MAXI-BOND sono a capitalizzazione.

### **Profilo di rischio**

L'obiettivo dell'investimento del Fondo consiste nel generare reddito dal capitale nel medio termine. La politica d'investimento corrisponde a un livello di rischio medio.

### **Profilo dell'investitore tipo**

Il Fondo è adatto agli investitori che tendono a essere interessati a rendimenti a medio termine e disposti ad accettare rischi valutari, di credito, di prezzo e dei tassi d'interesse.

### **Avvisi speciali sui rischi**

**L'investimento in titoli dei mercati emergenti comporta diversi rischi. Questi dipendono, in modo particolare, dal processo di sviluppo economico estremamente rapido che interessa in parte questi paesi e a tale riguardo non esiste alcuna garanzia che tale processo di sviluppo proseguirà anche negli anni futuri.**

In questi mercati, rispetto ai paesi più sviluppati, il livello di regolamentazione è, in linea di massima, meno pronunciato. Di norma, i titoli dei mercati in crescita presentano una liquidità notevolmente inferiore rispetto ai mercati principali. Questo aspetto potrebbe risultare sfavorevole per la determinazione del momento e del prezzo per l'acquisto o per la cessione dei titoli. Le società dei mercati emergenti non sono generalmente soggette a standard o a pratiche di contabilità, revisione dei conti, rendicontazione finanziaria o a principi di trasparenza equiparabili a quelli prevalenti nei mercati principali. Gli investimenti in mercati emergenti possono essere influenzati da cambiamenti sul piano politico, economico o di politica estera. La capacità di alcuni emittenti di effettuare i rimborsi di capitale e pagamenti di interessi potrebbe essere incerta e non sussiste alcuna garanzia che un determinato emittente non diventi insolvente.

### **Rischio dei tassi d'interesse**

Investendo in titoli di Stato, strumenti del mercato monetario e derivati esposti ai tassi d'interesse, il Fondo presenta una forte esposizione al rischio dei tassi d'interesse. Tale rischio si concretizza con la variazione dei tassi d'interesse generali che potrebbe ridurre il valore delle obbligazioni o di altri investimenti a tasso fisso. Questo significa che il prezzo di mercato delle attività all'interno del portafoglio può subire fluttuazioni per compensare i tassi più interessanti delle nuove emissioni obbligazionarie.

### **Procedure di emissione, rimborso e conversione**

#### **1. Emissione**

Per le Quote A può essere addebitato un premio di emissione massimo pari al 3,0% del rispettivo Valore Patrimoniale Netto. Per le Quote I non viene addebitato alcun premio di emissione.

Il periodo di sottoscrizione iniziale delle Quote I così come il prezzo di sottoscrizione iniziale saranno specificati in un momento successivo. In tal caso il presente Prospetto di vendita sarà aggiornato di conseguenza.

#### **2. Rimborso**

Il rimborso delle Quote A e delle Quote I avviene in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Quota di tali Classi.

#### **3. Conversione**

In ogni anno solare possono essere effettuate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di uno stesso sottoscrittore. Ogni conversione aggiuntiva effettuata nello stesso anno è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite. Tuttavia, non sono consentite conversioni gratuite di Quote A di GAMAX FUNDS - MAXI-BOND in quote di un altro Fondo entro 90 giorni dall'emissione delle Quote di GAMAX FUNDS - MAXI-BOND.

### **Procedura di gestione del rischio**

Nell'ambito della procedura di gestione del rischio, il rischio complessivo di GAMAX FUNDS – MAXI BOND derivante dagli strumenti finanziari derivati è misurato e controllato tramite l'approccio basato sugli impegni. Il rischio complessivo derivante dagli strumenti finanziari derivati viene calcolato in conformità con le linee guida CESR (CESR 10-788) del 28 luglio 2010. Il potenziale rischio complessivo degli strumenti finanziari derivati del Fondo, calcolato secondo l'approccio basato sugli impegni, è limitato al 100% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

In relazione al calcolo standard secondo l'approccio basato sugli impegni, la posizione in uno strumento finanziario derivato viene convertita nel valore di mercato o nel valore nominale di una posizione corrispondente nel sottostante di quel derivato. Laddove il potenziale rischio complessivo sia calcolato utilizzando l'approccio basato sugli impegni, il Fondo potrebbe beneficiare di operazioni di compensazione e di copertura.

Vengono monitorati anche altri rischi di mercato e della liquidità, i quali vengono riferiti al Consiglio di Amministrazione.

### **Commissioni di gestione e vendita**

La commissione di gestione fissa per le Quote A è pari a un valore massimo dell'1,2% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. La commissione di gestione fissa per le Quote I è pari a un valore dello 0,65% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea e in maniera parziale o totale, alle commissioni di gestione e vendita maturate in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

### **Commissione di performance**

La Società di Gestione accumula una commissione di performance relativamente a ogni Classe di Quote in circolazione nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo; tale commissione di performance è pari a una percentuale dell'importo di cui il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote (al netto di tutti i costi, ma prima della deduzione della commissione di performance applicabile e della rettifica per eventuali distribuzioni) supera il Valore Obiettivo della Performance nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo. Tale commissione di performance, laddove dovuta, sarà soggetta a un limite massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Quote interessata al termine del Periodo di Calcolo pertinente. In un determinato Periodo di Calcolo, il Valore Obiettivo della Performance per ogni Classe di Quote è definito come uguale all'high-water mark ("HWM") maggiorato del rispettivo hurdle rate ("Hurdle Rate") esclusivamente per tale Periodo di Calcolo.

Nel calcolare il Valore Obiettivo della Performance, potrebbero essere apportate anche alcune rettifiche relative a sottoscrizioni e rimborsi. Le rettifiche sono necessarie perché consentono alla commissione di performance di ricompensare il Gestore per i profitti conseguiti dal Fondo attribuibili alla Classe di Quote specifica (vale a dire il valore assoluto effettivo) nel Periodo di Calcolo interessato, anziché considerare incrementi artificiali della commissione di performance dovuti semplicemente a un Valore Patrimoniale Netto superiore derivante da nuove sottoscrizioni (ossia tali incrementi non dovrebbero essere presi in considerazione). I suddetti incrementi artificiali della commissione di performance si riscontrano soprattutto a breve distanza dal lancio di un nuovo Fondo in cui la dimensione dei flussi in entrata è rilevante rispetto al Valore Patrimoniale Netto del Fondo attribuibile alla Classe di Quote specifica. Eventuali rettifiche necessarie saranno apportate alla commissione di performance maturata al momento delle sottoscrizioni pertinenti.

Si fa notare agli investitori che la commissione di performance è calcolata a livello di Classe di Quote e non a livello di singolo investitore (per Quota).

L'HWM è descritto di seguito e le rispettive percentuali e l'Hurdle Rate sono riportati nella seguente tabella.

L'HWM di una Classe di Quote sarà inizialmente fissato al prezzo di offerta iniziale di una Classe di Quote al momento della creazione della stessa. L'HWM iniziale rimarrà invariato fino ad avvenuta maturazione di una commissione di performance, che diverrà esigibile alla fine del successivo Periodo di Calcolo. Fino a tale cristallizzazione e pagamento di una commissione di performance, l'HWM verrà corretto in eccesso (ossia sulla sovraperformance del Valore obiettivo di performance). L'HWM corretto sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote al termine del Periodo di Calcolo interessato relativamente al quale una commissione di performance si è cristallizzata ed è diventata esigibile.

Laddove il Valore Patrimoniale Netto per Quota non superi il Valore obiettivo della performance nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo, non maturerà alcuna commissione di performance (anche nel caso in cui il Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote superi il Valore obiettivo della performance durante il Periodo di Calcolo) e l'HWM resterà invariato dal termine del Periodo di Calcolo precedente.

La commissione di performance viene calcolata nel primo Giorno di negoziazione di gennaio di ogni anno (la "Data di Calcolo"). Il Periodo di Calcolo corrisponde al periodo di 12 mesi immediatamente precedente la Data di Calcolo (il "Periodo di Calcolo"). Il prezzo dell'offerta iniziale di una Classe di Quote al momento della creazione della Classe di Quote interessata sarà utilizzato come valore HWM ai fini del calcolo della commissione di performance nel primo Periodo di Calcolo per una Classe di Quote. Per una nuova Classe di Quote, il primo Periodo di Calcolo avrà inizio nell'ultimo giorno del periodo dell'offerta iniziale della Classe di Quote interessata e si concluderà alla fine del Periodo di Calcolo successivo. Il periodo di riferimento della performance del Fondo corrisponde al suo ciclo di vita complessivo.

La commissione di performance matura giornalmente e si cristallizzerà e sarà dovuta annualmente in via posticipata alla fine di ogni Periodo di Calcolo. Per il calcolo della commissione di performance si prende in considerazione il Valore Patrimoniale Netto totale di ogni Classe di Quote.

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota di una Classe di Quote utilizzato ai fini della sottoscrizione o del rimborso potrebbe tenere conto, laddove applicabile, dell'importo maturato della commissione di performance. Per la determinazione degli eventuali importi maturati, il Periodo di Calcolo è definito come il periodo fino al giorno di valutazione a decorrere dalla Data di Calcolo precedente.

Nel caso in cui (i) un sottoscrittore chieda il rimborso durante un Periodo di Calcolo, (ii) il Fondo sia liquidato o (iii) il Fondo pertinente sia oggetto di fusione con un Nuovo OICVM o un Nuovo Comparto, l'eventuale commissione di performance maturata per le quote pertinenti fino al momento del loro rimborso, della liquidazione del Fondo o, se nel migliore interesse dei sottoscrittori, della fusione del Fondo, sarà dovuta su base proporzionale. Ai fini del calcolo della suddetta commissione di performance, l'Hurdle Rate riportato nella tabella sottostante sarà applicato su base proporzionale fino al momento del rimborso o della liquidazione o della fusione del Fondo durante il Periodo di Calcolo.

Tipo di Comparto	Hurdle Rate*	Percentuale da applicare all'importo del Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote eccedente il Valore Obiettivo della Performance
------------------	--------------	--

Reddito fisso	3%	20%
---------------	----	-----

\*Laddove al termine di un Periodo di Calcolo non sia dovuta alcuna commissione di performance, l'Hurdle Rate per il successivo Periodo di Calcolo sarà applicabile per tale Periodo di Calcolo solo alla percentuale indicata nella precedente tabella e non costituirà una percentuale cumulativa comprendente il precedente Periodo di Calcolo durante il quale non era dovuta alcuna commissione di performance. Ad esempio, se al termine del primo Periodo di Calcolo non è dovuta alcuna commissione di performance, l'Hurdle Rate del Periodo di Calcolo successivo resterà al 3% per quel Periodo di Calcolo su base proporzionale e non sarà un valore cumulativo per il primo e il secondo Periodo di Calcolo (cioè il 6%).

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea e in maniera parziale o totale, alla commissione di performance maturata in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

La commissione di performance viene calcolata dall'agente amministrativo centrale ed è dovuta ed esigibile a 10 giorni lavorativi dalla Data di Calcolo.

Di seguito è riportato un esempio della modalità di calcolo della commissione di performance.

Esempio illustrativo per calcoli della commissione di performance										
Data di riferimento	HWM	NAV per quota	Valore Obiettivo della Performance	NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance	Commissione di performance per quota	Numero di quote	Commissione di performance		NAV al lordo della commissione di performance	Commissione di performance dovuta divisa per il NAV al lordo della commissione di performance (fissata a un massimo dell'1%)
							Commissione di performance maturata a beneficio del Fondo	Commissione di performance dovuta		
<b>Valori di apertura</b>										
1-gen	€ 10,00	€ 10,00				10.000			100.000	
<b>1 Commissione di performance maturata nel Fondo (performance positiva: NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)</b>										
31-mar	€ 10,00	€ 10,20	€ 10,1233	€ 0,08	€ 0,015	10.000	€ 153	€ -	102.000	0,15%
<b>2 Nessuna commissione di performance maturata nel Fondo (sottoperformance: nessun NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)</b>										
30-giu	€ 10,00	€ 10,20	€ 10,2493	NAV eccedente € -	-	10.000	€ -	€ -	102.000	0,00%
<b>3 Commissione di performance cristallizzata sulla massa gestita a fine anno (performance positiva: NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)</b>										
31-dic	€ 10,00	€ 10,75	€ 10,5000	€ 0,25	€ 0,050	10.000	€ 500,00	€ 107,500	107.500	0,47%

Il NAV è il Valore Patrimoniale Netto al lordo della commissione di performance.

Questo esempio riguarda l'importo maturato e il pagamento della commissione di performance in diversi scenari di performance. I termini utilizzati sono definiti sopra e il Valore Patrimoniale Netto menzionato di seguito è il "Valore Patrimoniale Netto prima della detrazione della commissione di performance applicabile". Per questo esempio è stato preso in considerazione un comparto obbligazionario il cui hurdle rate è pari al 3%.

Il Valore Obiettivo della Performance è calcolato aumentando l'HWM dell'hurdle rate di riferimento esclusivamente per tale specifico Periodo di Calcolo. Ad esempio, il 31 marzo il Valore Obiettivo della Performance è pari a EUR 10,0740, che è l'HWM maggiorato dell'hurdle rate del 3% (annuo) per 90 giorni dalla data di avvio (ossia il 1° gennaio) (EUR 10,0740 = EUR 10,0000 (HWM) +(EUR 10,0000 \*(3% (hurdle rate)/365\*90)).

1. Ipotizzando che il comparto sia lanciato il 1° gennaio, l'HWM corrisponde al NAV per Quota ed entrambi sono pari a EUR 10,00. Ipotizziamo altresì che vi siano 10.000 Quote e che il NAV (prima della detrazione della commissione di performance) del comparto sia pari a EUR 100.000.
2. Il 31 marzo, il primo scenario di cui sopra mostra una performance positiva. In questo caso, il NAV per Quota è pari a EUR 10,20. Poiché il NAV per Quota supera il Valore Obiettivo della Performance (EUR 10,0740), matura una commissione di performance che è pari all'importo del NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance (EUR 0,13 = EUR 10,20 - EUR 10,0740) moltiplicato per la percentuale della commissione di performance (20%) moltiplicata per il numero corrente di Quote in circolazione (10.000); ne consegue la maturazione di una commissione di performance pari a EUR 252,05.  
Se un Sottoscrittore chiedesse in questa fase il rimborso di 500 Quote, vi sarebbe una cristallizzazione sul NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance di EUR 0,13 per Quota, per un totale di EUR 13 (EUR 0,13 \* 20% \* 500 Quote) della commissione di performance e tale commissione cristallizzata sarebbe pagata alla Società di Gestione alla data di rimborso.
3. Il 30 giugno, il secondo scenario di cui sopra mostra una sottoperformance. In questo caso, al 30 giugno il NAV per Quota è pari a EUR 10,10, un livello inferiore rispetto a quello del 31 marzo. Poiché il NAV per Quota è inferiore al Valore Obiettivo della Performance di EUR 10,1488 (ossia non vi è alcun NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance), in tale giorno non maturerà alcuna commissione di performance.
4. Il 31 dicembre, il terzo scenario sopra descritto mostra una cristallizzazione della commissione di performance alla fine del Periodo di Calcolo. In questo caso, il NAV per Quota è pari a EUR 10,75. Poiché il NAV per Quota supera il Valore Obiettivo della Performance (EUR 10,30), matura una commissione di performance che è pari all'importo del NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance (EUR 0,45 = EUR 10,75 - EUR 10,30) moltiplicato per la percentuale della commissione di performance (20%), moltiplicata per il numero corrente di Quote in circolazione (10.000); ne consegue la maturazione di una commissione di performance pari a EUR 900. Poiché il 31 dicembre è la fine del Periodo di Calcolo, la commissione di performance è cristallizzata ed è pagata dal comparto al Gestore. Dopo la cristallizzazione della commissione di performance a fine anno, l'HWM per il periodo successivo è fissato a EUR 10,66 (ottenuto da NAV per Quota (EUR 10,75) - Commissione di performance per Quota (EUR 0,09) = EUR 10,66). Questa commissione di performance pagata corrisponde allo 0,84% del NAV al 31 dicembre.

Come indicato sopra, una tale commissione di performance, se dovuta, sarà soggetta a un massimale dell'1% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Quote alla fine del Periodo di Calcolo pertinente. Sulla base di questo esempio, se a causa di un'ulteriore sovraperformance del fondo il saldo del calcolo della commissione di performance al 31 dicembre dovesse superare l'1% del Valore Patrimoniale Netto della Classe pertinente, la commissione di performance maturata e dovuta sarà soggetta a un tetto massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto alla fine del Periodo di Calcolo di riferimento, che è pari a EUR 1.075 (EUR 107.500 \* 1%).

Se alla Data di Calcolo il comparto non registrasse una buona performance, similmente al secondo scenario di cui sopra (ossia nel caso in cui il NAV per Quota sia inferiore al Valore Obiettivo della Performance), il comparto non maturerebbe e/o non pagherebbe alcuna commissione di performance.

***La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di performance, che le sarà corrisposta, soltanto nel caso in cui la differenza percentuale tra il Valore Patrimoniale Netto per Quota e il Valore Obiettivo della Performance sia un dato positivo nel giorno di valutazione pertinente alla fine del relativo Periodo di Calcolo.***

***Nel calcolo sono comprese le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, oltre alle minusvalenze nette realizzate e non realizzate nel giorno di valutazione pertinente alla fine del relativo Periodo di Calcolo. Di conseguenza, le commissioni di performance possono essere pagate su utili non realizzati e che potrebbero successivamente non essere mai realizzati.***

**ALLEGATO**  
**GAMAX FUNDS – JUNIOR**

**Nome del Fondo:**

GAMAX FUNDS – JUNIOR

**Valuta del Fondo:**

Euro

**Classi di Quote:**

Quote A e Quote I.

**Politica di investimento e distribuzione**

Lo scopo della politica di investimento di GAMAX FUNDS – JUNIOR consiste nel realizzare una ragionevole crescita di valore, nella valuta del Fondo, tenendo conto del rischio dell'investimento.

Il Fondo è un comparto multi-manager. L'obiettivo d'investimento del Fondo sarà perseguito selezionando Co-Portfolio Manager per gestire porzioni di attività del Fondo.

Le attività di GAMAX FUNDS – JUNIOR sono investite principalmente in azioni o titoli assimilabili ad azioni internazionali, in particolare in azioni o titoli assimilabili ad azioni di società i cui prodotti o servizi sono principalmente destinati ai giovani.

Il Fondo si concentra su investimenti con un potenziale di crescita a lungo termine (titoli di crescita).

Nell'ambito di questa politica d'investimento, il Fondo ha anche facoltà di effettuare investimenti di importo non superiore al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto nei mercati emergenti, che tendono a mostrare tassi di crescita più elevati e i vantaggi di mercati azionari non ancora maturi.

Il Fondo ha facoltà di detenere fino al 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari a tasso fisso o variabile. Può inoltre investire in certificati, purché questi costituiscano Valori Mobiliari, ai sensi dell'Articolo 41 della Legge del 2010. È eventualmente possibile utilizzare strumenti di copertura, in particolare per coprire i rischi di cambio.

Inoltre, il Fondo può acquisire derivati a fini d'investimento.

Il Fondo può detenere temporaneamente fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in attività liquide accessorie, depositi vincolati e Strumenti del Mercato Monetario.

Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo.

Non sono previste distribuzioni.

GAMAX FUNDS – JUNIOR impiegherà operazioni di prestito titoli e total return swap come descritto in dettaglio nel paragrafo 6.8.5 ("Operazioni di prestito titoli e total return swap"). Le operazioni di prestito di titoli saranno utilizzate, per quanto riguarda i Valori Mobiliari ai sensi della Legge del 2010, conformemente alla politica d'investimento e ai limiti d'investimento del rispettivo Fondo. I total return swap saranno utilizzati relativamente ad azioni, panieri di azioni e indici azionari.

L'importo di capitale delle attività del Fondo che può essere soggetto a operazioni di prestito titoli può rappresentare fino a un massimo del 60% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo di capitale di tali operazioni non supererà il 35% del Valore Patrimoniale Netto. In determinate circostanze, tale percentuale potrebbe essere superiore.

Le operazioni di prestito titoli vengono utilizzate su base continuativa in determinate condizioni di mercato, a seconda della domanda del mercato di prestiti di titoli detenuti nel portafoglio del

Fondo in qualsiasi momento e dei ricavi previsti dell'operazione. La domanda del mercato dipende dai titoli specifici e dal motivo per cui i mutuatari effettuano l'operazione, come ad esempio la copertura nei confronti del rischio di mercato, l'utilizzo come garanzia o il rispetto dei requisiti di liquidità previsti. La domanda del mercato è anche soggetta alla volatilità, alla stagionalità e alla liquidità dei titoli sottostanti nel portafoglio del Fondo. I ricavi variano a seconda del titolo specifico e della richiesta di assunzione in prestito dello stesso. L'esposizione massima potrebbe essere raggiunta in presenza di una domanda elevata di molti titoli presenti nel portafoglio del Fondo. Tutti questi fattori possono subire variazioni e non possono essere previsti con esattezza. Le operazioni di prestito titoli da perfezionare mirano esclusivamente a generare capitale o reddito aggiuntivo. Pertanto, non vi sono restrizioni in termini di frequenza con cui il Fondo possa effettuare questo tipo di operazioni.

L'importo figurativo delle attività del Fondo investite in total return swap rappresenterà fino a un massimo del 65% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo figurativo di tali total return swap non superi il 35% del Valore Patrimoniale Netto. In determinate circostanze, tale percentuale potrebbe essere superiore.

I total return swap sono utilizzati su base continuativa per acquisire un'esposizione sintetica a breve termine a determinati titoli, settori o mercati ammissibili, i) in sostituzione dell'acquisizione di un'esposizione fisica o ii) per riequilibrare un ampio saldo di cassa temporaneo, come ad esempio il flusso di cassa, e in ogni caso in conformità con l'obiettivo e la politica d'investimento di questo Fondo e secondo quanto stabilito nel presente Allegato.

Fatto salvo quanto sopra, tuttavia, almeno il 50% del valore del Fondo viene investito in modo continuativo in partecipazioni azionarie ai sensi della legge InvStG.

### **Profilo di rischio**

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale a lungo termine. La politica d'investimento aggressiva corrisponde a un livello di rischio elevato.

### **Rischio di volatilità**

A causa della composizione del portafoglio, la volatilità del Fondo potrebbe aumentare.

La volatilità è la misura del relativo margine di fluttuazione e pertanto del rischio di cambio di un titolo in un determinato intervallo temporale. Viene misurata con l'ausilio di indici di dispersione statistica, come varianza o deviazione standard, sulla base di valori storici. Il rischio della volatilità si manifesta a causa di vari fattori, come ad esempio la liquidità del mercato, gli shock esterni e gli eventi economici o politici. La volatilità storica non offre tuttavia alcuna garanzia in termini di livello della volatilità futura. Le informazioni al riguardo si basano esclusivamente su stime che potrebbero successivamente rivelarsi errate. Gli investitori corrono il rischio che la volatilità effettiva superi quella dichiarata.

### **Profilo dell'investitore tipo**

Il Fondo è adatto agli investitori a lungo termine disposti ad accettare un'elevata volatilità e rischi sostanziali di cambio, di credito, di prezzo, azionari e di mercato.

### **Procedure di emissione, rimborso e conversione**

#### **1. Emissione**

Per le Quote A può essere addebitato un premio di emissione massimo pari al 3,0% del rispettivo Valore Patrimoniale Netto. Per le Quote I non viene addebitato alcun premio di emissione.

#### **2. Rimborso**

Il rimborso delle Quote A e I avviene al rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Quota di questa Classe.

### **3. Conversione**

In ogni anno solare possono essere effettuate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di uno stesso sottoscrittore. Ogni conversione aggiuntiva effettuata nello stesso anno è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite.

#### **Procedura di gestione del rischio**

Nell'ambito della procedura di gestione del rischio, il rischio complessivo di GAMAX FUNDS – JUNIOR derivante dagli strumenti finanziari derivati è misurato e controllato tramite l'approccio basato sugli impegni. Il rischio complessivo derivante dagli strumenti finanziari derivati viene calcolato in conformità con le linee guida CESR (CESR 10-788) del 28 luglio 2010. Il potenziale rischio complessivo degli strumenti finanziari derivati del Fondo, calcolato secondo l'approccio basato sugli impegni, è limitato al 100% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

In relazione al calcolo standard secondo l'approccio basato sugli impegni, la posizione in uno strumento finanziario derivato viene convertita nel valore di mercato o nel valore nominale di una posizione corrispondente nel sottostante di quel derivato. Laddove il potenziale rischio complessivo sia calcolato utilizzando l'approccio basato sugli impegni, il Fondo potrebbe beneficiare di operazioni di compensazione e di copertura.

Vengono monitorati anche altri rischi di mercato e della liquidità, i quali vengono riferiti al Consiglio di Amministrazione.

#### **Commissioni di gestione e vendita**

La commissione di gestione fissa è pari all'1,5% annuo. La commissione di gestione fissa per le Quote I ammonta allo 0,9% annuo.

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea e in maniera parziale o totale, alle commissioni di gestione e vendita maturate in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

#### **Commissione di performance**

La Società di Gestione accumula una commissione di performance relativamente a ogni Classe di Quote in circolazione nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo; tale commissione di performance è pari a una percentuale dell'importo di cui il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote (al netto di tutti i costi, ma prima della deduzione della commissione di performance applicabile e della rettifica per eventuali distribuzioni) supera il Valore Obiettivo della Performance nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo. Tale commissione di performance, laddove dovuta, sarà soggetta a un limite massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Quote interessata al termine del Periodo di Calcolo pertinente. In un determinato Periodo di Calcolo, il Valore Obiettivo della Performance per ogni Classe di Quote è definito come uguale all'high-water mark ("HWM") maggiorato del rispettivo hurdle rate ("Hurdle Rate") esclusivamente per tale Periodo di Calcolo.

Nel calcolare il Valore Obiettivo della Performance, potrebbero essere apportate anche alcune rettifiche relative a sottoscrizioni e rimborsi. Le rettifiche sono necessarie perché consentono alla commissione di performance di ricompensare il Gestore per i profitti conseguiti dal Fondo attribuibili alla Classe di Quote specifica (vale a dire il valore assoluto effettivo) nel Periodo di Calcolo interessato, anziché considerare incrementi artificiali della commissione di performance dovuti semplicemente a un Valore Patrimoniale Netto superiore derivante da nuove sottoscrizioni (ossia tali incrementi non dovrebbero essere presi in considerazione). I suddetti incrementi artificiali della commissione di performance si riscontrano soprattutto a breve distanza dal lancio di un nuovo Fondo in cui la dimensione dei flussi in entrata è rilevante rispetto al Valore Patrimoniale Netto del Fondo attribuibile alla Classe di Quote specifica. Eventuali rettifiche necessarie saranno apportate alla commissione di performance maturata al momento delle sottoscrizioni pertinenti. Si fa notare agli investitori che la commissione di performance è calcolata a livello di Classe di Quote e non a livello di singolo investitore (per Quota).

L'HWM è descritto di seguito e le rispettive percentuali e l'Hurdle Rate sono riportati nella seguente tabella.

L'HWM di una Classe di Quote sarà inizialmente fissato al prezzo di offerta iniziale di tale Classe di Quote al momento della creazione della stessa. L'HWM iniziale rimarrà invariato fino ad avvenuta maturazione di una commissione di performance, che diverrà esigibile alla fine del successivo Periodo di Calcolo. Fino a tale cristallizzazione e pagamento di una commissione di performance, l'HWM verrà corretto in eccesso (ossia sulla sovraperformance del Valore obiettivo di performance). L'HWM corretto sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote al termine del Periodo di Calcolo interessato relativamente al quale una commissione di performance si è cristallizzata ed è diventata esigibile.

Laddove il Valore Patrimoniale Netto per Quota non superi il Valore obiettivo della performance nel giorno di valutazione precedente la Data di Calcolo, non maturerà alcuna commissione di performance (anche nel caso in cui il Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote superi il Valore obiettivo della performance durante il Periodo di Calcolo) e l'HWM resterà invariato dal termine del Periodo di Calcolo precedente.

La commissione di performance viene calcolata nel Giorno di negoziazione di gennaio di ogni anno (la "Data di Calcolo"). Il Periodo di Calcolo corrisponde al periodo di 12 mesi immediatamente precedente la Data di Calcolo (il "Periodo di Calcolo"). Il prezzo dell'offerta iniziale di una Classe di Quote al momento della creazione della Classe di Quote interessata sarà utilizzato come valore HWM ai fini del calcolo della commissione di performance nel primo Periodo di Calcolo per una Classe di Quote. Per una nuova Classe di Quote, il primo Periodo di Calcolo avrà inizio nell'ultimo giorno del periodo dell'offerta iniziale della Classe di Quote interessata e si concluderà alla fine del Periodo di Calcolo successivo. Il periodo di riferimento della performance del Fondo corrisponde al suo ciclo di vita complessivo.

La commissione di performance matura giornalmente e si cristallizzerà e sarà dovuta annualmente in via posticipata alla fine di ogni Periodo di Calcolo. Per il calcolo della commissione di performance si prende in considerazione il Valore Patrimoniale Netto totale di ogni Classe di Quote.

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota di una Classe di Quote utilizzato ai fini della sottoscrizione o del rimborso potrebbe tenere conto, laddove applicabile, dell'importo maturato della commissione di performance. Per la determinazione degli eventuali importi maturati, il Periodo di Calcolo è definito come il periodo fino al giorno di valutazione a decorrere dalla Data di Calcolo precedente.

Nel caso in cui (i) un sottoscrittore chiedi il rimborso durante un Periodo di Calcolo, (ii) il Fondo sia liquidato o (iii) il Fondo pertinente sia oggetto di fusione con un Nuovo OICVM o un Nuovo Comparto, l'eventuale commissione di performance maturata per le quote pertinenti fino al momento del loro rimborso, della liquidazione del Fondo o, se nel migliore interesse dei sottoscrittori, della fusione del Fondo, sarà dovuta su base proporzionale. Ai fini del calcolo della suddetta commissione di performance, l'Hurdle Rate riportato nella tabella sottostante sarà applicato su base proporzionale fino al momento del rimborso o della liquidazione o della fusione del Fondo durante il Periodo di Calcolo.

<b>Tipo di Comparto</b>	<b>Hurdle Rate*</b>	<b>Percentuale da applicare all'importo del Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe di Quote eccedente il Valore Obiettivo della Performance</b>
Azioni	5%	20%

\*Laddove al termine di un Periodo di Calcolo non sia dovuta alcuna commissione di performance, l'Hurdle Rate per il successivo Periodo di Calcolo sarà applicabile per tale Periodo di Calcolo solo alla percentuale indicata nella precedente tabella e non costituirà una percentuale cumulativa comprendente il precedente Periodo di Calcolo durante il quale non era dovuta alcuna commissione di performance. Ad esempio, se al termine del primo Periodo di Calcolo non è dovuta alcuna commissione di performance, l'Hurdle Rate del Periodo di Calcolo successivo resterà al 5% per quel Periodo di Calcolo su base proporzionale e non sarà un valore cumulativo per il primo e il secondo Periodo di Calcolo (cioè il 10%).

La Società di Gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea e in maniera parziale o totale, alla commissione di performance maturata in relazione alla totalità o a una parte delle attività in gestione attribuibili alla o alle Classi di Quote pertinenti.

La commissione di performance viene calcolata dall'agente amministrativo centrale ed è dovuta ed esigibile a 10 giorni lavorativi dalla Data di Calcolo.

Di seguito è riportato un esempio della modalità di calcolo della commissione di performance.

Esempio illustrativo per calcoli della commissione di performance										
Data di riferimento	HWM	NAV per quota	Valore Obiettivo della Performance	NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance	Commissione di performance per quota	Numero di quote	Commissione di performance			
							Commissione di performance maturata a beneficio del Fondo	Commissione di performance dovuta	NAV al lordo della commissione di performance	Commissione di performance dovuta divisa per il NAV al lordo della commissione di performance (fissata a un massimo dell'1%)
Valori di apertura										
1-gen	€ 10,00	€ 10,00				10.000			100.000	
1 Commissione di performance maturata nel Fondo (performance positiva: NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)										
31-mar	€ 10,00	€ 10,20	€ 10,1233	€ 0,08	€ 0,015	10.000	€ 153	€ -	102.000	0,15%
2 Nessuna commissione di performance maturata nel Fondo (sottoperformance: nessun NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)										
30-giu	€ 10,00	€ 10,20	€ 10,2493	NAV eccedente	€ -	10.000	€ -	€ -	102.000	0,00%
3 Commissione di performance cristallizzata sulla massa gestita a fine anno (performance positiva: NAV eccedente il Valore Obiettivo della Performance)										
31-dic	€ 10,00	€ 10,75	€ 10,5000	€ 0,25	€ 0,050	10.000	€ 500,00		107.500	0,47%

Il NAV è il al Valore Patrimoniale Netto al lordo della commissione di performance.

Questo esempio riguarda l'importo maturato e il pagamento della commissione di performance in diversi scenari di performance. I termini utilizzati sono definiti sopra e il Valore Patrimoniale Netto menzionato di seguito è il "Valore Patrimoniale Netto prima della detrazione della commissione di performance applicabile". Per questo esempio è stato preso in considerazione un comparto azionario il cui hurdle rate è pari al 5%.

Il Valore Obiettivo della Performance è calcolato aumentando l'HWM dell'hurdle rate di riferimento esclusivamente per tale specifico Periodo di Calcolo. Ad esempio, il 31 marzo il Valore Obiettivo della Performance è pari a EUR 10,1233, che è l'HWM maggiorato dell'hurdle rate del 5% (annuo) per 90 giorni dalla data di avvio (ossia il 1° gennaio) ( $EUR\ 10,1233 = EUR\ 10,0000\ (HWM) + (EUR\ 10,0000 * (5\% \text{ (hurdle rate)} / 365 * 90))$ ).

1. Ipotizzando che il comparto sia lanciato il 1° gennaio, l'HWM corrisponde al NAV per Quota ed entrambi sono pari a EUR 10,00. Ipotizziamo altresì che vi siano 10.000 Quote e che il NAV (prima della detrazione della commissione di performance) del comparto sia pari a EUR 100.000.
2. Il 31 marzo, il primo scenario di cui sopra mostra una performance positiva. In questo caso, il NAV per Quota è pari a EUR 10,20. Poiché il NAV per Quota supera il Valore Obiettivo della Performance (EUR 10,1233), matura una commissione di performance che è pari all'importo del NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance ( $EUR\ 0,08 = EUR\ 10,20 - EUR\ 10,1233$ ) moltiplicato per la percentuale della commissione di performance (20%) moltiplicata per il numero corrente di Quote in circolazione (10.000); ne consegue la maturazione di una commissione di performance pari a EUR 153.  
Se un Sottoscrittore chiedesse in questa fase il rimborso di 500 Quote, vi sarebbe una cristallizzazione della commissione di performance a EUR 0,08 per Quota, per un totale di EUR 38 ( $EUR\ 0,08 * 20\% * 500\ Quote$ ) e tale commissione cristallizzata sarebbe pagata alla Società di Gestione alla data di rimborso.
3. Il 30 giugno, il secondo scenario di cui sopra mostra una sottoperformance. In questo caso, al 30 giugno il NAV per Quota è pari a EUR 10,20, lo stesso livello segnato il 31 marzo. Poiché il NAV per Quota è inferiore al Valore Obiettivo della Performance di EUR 10,2493 (ossia non vi è alcun NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance), in tale giorno non maturerà alcuna commissione di performance.
4. Il 31 dicembre, il terzo scenario sopra descritto mostra una cristallizzazione della commissione di performance alla fine del Periodo di Calcolo. In questo caso, il NAV per Quota è pari a EUR 10,75. Poiché il NAV per Quota supera il Valore Obiettivo della Performance (EUR 10,50), matura una commissione di performance che è pari all'importo del NAV per Quota eccedente il Valore Obiettivo della Performance ( $EUR\ 0,25 = EUR\ 10,75 - EUR\ 10,50$ ) moltiplicato per la percentuale della commissione di performance (20%), moltiplicata per il numero corrente di Quote in circolazione (10.000); ne consegue la maturazione di una commissione di performance pari a EUR 500. Poiché il 31 dicembre è la fine del Periodo di Calcolo, la commissione di performance è cristallizzata ed è pagata dal comparto al Gestore. Dopo la cristallizzazione della commissione di performance a fine anno, l'HWM per il periodo successivo è fissato a EUR 10,70 (ottenuto da NAV per Quota (EUR 10,75) - Commissione di performance per Quota (EUR 0,05) = EUR 10,70). Questa commissione di performance pagata corrisponde allo 0,47% del NAV al 31 dicembre.

Come indicato sopra, una tale commissione di performance, se dovuta, sarà soggetta a un massimale dell'1% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Quote alla fine del Periodo di Calcolo pertinente. Sulla base di questo esempio, se a causa di un'ulteriore sovraperformance del fondo il saldo del calcolo della commissione di performance al 31 dicembre dovesse superare l'1% del Valore Patrimoniale Netto della Classe pertinente, la commissione di performance maturata e dovuta sarà soggetta a un tetto massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto alla fine del Periodo di Calcolo di riferimento, che è pari a EUR 1.075 ( $EUR\ 107.500 * 1\%$ ).

Se alla Data di Calcolo il comparto non registrasse una buona performance, similmente al secondo scenario di cui sopra (ossia nel caso in cui il NAV per Quota sia inferiore al Valore

Obiettivo della Performance), il comparto non maturerebbe e/o non pagherebbe alcuna commissione di performance.

***La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di performance, che le sarà corrisposta, soltanto nel caso in cui la differenza percentuale tra il Valore Patrimoniale Netto per Quota e il Valore Obiettivo della Performance sia un dato positivo nel giorno di valutazione pertinente alla fine del relativo Periodo di Calcolo.***

***Nel calcolo sono comprese le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, oltre alle minusvalenze nette realizzate e non realizzate nel giorno di valutazione pertinente alla fine del relativo Periodo di Calcolo. Di conseguenza, le commissioni di performance possono essere pagate su utili non realizzati e che potrebbero successivamente non essere mai realizzati.***

## Appendice 1 - Informativa sulla privacy degli investitori

I termini chiave utilizzati nella presente informativa sulla privacy ("**Informativa sulla privacy**") hanno i significati riportati di seguito.

- titolare del trattamento: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che, autonomamente o congiuntamente ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- incaricato del trattamento: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- interessato: la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- destinatario: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo a cui vengono comunicati i dati personali;

In conformità al (i) Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "**GDPR**") e che abroga la direttiva 95/46/CE e (ii) qualsiasi legge nazionale in vigore in materia di protezione dei dati (ivi inclusa a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la legge del Lussemburgo del 1° agosto 2018 in materia di organizzazione della Commissione nazionale per la protezione dei dati e il quadro di riferimento generale di protezione dei dati e successive modifiche) (collettivamente, le "**Leggi sulla Protezione dei Dati**"), la Società di Gestione che agisce per conto di GAMAX FUNDS in qualità di titolare del trattamento dei dati (il "**Titolare del Trattamento**") raccoglie, archivia e tratta in formato elettronico o di altra natura le informazioni fornite dai sottoscrittori per le finalità descritte di seguito.

### Indice

1. Categorie di Interessati
2. Dati Personali raccolti dal Titolare del Trattamento
3. Fonti di raccolta dei Dati Personali
4. Finalità del trattamento dei Dati Personali e basi giuridiche
5. Condivisione dei Dati Personali
6. Sedi di trasferimento dei Dati Personali
7. Durata della conservazione dei Dati Personali
8. Impegni
9. Diritti degli Interessati
10. Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy
11. Contatti
  1. Categorie di Interessati

Il Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali relativi alla persona fisica identificata o identificabile ("**Interessato**") riportata di seguito:

**Sottoscrittore potenziale sottoscrittore persona fisica**      o      Il sottoscrittore o potenziale sottoscrittore e le persone fisiche a esso correlate, come ad esempio i suoi rappresentanti.

**Sottoscrittore o potenziale sottoscrittore persona giuridica**      Qualsiasi persona fisica a esso correlata, come ad esempio referenti, dipendenti, fiduciari, intestatari, agenti, rappresentanti e/o titolari effettivi.

## **2. Dati Personali raccolti dal Titolare del Trattamento**

Il Titolare del Trattamento raccoglie le seguenti categorie di dati personali ("**Dati Personali**") riportate di seguito.

**Dati di identificazione:**      Nome, età, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità, numero di passaporto/di identità, carta d'identità con foto, stato civile, professione, ruolo, filiale, istruzione, stipendio (solo per fasce), firma,

**Dati di contatto:**      E-mail, indirizzo, prova dell'indirizzo, numero di telefono, numero di fax.

**Dati dei conti bancari:**      Codici IBAN e BIC e altre informazioni sui conti bancari.

**Dati fiscali:**      Codice/i fiscale/i, paese/i di residenza fiscale, stato fiscale e certificati fiscali.

**Dati relativi alle quote:**      Numero di quote ed eventuali informazioni in merito alla negoziazione di quote (sottoscrizione, conversione, rimborso e trasferimento, ma anche saldo o valore a fine anno e importo totale lordo pagato o accreditato in relazione alle quote, ivi compresi i proventi del rimborso).

**Dati AML/KYC:**      Reddito, fonti di ricchezza e fondi, procure, parti correlate, categorie speciali di dati personali (condanne e reati penali, opinioni politiche).

**Dati di comunicazione** Comunicazioni con i clienti tramite dispositivi elettronici o di altra natura, registrazioni delle conversazioni telefoniche.

A propria discrezione, gli Interessati possono rifiutarsi di comunicare i Dati Personali al Titolare del Trattamento. In tal caso, tuttavia, il Titolare del Trattamento è autorizzato a rifiutare richieste di sottoscrizione di quote di GAMAX FUNDS nel caso in cui la comunicazione dei Dati Personali costituisca un requisito di legge o contrattuale o un requisito necessario per la sottoscrizione o la detenzione di tali quote. Ad esempio, alcuni Dati Personali sono richiesti dal punto di vista legale ai fini della normativa FATCA e CRS.

Inoltre, gli Interessati devono astenersi dal fornire eventuali Dati Personali aggiuntivi non richiesti dal Titolare del Trattamento o da qualsiasi altra entità che operi per conto di quest'ultimo. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge vigente in materia, il Titolare del Trattamento non è da ritenersi responsabile di eventuali danni provocati dal trattamento di tali Dati Personali forniti dagli Interessati senza richiesta del Titolare del Trattamento.

### **3. Fonti di raccolta dei Dati Personali**

I Dati Personali vengono raccolti a partire da varie fonti, in particolare:

- direttamente dal soggetto interessato, come ad esempio dati di identificazione nel caso in cui il sottoscrittore o il potenziale sottoscrittore sia una persona fisica;
- da terze parti che rappresentano il sottoscrittore, come ad esempio i dati di identificazione o i contatti di dipendenti, fiduciari, intestatari, rappresentanti, agenti e/o titolari effettivi del sottoscrittore;
- da terze parti che rappresentano il Titolare del Trattamento, come ad esempio dati di identificazione o dati di contatto dell'agente di vendita;
- dai fornitori di servizi del Titolare del Trattamento, come ad esempio dati relativi alle quote dell'agente per i trasferimenti e conservatore del registro;
- da registri/piattaforme pubblici/che, come ad esempio dati AML/KYC ottenuti dai registri delle imprese del Lussemburgo;
- da agenzie/autorità pubbliche, come ad esempio dati AML/KYC ottenuti dal casellario giudiziario.

### **4. Finalità del trattamento dei Dati Personali e basi giuridiche**

Per consentire lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati ai sensi di legge, tale trattamento deve risultare innanzitutto legittimo e quindi basato *inter alia* su uno dei motivi esposti nell'art. 6 del GDPR, *inter alia*:

- l'Interessato ha fornito il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche;
- il trattamento è necessario per dare esecuzione ai contratti di cui l'Interessato è parte o per adottare eventuali provvedimenti su richiesta dell'Interessato prima della stipula di un contratto;
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del Trattamento;
- il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento o da terze parti, salvo il caso in cui tali interessi siano superati dagli interessi o dai diritti fondamentali e dalle libertà dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare nel caso in cui l'Interessato sia un minore.

A scanso di equivoci, qualora un Interessato conceda il proprio consenso, tale consenso deve essere

interpretato in modo distinto da qualsiasi altro consenso fornito nel contesto di obblighi di riservatezza e/o di rispetto del segreto professionale.

Nella fattispecie, le finalità per cui si raccolgono i Dati Personali e le basi giuridiche a cui si affida il Titolare del Trattamento sono anche riportate nell'appendice 1-A. Qualora le finalità del Titolare del Trattamento mutino nel tempo o quest'ultimo intenda sfruttare i dati personali per nuove finalità, il Titolare del Trattamento informerà il sottoscrittore in merito a tale nuovo trattamento in conformità con le leggi in materia di Protezione dei Dati.

Ciò nonostante, qualora il Titolare del Trattamento abbia raccolto i Dati Personali in base al consenso o a seguito di un obbligo di legge, non sono consentiti ulteriori trattamenti oltre agli aspetti coperti dal consenso iniziale o dalle disposizioni di legge.

## **5. Condivisione dei Dati Personali**

Il Titolare del Trattamento ha facoltà di comunicare i Dati Personali ad altre persone o entità ("**Destinatari**") i quali, nel contesto della sottoscrizione di quote di GAMAX FUNDS, indicano :

- autorità pubbliche: organismi governativi, giuridici, giudiziari o normativi, autorità fiscali;
- fornitori di servizi del Gestore e loro agenti debitamente autorizzati e loro rispettive società correlate, consociate o affiliate per le finalità specificate: il GEFIA, il depositario, l'agente amministrativo, l'agente per i trasferimenti e conservatore del registro, il gestore degli investimenti, il revisore contabile, il/i consulente/i legale/i;
- istituti di credito;
- eventuali terze parti che acquisiscano o siano interessate ad acquisire o cartolarizzare il patrimonio o le quote del Titolare del Trattamento in maniera integrale o parziale o che succedano al Titolare del Trattamento nell'esercizio delle attività, in modo integrale o parziale, o dei servizi erogati a quest'ultimo tramite fusione, acquisizione, finanziamento, riorganizzazione o in altro modo;
- altre eventuali terze parti che supportino le attività del Titolare del Trattamento;
- registri ufficiali nazionali e internazionali.

In particolare, in conformità con la legge FATCA (Foreign Tax Compliance Act – legge sulla conformità fiscale estera) e il CRS (Common Reporting Standard - standard comune di rendicontazione), è consentita la comunicazione dei Dati Personali alle autorità fiscali del Lussemburgo, le quali in qualità di responsabili del trattamento dei dati hanno facoltà a loro volta di trasmetterli alle autorità fiscali estere. Inoltre, in conformità alla legge del Lussemburgo relativa al registro dei titolari effettivi del 13 gennaio 2019 e successivi emendamenti, il Titolare del Trattamento è anche tenuto a raccogliere i Dati Personali dei titolari effettivi di GAMAX FUNDS (ovvero le eventuali persone fisiche che in ultima istanza detengono o controllano GAMAX FUNDS o le eventuali persone fisiche per conto delle quali si svolge un'operazione o un'attività) e a effettuare le iscrizioni obbligatorie presso il registro dei titolari effettivi del Lussemburgo.

I Destinatari hanno facoltà, sotto la propria responsabilità, di comunicare i Dati Personali ai rispettivi agenti e/o delegati ("**Destinatari Secondari**"), i quali sono tenuti a trattare i Dati Personali al solo fine di assistere i Destinatari nell'erogazione dei servizi al Titolare del Trattamento e/o assistere i Destinatari nell'adempimento dei rispettivi obblighi di legge.

A seconda dei casi, i Destinatari e i Destinatari Secondari hanno facoltà di trattare i Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento (quando trattano Dati Personali per conto e su indicazione del Titolare del Trattamento e/o dei Destinatari) oppure in qualità di titolari del trattamento distinti (quando trattano Dati Personali per finalità proprie, ossia per adempiere ai propri obblighi di legge).

## **6. Sedi di trasferimento dei Dati Personali**

Tutti i Destinatari e i Destinatari Secondari si trovano nell'Unione Europea.

In ogni caso, qualora i Destinatari si trovino in un paese al di fuori di SEE che richieda la decisione di idoneità della Commissione Europea, i Dati Personali vengono trasferiti ai Destinatari in seguito alla suddetta decisione di idoneità.

Qualora i Destinatari si trovino al di fuori di SEE in un paese che non garantisce un livello adeguato di protezione dei Dati Personali, prima del suddetto trasferimento, il Titolare del Trattamento è tenuto a condurre un'analisi dell'impatto del trasferimento e stipulare con i rispettivi Destinatari accordi di trasferimento giuridicamente vincolanti sotto forma di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di qualsiasi altra misura di salvaguardia appropriata ai sensi del GDPR, nonché misure supplementari in caso di necessità.

A tale riguardo, gli Interessati hanno diritto di richiedere copie del documento specifico al fine di consentire il/i trasferimento/i dei Dati Personali verso tali paesi rivolgendosi al Titolare del Trattamento all'indirizzo riportato nel paragrafo 11 ("Contatti").

I paesi verso i quali è consentito il trasferimento dei Dati Personali sono specificati anche nell'Appendice 1-B.

## **7. Durata della conservazione dei Dati Personali**

Il Titolare del Trattamento conserverà i Dati Personali per la durata del contratto stipulato tra il Titolare del Trattamento e il sottoscrittore e in seguito per un periodo di dieci (10) anni, salvo il caso in cui si applichino termini di prescrizione più lunghi o più brevi. Qualora il Titolare del Trattamento ritenga superflui i Dati Personali per le finalità per cui sono stati raccolti, procederà alla distruzione in modo sicuro degli stessi in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. I principali periodi di conservazione applicati dal Titolare del Trattamento sono riportati anche nell'Appendice 1-C.

In alcune circostanze, è eventualmente possibile sottoporre i Dati Personali ad anonimizzazione in modo da impedirne l'associazione agli Interessati, nel qual caso i documenti anonimizzati possono essere conservati per un periodo di tempo illimitato.

## **8. Diritti degli Interessati**

In conformità alle condizioni e alle limitazioni previste ai sensi di Legge in materia di Protezione dei Dati, i sottoscrittori godono dei diritti illustrati di seguito.

**Accesso ai Dati Personali:** È possibile ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei Dati Personali concernenti gli Interessati e, in tal caso, ottenere una copia dei Dati Personali.

**Rettifica dei Dati Personali:** È possibile ottenere dal Titolare del Trattamento senza ingiustificato ritardo la rettifica dei Dati Personali inesatti che riguardino gli Interessati. Tenendo conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.

**Opposizione al trattamento dei Dati Personali (anche a fini di ricerca di nuovi clienti potenziali)** È possibile opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alle rispettive situazioni particolari, al trattamento dei Dati Personali che riguardino gli Interessati, laddove tale trattamento si basi sui legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento o da terze parti. Il Titolare del Trattamento è tenuto a interrompere il trattamento dei Dati Personali a meno che possa dimostrare basi legittime impellenti alla base del trattamento che prevalgano su interessi, diritti e libertà dell'Interessato o dell'istituzione, dell'esercizio o della difesa nei confronti di rivendicazioni legali.

Qualora i Dati Personali siano trattati per finalità di marketing, l'Interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali che lo riguardino per tali finalità, ivi compresa la profilazione nella misura in cui sia correlata a tale marketing diretto.

**Limitazione dell'uso dei Dati Personali:**

È possibile ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento nei casi in cui:

- l'esattezza dei Dati Personali sia contestata dall'Interessato
- il trattamento sia illegale e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei propri Dati Personali
- il Titolare del Trattamento non necessiti più dei Dati Personali per le finalità del trattamento, ma essi siano richiesti dall'Interessato per l'istituzione di o la difesa da rivendicazioni legali
- l'Interessato si opponga al trattamento in attesa della verifica dei legittimi interessi del Titolare del Trattamento.

Qualora il trattamento sia stato limitato ai sensi del paragrafo precedentemente riportato, i suddetti Dati Personali sono sottoposti a trattamento, ad eccezione dell'archiviazione, solo con il consenso dell'Interessato o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di diritti legali o per la tutela dei diritti di altre persone fisiche o giuridiche o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.

**Cancellazione dei Dati Personali**

È possibile ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei Dati Personali che riguardano gli Interessati senza ingiustificato ritardo e il Titolare del Trattamento è tenuto a cancellare i Dati Personali senza ingiustificato ritardo ad eccezione di determinati casi limitati previsti dal GDPR.

- I Dati Personali non sono più necessari in rapporto alle finalità per cui sono stati raccolti.
- L'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussistono altre basi legali per il trattamento.
- L'Interessato si oppone al trattamento e non sussistono motivi legittimi prevalenti per il trattamento.
- I Dati Personali sono stati sottoposti a trattamento in modo illegale.

## **Revoca del consenso**

È possibile revocare il consenso in modo semplice e in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento condotto in virtù di quanto concesso prima della revoca.

## Richiesta della portabilità dei Dati Personali

È possibile ricevere i Dati Personali che riguardano gli Interessati, forniti al Titolare del Trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici e disporre del diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del Trattamento senza impedimenti a partire da quello a cui sono stati forniti i Dati Personali laddove

(i) l'elaborazione sia basata sul consenso o un contratto e (ii) l'elaborazione sia eseguita tramite processi automatici.

Gli Interessati hanno facoltà di esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento indicato nel paragrafo 11 ("Contatti").

Gli Interessati hanno facoltà di presentare in qualsiasi momento un reclamo all'attenzione della "Commission Nationale pour la Protection des données" ("**CNPD**") al seguente indirizzo: 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Granducato di Lussemburgo. Gli Interessati hanno inoltre facoltà di rivolgersi a qualsiasi altra autorità competente in materia di protezione dei dati.

## **9. Impegni**

I sottoscrittori e/o i potenziali sottoscrittori che sono persone giuridiche si impegnano e garantiscono di trattare i Dati Personali e di fornire tali Dati Personali al Titolare del Trattamento in conformità con le leggi in materia di protezione dei dati, ivi inclusa, laddove appropriato, la comunicazione agli Interessati dei contenuti della presente Informativa sulla Privacy e di qualsiasi versione aggiornata della stessa in conformità con gli art. 12, 13 e/o 14 del GDPR.

Inoltre, i sottoscrittori e/o i sottoscrittori potenziali si impegnano a garantire l'esattezza dei Dati Personali forniti e a informare in modo tempestivo il Titolare del Trattamento nel caso in cui tali Dati Personali non siano aggiornati.

## **10. Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy**

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla Privacy in qualsiasi momento.

Una versione aggiornata è a disposizione dei sottoscrittori (sul sito Internet del Titolare del Trattamento, [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie)). In caso di aggiornamenti sostanziali della presente Informativa sulla Privacy, i sottoscrittori vengono informati attraverso il sito Internet del Titolare del Trattamento, [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie), o con altri mezzi di comunicazione.

## **11. Contatti**

Gli Interessati hanno facoltà di esercitare i diritti precedentemente illustrati rivolgendosi al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo: No. 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E04, Irlanda.

**Appendice 1-A**  
**Finalità e basi giuridiche**

I Dati Personali sono sottoposti a trattamento da parte del Titolare del Trattamento per le finalità e secondo basi giuridiche riportate di seguito.

**Articolo 6.1 (c) Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento**

<b>Categorie di Dati Personali</b>	<b>Finalità</b>
Dati di identificazione e dati relativi a quote	Tenuta del registro degli azionisti
Dati di identificazione e dati relativi a quote	Iscrizione obbligatoria nei registri, ivi compreso tra l'altro il registro dei titolari effettivi del Lussemburgo
Dati di identificazione, dati di contatto, dati fiscali e dati AML/KYC	<p>Esecuzione di controlli antiriciclaggio e relative azioni ritenute opportune al fine di adempiere a qualsiasi obbligo di legge relativo alla prevenzione di frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione, frode ed evasione fiscale e alla fornitura di servizi finanziari e di altra natura a persone eventualmente soggette a sanzioni economiche o commerciali, su base continuativa</p> <p>Le categorie speciali dei Dati Personali, in particolare opinioni politiche degli Interessati con un'esposizione politica pubblica, vengono trattate dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 9, (2), e) e/o g) del GDPR (ovvero, rispettivamente, i Dati Personali sono stati comunicati dagli Interessati in modo esplicito e/o i Dati Personali sono necessari per motivi di interesse pubblico rilevante).</p>
Dati di identificazione, dati fiscali, dati relativi a quote e dati AML/KYC	Segnalazione di informazioni di carattere fiscale alle autorità fiscali ai sensi di leggi e regolamenti del Lussemburgo o esteri (tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali leggi e regolamenti concernenti la normativa FATCA o il CRS)

**Articolo 6.1 (b) Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto tra il sottoscrittore e il Titolare del Trattamento o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso**

<b>Categorie di Dati Personali</b>	<b>Finalità</b>
Dati di identificazione, dati di contatto, dati dei conti bancari e dati fiscali	Elaborazione di sottoscrizioni, conservazione di rimborsi e conversioni di quote e pagamenti di dividendi o interessi a favore dei sottoscrittori (ivi compresa la stipula di accordi di finanziamento)
Dati di identificazione, dati dei conti bancari e dati relativi a quote	Amministrazione dei conti

**Articolo 6.1 (f) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di terzi**

<b>Categorie di Dati Personali</b>	<b>Finalità</b>
Dati di identificazione, dati di contatto, dati dei conti bancari, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati AML/KYC e dati di comunicazione	Una due diligence effettuata da eventuali terze parti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– acquisiscono o sono interessate ad acquisire o cartolarizzare totalmente o parzialmente le attività o le quote del Titolare del Trattamento;</li> <li>– subentrano al Titolare del Trattamento nell'esercizio delle attività, in modo integrale o parziale, o dei servizi erogati a quest'ultimo tramite fusione, acquisizione, finanziamento, riorganizzazione o altro sistema; o</li> <li>– intendono accogliere il Titolare del Trattamento come cliente o coinvestitore o in altro ruolo.</li> </ul>
Dati di contatto	Indagini sulla soddisfazione della clientela
Dati di identificazione, dati di contatto, dati dei conti bancari, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati ALM/KYC e dati di comunicazione	Definizione, esercizio o tutela di rivendicazioni legali e produzione di certificazioni, in caso di controversie, di operazioni o comunicazioni commerciali

Dati di identificazione, dati di contatto, dati dei conti bancari, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati AML/KYC e dati di comunicazione	Conformità a leggi e regolamenti esteri e/o a qualsiasi ordine di un tribunale estero, governo, autorità di vigilanza, autorità normativa o fiscale. –
Dati di identificazione, dati di contatto, dati dei conti bancari, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati AML/KYC e dati di comunicazione	Gestione del rischio (tranne i casi in cui il trattamento è necessario ai fini del rispetto di un obbligo di legge)
Dati di identificazione e dati di contatto	Ricerca di nuovi clienti potenziali
Dati di identificazione e dati di contatto	Trattamento dei dati personali di dipendenti o altri rappresentanti dei sottoscrittori persone giuridiche
Dati di identificazione e dati relativi a quote	Divulgazione dell'elenco dei sottoscrittori disponibili ai potenziali sottoscrittori in conformità alle proprie politiche d'investimento
Dati di identificazione, dati di contatto, dati dei conti bancari, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati AML/KYC e dati di comunicazione	Conduzione delle attività commerciali di GAMAX FUNDS nel rispetto dei consueti standard di mercato

**Appendice 1-B**  
**Destinatari e paesi delle sedi operative**

Il Titolare del Trattamento trasferisce i Dati Personali alle categorie di destinatari e ai rispettivi paesi delle sedi operative riportati di seguito.

<b>Categorie di destinatari</b>	<b>Ragione sociale e paese delle sedi operative</b>
GEFIA	Mediolanum International Funds Limited, No. 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E04, Irlanda
Depositario e ufficio amministrativo centrale	CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti	Moventum S.C.A., rue Eugène Ruppert, L- 2453 Lussemburgo, Lussemburgo
Soggetto incaricato dei pagamenti	State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan, Italia
Revisore contabile	PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo
Consulente legale	Arendt & Medernach S.A., Lussemburgo

**Appendice 1-C**  
**Periodi di conservazione**

Il Titolare del Trattamento si impegna a garantire che le registrazioni e i documenti necessari siano protetti e conservati in modo adeguato e che le registrazioni superflue o di alcun valore siano eliminate o distrutte in conformità alle disposizioni del regolamento GDPR.

A tale riguardo, fatta salva l'applicazione di termini di prescrizione più lunghi o più brevi, i principali periodi di conservazione adottati dal Titolare del Trattamento sono riportati di seguito.

<b>Tipi di documenti</b>	<b>Periodi di conservazione</b>
Contratti	<u>10 anni</u> dalla fine del rapporto contrattuale a cui fanno riferimento i documenti
Corrispondenza commerciale (lettere, e-mail, fax, ecc.)	<u>10 anni</u> dalla fine dell'esercizio contabile in cui è stato inviato o ricevuto il documento
Documenti contabili	<u>10 anni</u> dalla conclusione dell'ultimo esercizio contabile
Documenti aziendali	<u>5 anni</u> dalla data di chiusura della liquidazione del Titolare del Trattamento
Documentazione AML/KYC	<u>5 anni o 10 anni</u> dalla conclusione del rapporto contrattuale a cui fanno riferimento i documenti
Documenti relativi ai titolari effettivi	5 anni dalla radiazione del Titolare del Trattamento dal registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo.

